

Corte di Appello di Bari

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI BARI

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese di giugno in Bari

LA 1^ CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI BARI

composta dai signori:

1. Dott. Raffaele DI VENOSA
2. Dott. Vittorio GAETA
3. Sig. Innocenza MASTANDREA
4. Sig. Antonella MARZOCCA
5. Sig. Nicola CASIELLO
6. Sig. Rosario G. CIAMPELLA
7. Sig. Giovanni BRUGNOLA
8. Sig. Fabrizio CAPONIO

Presidente Rel.

Consigliere

Giudici

Popolari

che hanno prestato

giuramento il 31/03/2014

In esito ad udienza dibattimentale tenutasi con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal dott. Giuseppe IACOBELLIS, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello, e con l'assistenza del Cancelliere dott.ssa Serena DESIATI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di grado di appello

CONTRO

1. **OGIEMWANYE Hacher Ekhon** (detto Monday), nato il 23.08.1961 in Nigeria e domiciliato a SANTHIA' (VC) in Vicolo San Benedetto n° 6 presso AJAYI Sylla (domicilio dich.to);
libero - contumace;

DIFESA: Avv. Vincenzo MICCOLIS da CONVERSANO;

2. **OMOIGUI Iroghama** (detta Sandra), nata il 20.12.1968 in Nigeria e domiciliata a BARI/PALESE alla 2^ Traversa di Via Duca D'Aosta n° 7 - IRREPERIBILE;
c o n t u m a c e;

DIFESA: Avv. Luca ITALIANO da BARI;

N. 19/14 SENTENZA

N. 09/13 Reg. Gen.

N. 17438/09 P.M.

Notizie di reato:

B A R I

Depositata in cancelleria il

24 GIU. 2014

IL CANCELLIERE
(dott.ssa Serena DESIATI)

Addi

estratto esecutivo a:

Sentenza divenuta irrevocabile per :

IL CANCELLIERE

Addi,

fatta scheda

Addi,

redatta comunicazione elettro-
rale.

N° Camp. Penale.

3. **SUNDAY Ayo o Ajo** (detta *Tessy*), nata il 11.10.1977 in Nigeria e domiciliata in BARI alla Via Nicolai n° 195 – LATITANTE (dal 28/01/2008);
c o n t u m a c e;

DIFESA: Avv. Tiziana SANGIOVANNI da BARI;

4. **IHEANACHO Georgina** (detta *Anita*), nata il 16.01.1976 in Nigeria ed elettivamente domiciliata in BARI presso lo Studio dell'Avv. Cristian DI GIUSTO;
libera – presente;

DIFESA: Avv. Cristian DI GIUSTO da BARI;

5. **ONYEIKE Goodness** (detta *la dottoressa*), nata il 31.12.1973 in Nigeria e domiciliata a PADOVA in Via M. Buonarroti n° 68 presso Kennedy Ekeke John Roert (con obbligo di dimora);
c o n t u m a c e;

DIFESA: Avv. Marilena MARRAZZO da BARI;

6. **MOMODU Margret** (alias *MOMODU Margaret, detta Meggie*), nata il 06.07.1974 in Nigeria ed elettivamente domiciliata in BARI presso lo Studio dell'Avv. Pasquale MAZZILLI;
c o n t u m a c e;

DIFESA: Avv. Pasquale MAZZILLI da BARI;

7. **DE CHIRICO Vittoriano**, nato il 30.11.1939 ad ADELFA ed ivi residente in Via Bari n° 35 (domicilio *dich.to*);
libero – presente;

DIFESA: Avv. Leonardo Bruno CATELLA da BARI;

8. **MASTRANDREA Filippo**, nato il 09.11.1974 a Bitonto e residente a MINERVINO DI LECCE (LE) alla Via Montello n° 30 (domicilio *dich.to*);
libero – contumace;

DIFESA: Avv. Corrado SALVATORE da MURO LECCESE (LE);

PARTE CIVILE:

- Avv. Dario BELLUCCIO, con studio in BARI in Via Q. Sella n° 5, munito di procura speciale conferita dalla "ASSOCIAZIONE G.I.R.A.F.F.A. – ONLUS Gruppo indagine Resistenza alla Follia Femminile", in persona del legale rappresentante pro tempore – *presente*;

appellanti avverso la sentenza emessa in data 20/07/2012 dalla Corte di Assise di BARI, con la quale imputati dei reati p. e p. dagli artt.:

OGIEMWANYE e OMOIGUI:

- A) 416 comma 1, 5 e 6 C.P.;
- B) 601 comma 1 e 2 C.P., 12 comma 3 e 3 ter D.L. n° 286/98;
- C) 600 comma 1, 2 e 3 C.P., 12 comma 5 D.L. n° 286/98;

in Bari ed altre località del territorio nazionale ed in Nigeria, da epoca imprecisata dell'anno 2004 fino alla data dell'esecuzione del provvedimento cautelare;

OGIEMWANYE e OMOIGUI:

D) 3 n° 4, 5, 7, 8 e 4 n° 1 e 7 Legge n° 75/58;

E) 609 bis, 609 ter n° 4 e 609 septies C.P.;

F) 12 comma 3 ter D.L. n° 286/98;

in Bari, da epoca imprecisata dell'anno 2004 fino alla data dell'esecuzione del provvedimento cautelare;

OGIEMWANYE, OMOIGUI, SUNDAY, IHEANACHO e MOMODU:

G) 12 comma 5 ter D.L. n° 286/98;

in Bari, da epoca imprecisata dell'anno 2004 fino alla data dell'esecuzione del provvedimento cautelare;

DE CHIRICO e MASTRANDREA:

J) 3 n° 8 Legge n° 75/58;

in Bari, da epoca imprecisata dell'anno 2004 fino alla data dell'esecuzione del provvedimento cautelare;

dichiarava:

OGIEMWANYE Hacher Ekhör ed OMOIGUI Iroghama responsabili del reato di cui al capo A), escluse le aggravanti di cui ai commi 1 e 5, nonché dei reati di cui ai capi B) e C), in essi assorbiti i reati di cui ai capi F) e G), esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 n° 2 C.P., nonché responsabili del reato di cui al capo D), esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 n° 2 C.P., in esso assorbito il reato di cui al capo E) ed, unificati i reati nel vincolo della continuazione, **condanna ciascuno alla pena di anni 10 e mesi 4 di reclusione**, oltre al pagamento delle spese processuali.

Dichiarava **SUNDAY Ayo e Ajo, IHEANACHO Georgina, ONYEIKE Goodness e MOMODU Margret o Margaret** responsabili dei delitti di cui ai capi B) e C) della rubrica, in essi assorbiti i reati di cui ai capi F) e G), nonché del reato di cui al capo D), in esso assorbito il reato di cui al capo E) ed, unificati i delitti nel vincolo della continuazione, **condanna ciascuna alla pena di anni 9 e mesi 7 di reclusione**, oltre al pagamento delle spese processuali.

Dichiarava **DE CHIRICO Vittoriano e MASTRANDREA Filippo** responsabili del reato loro ascritto al capo J) e, per l'effetto, **condanna ciascuno alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione**, oltre al pagamento delle spese processuali.

Dichiarava **OGIEMWANYE Hacher Ekhör, OMOIGUI Iroghama, SUNDAY Ayo e Ajo, IHEANACHO Georgina, ONYEIKE Goodness e MOMODU Margret o Margaret** interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente durante l'espiazione della pena.

Condannava gli imputati – in solido – al risarcimento del danno in favore della costituita Parte Civile (**Associazione G.I.R.A.F.F.A. ONLUS – Gruppo Indagine Resistenza alla Follia Femminile**), liquidando la somma di € 15.000,00, condannava altresì i predetti alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta Parte Civile.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il **P.G.** chiede per gli imputati **OGIEMWANYE Hacher Ekhör, OMOIGUI Iroghama, SUNDAY Ayo o Ajo e MOMODU Margret** la conferma della sentenza di 1° grado; per **IHEANACHO Georgina ed ONYEIKE Goodness** la conferma della responsabilità con concessione di attenuanti generiche e riduzione della pena; per **MASTRANDREA Filippo** la conferma della sentenza di 1° grado ed, in subordine, l'estinzione per prescrizione; per **DE CHIRICO Vittoriano** l'assoluzione ex art. 530 comma 2° C.P.P. ed, in subordine, la prescrizione.

L'Avv. Dario **BELLUCCIO** – **difensore di fiducia della Parte Civile** – chiede la conferma della sentenza di 1° grado, come da conclusioni e nota specifica.

L'Avv. Salvatore **CORRADO** – **difensore di fiducia di MASTRANDREA Filippo** – si riporta ai motivi di Appello e ne chiede l'accoglimento; in subordine, l'estinzione per intervenuta prescrizione.

L'Avv. Vincenzo MICCOLIS – *difensore di fiducia di OGIEWWANYE Hacher Ekor* – chiede l'assoluzione ex art. 530 comma 2° C.P.P. e si riporta ai motivi di Appello.

L'Avv. Tiziana SANGIOVANNI – *difensore di ufficio di SUNDAY Ayo o Ajo* – si riporta ai motivi di Appello e ne chiede l'accoglimento.

L'Avv. Pasquale MAZZILLI – *difensore di fiducia di MOMODU Margret* – chiede l'assoluzione ex art. 530 comma 2 C.P.P. e si riporta ai motivi di Appello.

L'Avv. Luca ITALIANO – *difensore di fiducia di OMOIGUI Iroghama* – chiede l'assoluzione, perché il fatto non sussiste o non costituisce reato o quanto meno ex art. 530 comma 2 C.P.P., in subordine, l'esclusione dell'aggravante e minimo della pena.

L'Avv. Leonardo Bruno CATELLA – *difensore di fiducia di DE CHIRICO Vittoriano* – chiede l'assoluzione, perché il fatto non sussiste; in subordine, si associa alla richiesta del P.G.; in ulteriore subordine, si riporta ai motivi di Appello.

L'Avv. Cristian DI GIUSTO – *difensore di fiducia di IHEANACHO Georgina* – chiede l'assoluzione con formula piena; in subordine, la rinnovazione del dibattimento come richiesto nei motivi di Appello.

L'Avv. Marilena MARRAZZO – *difensore di fiducia di ONYEIKE Goodness* – chiede l'accoglimento dei motivi di Appello con assoluzione ex art. 530 comma 2 C.P.P.; in subordine, il minimo della pena.

FATTO E DIRITTO

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Bari, avendo notato una accresciuta presenza di prostitute nigeriane sul territorio barese, avviavano una attività di monitoraggio tesa ad individuare le ragazze dedite al meretricio, le loro abitazioni, i luoghi di esercizio della prostituzione ed i mezzi adoperati per raggiungere detti luoghi. In occasione di tale attività prendevano contatti con le associazioni "Giraffa" ed "Oasi" (associazioni vicine alla comunità nigeriana dimorante nella zona di Bari) ed in tal modo apprendevano del recente arrivo di una ragazza nigeriana che, prostituendosi sul lungomare di San Giorgio, voleva sottrarsi alla sua condizione e risultava aver presentato in Questura una richiesta di asilo politico.

Gli inquirenti eseguivano un controllo presso l'Ufficio Stranieri della Questura di Bari ed accertavano che - tra le richieste di asilo politico presentate per ultime - ve n'era una a nome di tale Omorogbe Florence. Temendo che la Omorogbe fosse destinata altrove una volta ottenuta l'attestazione di avvenuta presentazione della richiesta di asilo politico (detta attestazione, infatti, le avrebbe consentito di circolare liberamente sul territorio italiano fino alla definizione del relativo iter burocratico), gli inquirenti la contattavano sul luogo di esercizio della sua attività e la conducevano negli uffici della Squadra Mobile. Qui la Omorogbe denunciava la condizione di assoggettamento continuativo in cui era stata ridotta ad opera di terzi soggetti e - tra l'altro - indicava l'utenza cellulare (329-5819358) che era nella disponibilità della donna a nome Anita che la sfruttava. Le dichiarazioni in quella sede rese dalla Omorogbe lasciavano ipotizzare l'esistenza di una organizzazione dedita alla tratta di giovani donne nigeriane, le quali erano costrette a prostituirsi nell'interesse delle mamen che le avevano acquistate in Nigeria. L'utenza così indicata veniva sottoposta ad intercettazione e la relativa attività non consentiva di acquisire elementi utili

per le indagini.

L'accertamento svolto presso l'Ufficio Stranieri della Questura di Bari consentiva di appurare che la richiesta di asilo politico presentata dalla Omorogbe era patrocinata dall'avv. Graziano Montanaro. Attesa la gravità dei fatti, gli accertamenti venivano estesi ad altre ragazze nigeriane richiedenti asilo politico ed in tal modo si appurava che oltre centotrenta di esse erano assistite dal medesimo legale.

Spiegavano in dibattimento gli inquirenti che la richiesta di asilo politico (giustificata dalle richiedenti sempre con la stessa motivazione e, cioè, con la necessità di sottrarsi ai conflitti etnici in corso nel loro paese di origine) garantiva alla richiedente la possibilità di permanere sul territorio italiano, pur in mancanza di un formale permesso di soggiorno, fino a quando la procedura innestata dall'anzidetta richiesta non fosse stata definita con la delibera della competente commissione ministeriale. Infatti, una volta presentata la richiesta di asilo politico, veniva rilasciata una ricevuta attestante l'avvio della procedura e detta ricevuta consentiva alla richiedente di permanere legittimamente sul territorio italiano fino all'esaurimento dell'iter burocratico (definizione che richiedeva normalmente un paio di anni). Come accertato dagli inquirenti a seguito di ripetuti controlli, molte delle ragazze che avevano avanzato richiesta di asilo politico a mezzo dell'avv. Montanaro erano dedite all'esercizio della prostituzione durante il tempo occorrente per la definizione della procedura. L'esercizio dell'attività di prostituzione, quindi, proseguiva indisturbato fino a quando la competente commissione non deliberava il rigetto dell'istanza. In tal caso la donna, in occasione del primo controllo utile, veniva collocata presso un CTP per essere rimpatriata.

Atteso il rilevante numero di richieste di asilo politico presentate dall'avv. Montanaro nell'interesse di ragazze nigeriane, gli inquirenti sottoponeva ad attività di inter-

cettazione l'utenza telefonica dell'anzidetto legale ed in tal modo emergevano frequenti contatti tra quest'ultimo ed una donna nigeriana a nome Sandra. In particolare, intercettando l'utenza del legale, gli inquirenti venivano a conoscenza di diverse utenze in uso alla donna chiamata Sandra (infatti, la voce di colei che utilizzava le utenze così individuate era sempre la stessa) ed accertavano, altresì, che la suddetta Sandra si rivolgeva al legale perchè fossero presentate richieste di asilo politico nell'interesse di diverse ragazze nigeriane.

La donna a nome Sandra veniva identificata per l'imputata Omoigui Iroghama attraverso un'attività di pedinamento e - soprattutto - a seguito di un intervento operato dagli inquirenti presso la di lei abitazione sita al civico 183 di via Ravanas. Infatti, ascoltando le conversazioni intercettate, gli inquirenti apprendevano che ad una delle ragazze dimoranti nell'anzidetta abitazione (trattavasi di tale Peace) stava per essere praticato un aborto con una miscela di farmaci e di alcool. Pertanto, simulando una richiesta di intervento per rissa, gli inquirenti accedevano nell'indicata abitazione di via Ravanas, ivi rinvenendo ed identificando diverse ragazze (Ehimatiomwan Peace, John Beatrice detta Beauty, Uyle Osais detta Ebiwa, Itota Osamudiane Pat). Nell'occasione identificavano anche la Omoigui, la quale era ivi giunta poco dopo. L'ascolto delle conversazioni registrate consentiva di accertare che l'imputata Omoigui (alias Sandra) gestiva le ragazze (tutte dedite all'esercizio della prostituzione) rinvenute nell'abitazione di via Ravanas. Consentiva, altresì, di accertare che la Omoigui era il punto di riferimento delle altre maman che svolgevano la sua stessa attività. Era, infatti, alla Omoigui che le altre maman si rivolgevano al fine di sollecitare la consegna delle ragazze che avevano acquistato in Nigeria per destinarle all'attività di prostituzione.

Intercettando le utenze in uso all'imputata Omoigui (alias Sandra), gli inquirenti in-

individuavano le utenze adoperate dalle altre mamen. In particolare, individuavano l'utenza in uso a tale Meggie, la quale veniva identificata per l'imputata Momodu Margret a seguito di un controllo che, nell'ambito di una più vasta operazione denominata "Vie Libere", era stato operato presso l'abitazione sita al civico 217 di via Benedetto Croce. Infatti, nel controllare le abitazioni in cui risultavano dimorare ragazze nigeriane dedite alla prostituzione, gli inquirenti si erano portati presso l'indicata abitazione, ivi rinvenendo ed identificando diverse ragazze. Mentre era in corso il controllo, una delle ragazze si era nascosta in bagno ed aveva chiamato telefonicamente Meggie, contattandola su di una utenza che gli inquirenti avevano già individuato e sottoposto ad intercettazione. Subito dopo si era presentata in Questura (al fine di sostenere le ragazze ivi condotte) Momodu Margret e ciò aveva consentito di individuare in quest'ultima la mamen di nome Meggie di cui si era avuta notizia attraverso le conversazioni registrate.

Dagli accertamenti svolti era emerso che la Momodu era in contatto con Sandra (alla quale si rivolgeva per l'acquisto di ragazze da destinare all'esercizio della prostituzione) e con l'avv. Montanaro (al quale si rivolgeva per la presentazione della richiesta di asilo politico nell'interesse di diverse ragazze). Era, altresì, emerso che la Momodu gestiva in via Abbrescia un negozio per la vendita di prodotti africani e che in quel negozio, a partire da un certo periodo di tempo, aveva lavorato Ehimationwan Peace (e, cioè, una delle ragazze rinvenute nell'abitazione di via Ravanias e gestite da Sandra).

Oltre a sfruttare le proprie ragazze, la Momodu affittava i luoghi di prostituzione di cui era proprietaria, riscuotendo il relativo canone. Come spiegato in dibattimento dagli inquirenti, la proprietà del luogo di esercizio della prostituzione si acquistava sulla base di una sorta di usucapione e, cioè, per il fatto che si era occupato quel

posto prima degli altri. La proprietaria del luogo di prostituzione poteva gestirlo come meglio riteneva, prostituendosi in quel luogo ella stessa, ovvero dandolo in locazione ad una delle proprie ragazze o alle ragazze di altre maman (negli ultimi due casi riscuoteva un canone). Se sorgeva controversia in ordine alla proprietà del luogo di prostituzione (come avvenuto tra la stessa Momodu e tale Iheanacho Georgina), la sua risoluzione veniva affidata ad una sorta di gran giuri e, cioè, ad una commissione di anziani che in Nigeria decideva sulla base di criteri non predeterminati.

Con le stesse modalità veniva individuata l'utenza in uso ad una maman a nome Anita. Essa veniva identificata per l'imputata Iheanacho Georgina ed a tale identificazione si giungeva sulla base di vari elementi. Un primo riferimento ad una maman di nome Anita era stato fatto dalla denunciante Omorogbe Florence, la quale aveva anche indicato l'utenza cellulare in uso alla stessa (che, sottoposta ad intercettazione, non aveva tuttavia fornito elementi utili). Dalle conversazioni intercettate sull'utenza in uso alla Omoigui (alias Sandra) era emerso che la maman a nome Anita aveva la disponibilità anche di una diversa utenza (la n. 320-5337006, la quale era stata sottoposta ad intercettazione) e che la stessa, rimasta senza ragazze, si era rivolta con insistenza a Sandra per averne delle altre. Inoltre, utilizzando sempre l'utenza n. 320-5337006, tale Georgina aveva più volte chiamato l'avv. Montanaro. La Iheanacho, inoltre, era entrata in conflitto con Momodu Margret la quale, rivendicando la proprietà del luogo di prostituzione in cui agiva la citata Iheanacho (lo svincolo della SS. 100 in Rutigliano), l'aveva scacciata e l'aveva aggredita. La Iheanacho, quindi, aveva presentato un denuncia nei confronti della Momodu ed in quella denuncia aveva indicato - come utenza cellulare sulla quale era reperibile - proprio l'utenza n. 320-5337006. Dagli accertamenti svolti era emerso che il luogo in cui si era precedentemente prostituita Omorogbe Florence (e, cioè, colei che aveva de-

nunciato la maman a nome Anita) era quello stesso in cui aveva preso a prostituirsi l'imputata Iheanacho dopo che la citata Omorogbe era andata via. Si era, infine, accertato che colei che utilizzava l'utenza n. 320-5337006, qualificandosi di volta in volta come Georgina o come Anita a seconda degli interlocutori, aveva la stessa voce, da ciò deducendosi che l'imputata Iheanacho usava indifferentemente i nomi di Georgina e di Anita.

Altra maman individuata con le descritte modalità era l'imputata Onyeike Goodness. A parlare in particolare di quest'ultima era stata la parte offesa Iwoma Joy detta Fatima, la quale l'aveva denunciata come la propria maman. Quindi, a seguito della denuncia presentata da Iwoma Fatima, gli inquirenti si erano portati presso l'appartamento sito al civico 226 di via Melo al fine di ritirare gli effetti personali della denunciante, nell'occasione accertando che il relativo contratto di locazione era intestato a tale Mastrandrea Filippo e che - a differenza dalle altre abitazioni da essi visionate (piuttosto fatiscenti) - l'appartamento in questione era tenuto in buono stato. La Onyeike svolgeva attività di assistenza agli anziani e per tale ragione veniva soprannominata "*..la dottoressa..*".

Altra maman risultata in contatto con la Omoigui (alias Sandra) per l'acquisto di ragazze da destinare alla prostituzione era tale Tessy, dagli inquirenti identificata per l'imputata Sunday Ayo sulla base di diversi elementi.

Si era innanzitutto accertato che Tessy era solita telefonare da una enoteca situata in via Nicolai, nelle vicinanze della sua abitazione, e per tale ragione erano stati effettuati degli appostamenti nei pressi. La donna era stata, quindi, vista entrare nella predetta enoteca e poi rientrare nella sua abitazione dopo aver fatto una telefonata. L'attività di intercettazione in atto aveva consentito di individuare la telefonata fatta in quel frangente e, perciò, di giungere alla identificazione della donna

che aveva poco prima telefonato. Erano poi intervenute le individuazioni fotografiche operate dalle parti offese Orlando Vinda (deceduta perchè investita da un automezzo nel mentre cercava di sfuggire ad un controllo di polizia) ed Akaned Esther (successivamente rimpatriata), le quali avevano concordemente precisato che Tessy si chiamava in realtà Sunday Ayo e l'avevano indicato come la loro maman (erano state, infatti, sfruttate entrambe dalla Sunday e da quest'ultima perseguitate con minacce e violenze pur dopo aver pagato quanto dovuto per il loro riscatto). Le dichiarazioni rese da tale Lovina avevano, poi, confermato il ruolo di maman attribuito all'imputata Sunday. Quest'ultima, infine, era accorsa in ospedale al capezzale di una ragazza che - nel tentativo di sfuggire ad un controllo di polizia - era stata investita da un camion ed era poi deceduta. Nell'occasione la donna aveva dato le generalità proprie e quelle della persona ricoverata, affermando di chiamarsi Sunday Ayio e precisando che la persona ricoverata era sua sorella Sunday Iyobo. Gli atti anagrafici giunti dalla Nigeria avevano confermato che la deceduta Sunday Iyobo aveva effettivamente una sorella a nome Sunday Ayo.

Attraverso l'attività di intercettazione in atto sulle utenze della Omoigui veniva individuata l'utenza n. 320-0742661 in uso ad una maman di nome Enekmè. Come fatto presente in dibattimento dagli inquirenti, una delle persone escusse durante le indagini (la cui identità, però, non erano stati in grado di precisare) aveva riferito che Enekmè era la moglie di tale Imadim Frank e abitava in Sannicandro. Pertanto, sulla base delle indicazioni così acquisite, Enekmè era stata identificata per l'imputata Omorogie Juliet. Costei, come emergeva dalle conversazioni registrate, era in costante contatto con Sandra ed istigava quest'ultima ad essere più dura con le ragazze quando le stesse non portavano a casa abbastanza denaro.

Attraverso le utenze in uso alla Omoigui venivano individuate le utenze che erano

nella disponibilità del suo fidanzato a nome Monday. Quest'ultimo veniva identificato per l'imputato Ogiemwanye Hacher Ekhon in quanto, contattato dall'operatore di una società alla quale aveva fatto richiesta di fornitura di energia elettrica ed a domanda del medesimo se fosse Ogiemwanye Hacher Ekhon, aveva risposto affermativamente. L'imputato viveva nella zona di Vicenza e, quando veniva a Bari, alloggiava nell'abitazione di Sandra. Il predetto, inoltre, era presidente dell'associazione denominata "La Maddalena" che, stando allo statuto ed all'atto costitutivo, aveva lo scopo di fornire assistenza alle donne vittime di tratta. L'esame dei conti correnti intestati all'imputato ed alla indicata associazione aveva fornito conferma delle rimesse di denaro di cui si era avuta notizia attraverso le conversazioni intercorse tra l'Ogiemwanye e Sandra.

L'ascolto delle conversazioni intercettate evidenziava il coinvolgimento nella presente vicenda, con ruolo apicale, di una donna a nome Usonobun e di un uomo chiamato Epà (termine corrispondente al nostro "Don" e riservato a soggetti che incutono timore e rispetto). Pur se i suddetti soggetti non erano stati identificati, il ruolo da essi svolto emergeva con chiarezza dalle conversazioni in esame.

Epà, infatti, era al vertice dell'organizzazione e, ricevute le richieste di acquisto da parte delle varie maman, provvedeva a reclutare in Nigeria le ragazze da inviare in Italia per destinarle all'esercizio della prostituzione. Il suo braccio destro era Monday (e, cioè, l'imputato Ogiemwanye), il quale si occupava del trasporto in Italia delle ragazze così reclutate.

Usonobun, a sua volta, risiedeva a Torino e provvedeva a smistare sul territorio italiano le ragazze giunte dalla Nigeria. Pertanto, con riguardo al territorio barese, la Usonobun contattava Sandra (e, cioè, l'imputata Omoigui) perchè provvedesse a collocare le ragazze che erano state richieste dalle maman di quella zona.

Per l'acquisto di ciascuna ragazza la maman doveva versare all'organizzazione la somma di otto/dieci mila euro. Giunta in Italia, la ragazza veniva costretta a prostituirsi e doveva corrispondere alla sua maman la somma di quaranta/cinquanta mila euro per poter riscattare la propria libertà, nonché versare altre somme per il vitto e l'alloggio che le venivano forniti e per l'affitto del posto di prostituzione. Quando la ragazza era prossima ad estinguere il suo debito, la maman si preoccupava di acquistarne un'altra per non restare senza.

L'attività di indagine, infine, evidenziava la complicità di alcuni soggetti di nazionalità italiana. Uno di essi era l'imputato Mastrandrea Filippo il quale, amico di Onyeike Goodness, era risultato intestatario del contratto di locazione relativo all'appartamento di via Melo.

Dalle risultanze acquisite al processo emergeva anche la figura di Pugliese Giuseppe il quale, indicato come il convivente di Momodu Margret, era stato notato spesso nel negozio di quest'ultima. La Iheanacho inoltre, nella denuncia presentata contro la Momodu, aveva precisato che quest'ultima era a bordo di una autovettura Mercedes condotta da un uomo ed aveva anche indicato il numero di targa della suddetta autovettura. Il conducente di quest'ultima, sulla base delle indicazioni così fornite, era stato identificato dagli inquirenti per il Pugliese.

Vi era, infine, l'imputato De Chirico Vittoriano, comunemente indicato con l'appellativo "*Il ragioniere*". Costui era in contatto con la Omoigui, frequentava la di lei abitazione e - come emerso dalle conversazioni intercettate - aveva più volte accompagnato sul luogo di esercizio della prostituzione (oltre che presso il negozio dell'imputata Momodu) John Beatrice detta Beauty e Ehimationwan Peace (e, cioè, due delle ragazze gestite dalla Omoigui). Il De Chirico era stato identificato in occasione di un controllo operato presso il negozio della Momodu e nella circostanza aveva

sostenuto di non conoscere le suddette due ragazze, pur avendo una relazione sentimentale con la ragazza chiamata Beauty. Infine, come si ricavava dalla conversazioni registrate, al De Chirico si rivolgeva la Omoigui per qualsiasi problema di carattere amministrativo.

Nel corso della indagini la parte offesa Walter Linda consegnava agli inquirenti un DVD riprodotte una festa in costume tenutasi presso il dopolavoro ferroviario di Bari ed, attraverso lo stesso, venivano individuate molte mamam, alcune già note.

Pertanto, a seguito degli elementi acquisiti attraverso le dichiarazioni delle persone offese e l'ascolto delle conversazioni intercettate, gli imputati Ogiemwanye Hacher Ekhhor (detto Monday), Omoigui Iroghama (detta Sandra), Sunday Ayo (detta Tessy), Iheanacho Georgina (detta Anita), Onyeike Goodness (detta "la dottoressa"), Momodu Margret (detta Meggie) e Omorogie Juliet venivano chiamati a rispondere dei seguenti reati:

A) art. 416 co. 1, 5 e 6 c.p. per essersi tutti associati, insieme ad altre persone, rimaste allo stato non compiutamente identificate, tutte di origine africana (Epà, Usunobun, Enekmè, Mery, Edoghogo, Ongozee, Aduro, Tony, Emariabè), per commettere più delitti di tratta di esseri umani, riduzione e mantenimento in schiavitù, induzione e sfruttamento della prostituzione, introduzione clandestina ai fini dello sfruttamento della prostituzione, reati indicati nei capi seguenti ed aventi come parti lese le cittadine nigeriane Omorogbe Florence, Sunday Iyobo, Orlando Vinda, Akaned Esther, Ojebe Lovina, Lauretta, Josep Anna, Momodu Bose, Olowofela Iyabo detta Eva, Mery, Iwoma Fatima, John Beatrice, Ehimationwan Peace, Uyi Osa's, Monica n.m.i., Blessing alias Jessica n.m.i., ed altre non compiutamente generalizzate, come Mery; con l'aggravante del numero delle persone pari a dieci. Con l'aggravante per Ogiemwanye Hacher Hekhor detto Monday di avere diretto l'associazione. In

Bari ed altre località del territorio nazionale ed in Nigeria da epoca imprecisata dell'anno 2004 fino alla data dell'esecuzione del provvedimento cautelare;

B) *artt. 110, 112 n. 1, 601 co. 1° e 2° c.p., 12 co. 3° e 3°ter D. L.vo 286/98, perchè in concorso tra loro e con altre persone rimaste ignote, in numero dunque superiore a dieci, al fine di commettere il delitto di cui all'art. 600 c.p., talvolta acquistandole da terzi ed alcune già ridotte in schiavitù, inducevano con l'inganno le cittadine nigeriane Omorogbe Florence, Sunday Iyobo, Orlando Vinda, Akaned Esther, Ojebe Lovina, Lauretta, Josep Anna, Momodu Bose, Olowofela Iyabo detta Eva, Mery, Iwoma Fatima, John Beatrice, Ehimationwan Peace, Uyi Osa's, Monica n.m.i., Blessing alias Jessica n.m.i., Mery ed altre non compiutamente generalizzate, a fare ingresso nel territorio dello Stato Italiano, con la prospettiva di trovar loro una lecita occupazione e poi le costringevano (sottraendo loro i passaporti e con ulteriori violenze e minacce) a rimanere in Italia, in condizioni di sostanziale schiavitù, approfittando della loro situazione di necessità determinata da indigenza economica, perchè si prostituissero contro la loro volontà ed impossessandosi delle loro mercedi. In Bari ed altre località del territorio nazionale ed in Nigeria da epoca imprecisata dell'anno 2004 fino alla data dell'esecuzione del provvedimento cautelare;*

C) *artt. 110, 112 n. 1 (nonché 112 n. 2 per Ogiemwanye Hacher Hekhor detto Monday, quale capo ed organizzatore), 600 co. 1°, 2°, 3° c.p., 12 co. 5° D. L.vo 286/98, perchè in concorso tra loro e con altre persone non ancora identificate esercitavano sulle cittadine nigeriane di cui al capo A) poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, avendole acquistate da terzi direttamente nel Paese africano d'origine o da altri che ne avevano curato l'ingresso nel territorio dello Stato Italiano, riducendole e mantenendole in condizioni di soggezione continuativa, costringendole*

a prestazioni sessuali ed alla prostituzione, il tutto con violenze e minacce fisiche; in particolare costringendole a vivere in stato di segregazione, sottraendo loro ogni guadagno, sottoponendole a umiliazioni e violenze fisiche o minacce di male ingiusto anche verso i rispettivi familiari, sottraendo loro i passaporti e mantenendoli occultati al fine di impedire loro qualsiasi allontanamento e tantomeno la fuoriuscita dal territorio italiano. In Bari ed altre località del territorio nazionale ed in Nigeria da epoca imprecisata dell'anno 2004 fino alla data dell'esecuzione del provvedimento cautelare;

D) artt. 110, 112 n. 1 (nonché 112 n. 2 per Ogiemwanye Hacher Hekhor detto Monday, quale capo ed organizzatore), art. 3 n. 4, 5, 7, 8 e art. 4 n. 1 e 7 L. 20/02/58 n. 75, per avere, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in esecuzione del programma criminoso, descritto al capo A), reclutato al fine di fare esercitare la prostituzione o comunque di agevolarne la prostituzione delle cittadine extracomunitarie Omorogbe Florence, Sunday Iyobo, Orlando Vinda, Akaned Esther, Ojebe Lovina, Lauretta, Josep Anna, Momodu Bose, Olowofela Iyabo detta Eva, Mery, Iwoma Fatima, John Beatrice, Ehimationwan Peace, Uyi Osa's, Monica n.m.i., Blessing alias Jessica n.m.i., Mery ed altre non compiutamente generalizzate, inducendole a recarsi in territorio italiano, in luogo diverso da quello della loro abituale residenza, al fine ottenuto di esercitarvi la prostituzione, inducendole con violenza e minaccia, favorendo o sfruttando detta attività, percependo i guadagni provento dell'attività di meretricio e proteggendole dai malintenzionati. Con l'aggravante di aver commesso il fatto ai danni di più persone. In Bari da epoca imprecisata dell'anno 2004 fino alla data di esecuzione del provvedimento cautelare;

E) artt 81, 110, 609 bis, 609 ter n. 4, 609 septies c.p. perchè, con più azioni, in

esecuzione del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, sottoponendole, con violenza e minaccia, costringevano le cittadine nigeriane di cui al capo sub A) a compiere e subire atti sessuali dagli occasionali clienti (inconsapevoli della coartazione in forza della quale le stesse compivano e subivano detti atti) verso corrispettivo in denaro per ogni atto, che veniva interamente destinato agli indagati. In Bari da epoca imprecisata dell'anno 2004 fino alla data di esecuzione del provvedimento cautelare.

Gli imputati Ogiemwanye Hacher Hekhor (detto Monday) e Omoigui Iroghama (detta Sandra) venivano altresì chiamati a rispondere del seguente reato:

F) *art. 110 c.p., 12 co. 3° ter D.L.vo 286/98 per avere, in concorso tra loro, procurato l'ingresso illegale nel territorio italiano di donne nigeriane, precedentemente reclutate per essere destinate alla prostituzione ed allo sfruttamento sessuale. In Bari da epoca imprecisata dell'anno 2004 fino alla data di esecuzione del provvedimento cautelare.*

Gli imputati Ogiemwanye Hacher Ekhon (detto Monday), Omoigui Iroghama (detta Sandra), Sunday Ayo (detta Tessy), Iheanacho Georgina (detta Anita), Onyeike Goodness (detta "la dottoressa"), Momodu Margret (detta Meggie) e Omorogie Juliet venivano chiamati a rispondere del seguente ulteriore reato:

G) *art. 110 c.p., 12 co. 5° D.L.vo 286/98 per avere, in concorso tra loro e con altri in via di identificazione, favorito la permanenza sul territorio italiano di donne nigeriane, in violazione delle norme di cui al D. L.vo n. 286/98, al fine di trarne ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità. In Bari da epoca imprecisata dell'anno 2004 fino alla data di esecuzione del provvedimento cautelare.*

Gli imputati De Chirico Vittoriano, Mastrandrea Filippo e Pugliese Giuseppe, infi-

ne, venivano chiamati a rispondere del seguente reato:

J) art. 110 c.p., art. 3 n. 8 L. 75/58, per aver favorito le attività di cui al capo D), organizzando l'alloggio ed il trasporto sul luogo di svolgimento dell'attività di meretricio delle ragazze nigeriane di cui ai capi che precedono, e proteggendo le stesse dai malintenzionati. Con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di più persone. In Bari da epoca imprecisata dell'anno 2004 fino alla data di esecuzione del provvedimento cautelare.

In tal modo chiarita la genesi del processo, i primi giudici esaminavano gli elementi adottati dall'accusa a carico di ciascuno degli imputati, pervenendo alla conclusione che doveva ritenersi provato il coinvolgimento nella presente vicenda degli imputati Ogiemwanye Hacher Ekhon (detto Monday), Omoigui Iroghama (detta Sandra), Momodu Margret (detta Meggie), Iheanacho Georgina (detta Anita), Onyeike Goodness (detta "la dottoressa"), Sunday Ayio (detta Tessy), Mastrandrea Filippo, De Chirico Vittoriano, e non anche degli imputati Omorogie Juliet e Pugliese Giuseppe, i quali venivano di conseguenza mandati assolti dai reati loro rispettivamente ascritti per non aver commesso il fatto.

Ed invero, quanto all'imputata Omorogie Juliet, la stessa era stata identificata per la maman a nome Enekmè sulla base del rilievo che una delle persone escusse durante le indagini (la cui identità gli inquirenti non erano stati in grado di indicare con certezza) aveva affermato che la suddetta Enekmè era la moglie di tale Imadim Frank ed abitava a Sannicandro.

La identificazione così operata dagli inquirenti non appariva tuttavia sicura giacchè nessun atto dello stato civile attestava l'esistenza di un matrimonio o di un rapporto di convivenza tra la Omorogie e tale Imadim Frank. Non constavano, inoltre, attività di controllo e di identificazione della donna presso il domicilio di Imadim

Frank. Ne conseguiva che quanto emerso dalla conversazioni intercettate a carico di una maman a nome Enekmè non poteva essere attribuito in modo certo alla Omorogie e che quest'ultima doveva essere mandata assolta dai reati ascrittile per non aver commesso il fatto.

Quanto all'imputato Pugliese Giuseppe, la sua identificazione era avvenuta in base al rilievo che la Iheanacho, nella denuncia presentata contro la Momodu, aveva affermato che quest'ultima viaggiava a bordo di una autovettura Mercedes condotta da un uomo ed aveva, altresì, indicato il numero di targa della detta autovettura. La denuncia de qua, però, era stata acquisita ad altri fini (e non era, perciò, utilizzabile nel suo contenuto) e non era stata chiarito attraverso quali accertamenti gli inquirenti fossero giunti alla persona del Pugliese, né se quest'ultimo fosse effettivamente possessore di una autovettura Mercedes.

Pertanto, apparendo la identificazione operata dagli inquirenti priva di certezza, l'imputato Pugliese veniva mandato assolto dal reato ascrittogli sub J) per non aver commesso il fatto.

Ciò premesso, i primi giudici affermavano la colpevolezza degli imputati Ogiemwanye Hacher Ekhon (detto Monday), Omoigui Iroghama (detta Sandra), Momodu Margret (detta Meggie), Iheanacho Georgina (detta Anita), Onyeike Goodness (detta "la dottoressa") e Sunday Ayio (detta Tessy) in ordine ai reati di tratta e di riduzione in schiavitù di cui ai capi B) e C), in essi assorbiti i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui ai successivi capi F) e G) ed esclusa l'aggravante ex art. 112 n. 2 c.p. contestata al solo Ogiemwanye, nonché in ordine al reato di induzione e sfruttamento della prostituzione di cui al capo D), in esso assorbito il fatto di violenza sessuale di cui al successivo capo E) e sempre esclusa l'aggravante ex art. 112 n. 2 c.p.

Quanto al delitto di tratta sub B), evidenziavano i primi giudici che, fatta eccezione per Omorogbe Florence (la quale aveva ritrattato in dibattimento le dichiarazioni precedentemente rese) e di Ehimationwan Peace (la quale aveva fornito in dibattimento una versione dei fatti edulcorata), tutte le altre persone offese avevano concordemente dichiarato che si erano determinate a venire in Italia perchè alcuni conoscenti avevano loro prospettato in patria che in Italia avrebbero potuto svolgere un lavoro lecito (sarta, parrucchiere, cameriera, ecc.) ben remunerato e tale da consentire di mantenere sé stesse ed i familiari rimasti in Nigeria. Pertanto, la prospettiva di migliorare le condizioni di vita proprie e dei loro familiari le aveva allettate e le aveva indotte ad accettare una proposta che - tra l'altro - presentava il vantaggio di non doversi occupare degli aspetti burocratici connessi al rilascio dei documenti necessari per il viaggio ed appariva scevra da rischi. Alle stesse, infatti, era solo stato chiesto di rimborsare le spese di viaggio una volta che fossero arrivate a destinazione ed avessero iniziato a lavorare. Nessuna di esse aveva sospettato della sorte che le attendeva in Italia e ciò neppure di fronte alla esorbitante somma che era stata richiesta a titolo di rimborso delle spese di viaggio (quaranta/cinquanta mila euro) giacchè non avevano la minima idea del valore delle somme al cui pagamento si erano impegnate. L'affidamento nei confronti di coloro che si erano offerti di condurle in Italia era, quindi, stato totale al punto che una di esse (Josep Anna) si era sottoposta in patria al rito woodoo nella convinzione che esso l'avrebbe protetta una volta giunta in terra straniera. Era allora evidente che l'adesione all'offerta ricevuta dai connazionali era stata carpita con l'inganno (un inganno che, a sua volta, aveva trovato terreno fertile nelle condizioni di bisogno economico e di pericolo di vita in cui versavano le ragazze a causa delle guerre in corso nel loro paese).

Non vi erano elementi per ritenere che le ragazze fossero consapevoli (o solo so-

spettassero) di essere divenute oggetto di un accordo economico intercorso tra coloro che si erano offerti di condurle in Italia e coloro che le avevano acquistate, previo versamento di un prezzo alla controparte.

Parimenti, non vi erano elementi per ritenere che le ragazze avessero deciso di venire in Italia allo specifico scopo di prostituirsi ed avessero, perciò, pattuito il prezzo per il trasporto e l'introduzione nel paese straniero con coloro che dovevano organizzare il trasferimento. Esse, infatti, neppure conoscevano le donne alle quali sarebbero state affidate e che sarebbero diventate le loro mamen. Erano, quindi, evidenti la sussistenza di un inganno e l'approfittamento della fiducia riposta dalle ragazze in coloro che si erano offerti di condurle in Italia.

Della compravendita avente ad oggetto le persone offese (una compravendita intervenuta tra gli odierni imputati e coloro che, appartenenti all'organizzazione, reclutavano le donne nel paese africano) vi era ampia prova in atti. Parimenti, risultava dimostrato che l'acquisto delle ragazze era finalizzato al loro sfruttamento, essendo state le stesse costrette ad esercitare l'attività di prostituzione a vantaggio di coloro che le avevano comprate.

In particolare, risultava provato l'acquisto della parte offesa Omorogbe Florence da parte dell'imputata Iheanacho Georgina (detta Anita). Infatti, rimasta senza ragazze perchè la Omorogbe si era sottratta alla sua condizione, la Iheanacho si era rivolta alla Omoigui (Sandra) per acquistarne un'altra. In una delle conversazioni intercettate l'imputato Ogiemwanye (detto Monday e fidanzato della Omoigui) aveva informato quest'ultima di non aver detto ad Epà che a voler acquistare la ragazza era Anita e ciò perchè, ove avesse tanto saputo, il predetto Epà si sarebbe rifiutato di dare corso alla richiesta. La circostanza si spiegava con il fatto che la Iheanacho si era fatta sfuggire la Omorogbe (che le era stata in precedenza consegnata da

Epà per il tramite di Monday) e ciò aveva rischiato di mettere in pericolo l'organizzazione. Dall'insieme delle circostanze innanzi evidenziate si traeva, quindi, la certa conclusione che in precedenza la Iheanacho aveva acquistato la parte offesa Omorogbe Florence e che quest'ultima era riuscita a fuggire.

Quanto alle altre parti offese, le stesse avevano concordemente dichiarato che, all'atto del loro arrivo a destinazione (il porto, l'aeroporto o la stazione ferroviaria), avevano trovato ad accoglierle una persona. Poteva trattarsi delle stesse maman, ovvero di un soggetto che agiva per loro conto e che provvedeva a consegnare le ragazze alle prime. Appena avuta la disponibilità della ragazza, la maman provvedeva ad informarla del fatto che l'attività cui era destinata era quella della prostituzione e che avrebbe dovuto corrisponderle il ricavato di detta attività fino alla somma necessaria per riscattare la sua libertà. Era allora evidente che la presenza delle imputate al momento dell'arrivo delle ragazze non era casuale (non apparendo logico ipotizzare che le stesse avessero l'abitudine di trascorrere il loro tempo nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti o nei porti), ma si spiegava con il fatto che esse sapevano che le ragazze sarebbero ivi arrivate perchè avevano avuto previa comunicazione da coloro da cui le avevano acquistate.

L'istruttoria aveva, inoltre, dimostrato che, quando le ragazze erano prossime ad estinguere il loro debito, le maman provvedevano a rimpiazzarle con un nuovo acquisto destinato alla stessa finalità.

La condotta così accertata era, ad avviso dei primi giudici, riconducibile alla previsione di cui all'art. 601 c.p., il quale ultimo sanzionava condotte alternative. La tratta, infatti, poteva riguardare una persona già ridotta da altri in condizione di schiavitù ed in tal caso il fine dell'agire era in re ipsa (esercitare sulla persona offesa i poteri corrispondenti al diritto di proprietà, costringendola a prestazioni che ne comportavano

lo sfruttamento).

La tratta, peraltro, poteva riguardare anche una persona libera, la quale veniva indotta con l'inganno, ovvero costretta con violenza, minaccia, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, dazione o promessa di denaro e di altre utilità alla persona che aveva su di essa autorità, a fare ingresso, a soggiornare, ad uscire dal territorio dello Stato, ovvero a trasferirsi al suo interno. In tal caso il fine dell'agire era quello di realizzare il reato ex art. 600 c.p., riducendo la persona offesa in condizione di schiavitù e costringendola a prestazioni comportanti il suo sfruttamento.

Gli imputati innanzi indicati andavano ritenuti responsabili del reato di tratta in quanto avevano condotto le persone offese in Italia con l'inganno e talvolta approfittando dello stato di necessità in cui le stesse versavano. Parimenti provata era la finalità perseguita dagli imputati, ricavandosi dalle risultanze in atti che questi ultimi miravano a ridurre le persone offese in una condizione analoga alla schiavitù ed a sfruttarle attraverso l'attività di prostituzione.

Nel reato in esame dovevano ritenersi assorbiti i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione di cui ai successivi capi F) e G) della rubrica. Infatti, premesso che l'art. 12 del D. L.vo n. 286/98 conteneva una clausola di riserva ("*...salvo che il fatto costituisca più grave reato..*"), era evidente che nel caso di specie l'introduzione illegale delle persone offese nel territorio italiano era elemento integrativo della condotta di tratta prevista e sanzionata dall'art. 601 c.p.

Sussisteva l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p., avuto riguardo al numero delle persone che concorrevano nel reato con ciascuno degli imputati. La tratta, infatti, veniva posta in essere da una organizzazione che, operante in parte in Nigeria ed in parte in Italia, si avvaleva di una capillare rete di persone, ciascuna delle quali forni-

va il proprio consapevole contributo alla realizzazione dei fini dalla stessa perseguiti (chi individuava le ragazze da reclutare, chi procurava i documenti necessari per il viaggio, chi accompagnava le ragazze in Italia, ecc.).

Parimenti provato era, ad avviso dei primi giudici, il reato di riduzione in schiavitù di cui al capo C) della rubrica. Ed invero, come si ricavava dalle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni delle parti offese, gli imputati esercitavano su queste ultime poteri corrispondenti al diritto di proprietà in quanto le reputavano una cosa propria per averle acquistate dietro versamento di un prezzo. Pertanto, disponevano pienamente delle ragazze, riducendole in una condizione di assoggettamento continuativo e tale stato mantenendo con il ricorso ad ogni forma di coazione fisica o psichica, nonché avvantaggiandosi economicamente attraverso l'appropriazione dei proventi del meretricio che le stesse erano costrette ad esercitare.

In particolare, le persone offese avevano dichiarato che, appena giunte a destinazione, erano state private del documento utilizzato per il viaggio, venendo in tal modo loro preclusa la possibilità di uscire dal paese. Era stata subito presentata la richiesta di asilo politico e l'originale della ricevuta attestante l'avvio della procedura (la quale legittimava la richiedente a permanere sul territorio italiano fino alla definizione del relativo iter burocratico) era stato trattenuto dalle mamam (che così esercitavano un controllo sui movimenti delle persone offese), a queste ultime venendo consegnata solo una fotocopia da esibire in occasione dei controlli da parte delle forze dell'ordine.

Ciascuna ragazza, non appena affidata all'acquirente, aveva dovuto prendere atto del fatto che l'attività cui era destinata era il meretricio e che il relativo ricavato doveva essere interamente consegnato alla donna che l'aveva presa in custodia.

Le ragazze (le quali, tutte giovanissime, erano venute a trovarsi in un paese stra-

niero di cui non conoscevano la lingua e senza possibilità di contatti con persone diverse dalle loro maman) non potevano sottrarsi alla loro sorte e, nel caso di ribellione o rifiuto, venivano picchiate e gravemente minacciate non solo personalmente, ma anche con riferimento ai familiari rimasti in patria. Esse erano, quindi, costrette a prostituirsi e cercavano di lavorare alacremente al fine di estinguere il prima possibile il debito con le loro maman.

Non avevano libertà di movimento in quanto potevano uscire di casa solo per recarsi al "...lavoro." e venivano sottoposte a costante controllo da parte delle maman che, personalmente o telefonicamente, le contattavano per verificare il rispetto dell'orario iniziale e finale dell'attività di prostituzione.

Le maman vigilavano anche sull'uso dei profilattici perchè non avevano interesse ad eventuali gravidanze delle ragazze e, quando un tale evento si verificava, intervenivano per procurare l'aborto con l'uso di farmaci e di alcool, anche a rischio di mettere in pericolo la vita della ragazza (come avvenuto nel caso di Peace).

Non rilevava il fatto che alle ragazze era talvolta consentito di uscire di casa per recarsi presso il negozio gestito dall'imputata Momodu, ovvero per andare a fare la spesa, in quanto in questi casi il controllo non si riduceva. Tra le maman, infatti, vigeva una efficiente rete di comunicazione ed ognuna di esse vigilava anche sulle ragazze delle altre, comunicando prontamente alla maman interessata comportamenti delle ragazze non conformi ai doveri loro imposti.

La condotta così accertata, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, integrava senz'altro la fattispecie di cui all'art. 600 c.p.

Per le stesse ragioni già viste in precedenza, nel reato in esame venivano ritenuti assorbiti i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione di cui ai capi F) e G) e veniva ritenuta sussistente l'aggravante ex art. 112 n. 1 c.p. Veniva, invece, esclusa l'aggra-

vante ex art. 112 n. 2 c.p. contestata all'imputato Ogiemwanye in quanto a questi non poteva essere attribuita la qualifica di capo e di organizzatore dell'associazione contestata sub A).

Pacifica era, poi, la sussistenza del reato di induzione e sfruttamento della prostituzione di cui al capo D) della rubrica, ricavandosi dalle conversazioni registrate e dalle concordi dichiarazioni delle parti offese che queste ultime erano state costrette a prostituirsi e che i relativi proventi venivano incamerati dagli imputati.

Il reato in esame, come chiarito dalla giurisprudenza, concorreva con quello ex art. 600 c.p., essendo diversi i beni giuridici tutelati (la legge n. 75/58, infatti, tutelava la libertà di autodeterminazione della donna nel compimento di atti sessuali, mentre l'art. 600 c.p. tutelava più in generale la libertà personale di ogni soggetto).

I primi giudici assorbivano nel reato sub D) il fatto di violenza sessuale di cui al capo E), non condividendo l'isolato orientamento giurisprudenziale secondo cui il reato di violenza sessuale poteva concorrere con quello di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione allorquando la violenza e la minaccia venivano esercitate allo scopo di costringere una donna ad iniziare, contro la sua volontà, l'attività di prostituzione. Ciò non tanto per il fatto che gli occasionali clienti erano inconsapevoli della coartazione in forza della quale le ragazze si prostituivano, quanto per il fatto che la violenza e la minaccia non venivano poste in essere al fine di compiere, per interposta persona, atti lesivi della libertà sessuale di una persona non consenziente. Nell'agire degli imputati, infatti, le vittime venivano parificate ad una res priva di qualsivoglia libertà e, dunque, la finalità perseguita dagli imputati era solo quella dello sfruttamento della prostituzione altrui.

I primi giudici, per le ragioni già viste in precedenza, ritenevano sussistente l'aggravante ex art. 112 n. 1 c.p. ed escludevano quella prevista dall'art. 112 n. 2 c.p.

Quanto agli imputati Mastrandrea Filippo e De Chirico Vittoriano, i primi giudici ritenevano provata la responsabilità degli stessi in relazione al reato loro ascritto al capo J) della rubrica.

Il Mastrandrea, infatti, aveva preso in locazione l'appartamento di via Melo al fine di procurare un alloggio ad una delle ragazze gestite dall'imputata Onyeike, così fornendo un consapevole contributo affinché l'attività di sfruttamento della prostituzione posta in essere dalla suddetta Onyeike potesse avere attuazione.

A sua volta il De Chirico, come si ricavava dalle conversazioni intercettate, aveva più volte accompagnato sui luoghi di prostituzione le ragazze gestite dall'imputata Omoigui, dando così un contributo consapevole e concreto all'attività di sfruttamento della prostituzione posta in essere dalla stessa.

Quanto all'accusa ex art. 416 c.p., contestata al capo A) della rubrica, i primi giudici ritenevano provata in relazione ad essa la responsabilità dei soli imputati Ogiemwanye Hacher Ekhon e Omoigui Iroghama.

Le dichiarazioni rese dalle parti offese e dalla teste De Liso Angela (che, nella qualità di coordinatrice dell'associazione onlus "La Giraffa", aveva accolto molte delle suddette parti offese) avevano consentito di delineare in parte l'organigramma dell'associazione in esame e di accertare le modalità di funzionamento della stessa.

A capo dell'associazione vi era un uomo potente e ricco, il quale incuteva timore e rispetto e si occupava di reclutare le ragazze in patria, agendo personalmente o a mezzo di altri soggetti. Costui sceglieva ragazze che vivevano in zone di guerra o avevano una situazione economica estremamente grave e, cioè, persone bisognose o in condizioni di rischio che accoglievano favorevolmente la proposta di venire in Italia per svolgere un lavoro ben remunerato, avendo peraltro la garanzia di non doversi occupare dei problemi burocratici connessi al rilascio dei documenti e di non

doversi preoccupare per la mancata conoscenza della lingua giacchè avrebbero viaggiato con documenti forniti dall'organizzazione e sarebbero state accompagnate da soggetti appartenenti alla stessa. Per ottenere ciò dovevano solo rimborsare, una volta giunte a destinazione, le spese anticipate dall'uomo. Talvolta era stato loro prospettato il pagamento di cifre esose, di cui tuttavia non avevano alcuna contezza. Esse, pertanto, si impegnavano a corrispondere le cifre loro richieste, senza essere in grado di comprenderne l'effettivo valore.

Come convenuto, il potente uomo nigeriano provvedeva ad organizzare il viaggio, ad acquistare i biglietti ed a procurare i documenti per il viaggio, nonché il visto d'ingresso. A tal fine la ragazza doveva solo consegnare delle fotografie che venivano applicate su di un passaporto recante in genere delle false generalità. Detto documento, durante il viaggio, rimaneva nella disponibilità dell'accompagnatore, il quale lo tratteneva una volta superata la frontiera in quanto lo stesso documento veniva riutilizzato, previa sostituzione della foto, per l'ingresso di altre ragazze.

Il potente uomo nigeriano era stato indicato dall'imputata Omoigui come Epà. Aveva chiarito la suddetta imputata che il nome Epà non identificava una specifica persona, ma era un appellativo che veniva attribuito ad una persona potente e verso la quale si porta rispetto. Aveva, peraltro, ammesso di essersi talvolta rivolta con tale appellativo al fratello dell'imputato Ogiemwanye.

Quest'ultimo, a sua volta, aveva precisato che Epà era un uomo politico molto ricco ed influente, che egli aveva spesso accompagnato in Italia e che aveva talvolta incontrato in questo paese in compagnia di ragazze nigeriane. Il citato Epà procurava i visti di ingresso previo versamento di una somma di denaro.

Le conversazioni intercettate confermavano che il soggetto chiamato Epà aveva il compito di reclutare le ragazze che le varie mamam intendevano acquistare per de-



stinarle all'esercizio della prostituzione. Le ragazze trovate da Epà, infatti, diventavano oggetto di una vera e propria compravendita tra il medesimo e le maman richiedenti e per la conclusione della detta compravendita era necessario un corrispettivo che si aggirava intorno a seimila euro.

Una volta concluso l'accordo economico con il versamento del denaro da parte della maman acquirente, Epà affidava la ragazza ad uno o più accompagnatori, i quali la conducevano in Italia e si preoccupavano di trattenere i documenti con cui erano entrati nel paese.

Una volta giunte in Italia, le ragazze (le quali erano prive di documenti ed erano, quindi, illegali) venivano per lo più affidate ad una donna di nome Usonobun che risiedeva a Torino e che si occupava di smistarle sul territorio italiano. Detta donna metteva le ragazze al corrente del fatto che sarebbero state affidate ad una maman, la quale avrebbe avuto su di esse un assoluto potere di controllo. Le avvertiva che avrebbero dovuto prostituirsi, versando il ricavato del meretricio alla maman fino ad estinguere la somma stabilita per il riscatto della loro libertà, e che in caso di ribellione o fuga sarebbe stato fatto del male a loro ed ai familiari rimasti in patria, eventualmente attivandosi il sortilegio woodo. In altri casi la ragazza raggiungeva direttamente la propria maman, senza passare dal centro di smistamento innanzi indicato, ed in tal caso era la maman che provvedeva a rendere edotta la stessa della sua sorte e degli obblighi che era tenuta ad osservare.

L'organizzazione, quindi, si avvaleva di una fitta rete di persone, la cui esistenza doveva ritenersi certa. Dette persone, però, non erano state tutte identificate e, perciò, non vi era la prova che alla stessa persona fosse stato reiteratamente affidato lo stesso compito, sì da dedurne che essa avesse consapevolezza di fornire un contributo alla realizzazione degli scopi dell'organizzazione. In particolare, non si poteva

sorgere durante la convivenza tra le maman e le loro ragazze. Infatti, verificatosi un problema di convivenza tra la maman a nome Enekmè e la ragazza a nome Blessing (che l'imputato aveva in precedenza condotto a Bari, affidandola alla citata Enekmè), quest'ultima aveva telefonicamente richiesto l'intervento dell'Ogiemwanye per risolvere il problema così insorto.

Inoltre, come dal medesimo ammesso, l'imputato aveva talvolta provveduto a riscuotere da terzi denaro destinato ad Epà.

Nel corso dell'interrogatorio l'imputato aveva ammesso di avere costituito un'associazione denominata "*La Maddalena*" che, a suo dire, aveva il compito di acquistare beni di prima necessità da inviare in Africa. Stando invece allo statuto ed all'atto costitutivo, l'anzidetta associazione aveva la finalità di fornire assistenza alle donne vittime di tratta. Le indagini avevano dimostrato che l'associazione in discorso non aveva mai operato ed era, quindi, solo una copertura per giustificare la circolazione di somme di denaro sui conti della stessa.

Quanto alla Omoigui, costei era il punto di riferimento dell'Ogiemwanye per la risoluzione dei problemi che si verificavano sul territorio barese. In particolare, verificatosi un problema di convivenza tra la maman Enekmè e la ragazza a nome Blessing, l'Ogiemwanye si era rivolto proprio alla Omoigui, chiedendole di ospitare temporaneamente la ragazza.

La Omoigui, poi, era colei che, nel territorio barese, aveva il compito di raccogliere le richieste di acquisto avanzate dalle varie maman e di comunicarle a Monday perchè quest'ultimo le facesse giungere ad Epà. Infatti, quando le ragazze acquistate tardavano ad arrivare, era alla Omoigui che le maman si rivolgevano. Un tale compito non poteva giustificarsi con il rapporto privilegiato che la Omoigui aveva con Monday (di cui era fidanzata), ma rispondeva alla precisa scelta dell'organizzazione

di avere un referente su ciascun territorio.

La Omoigui, inoltre, era colei che aveva concordato con le altre maman le regole alle quali dovevano sottostare le ragazze ed aveva anche lo specifico compito di contattare l'avv. Montanaro perchè fossero presentate le richieste di asilo politico nell'interesse delle ragazze che man mano arrivavano.

Le condotte innanzi accertate integravano, peraltro, un ruolo di semplice partecipe e non già di capo ed organizzatore.

I primi giudici assolvevano, invece, dal reato associativo sub A) le coimputate Momodu Margret, Iheanacho Georgina, Onyeike Goodness e Sunday Ayo in quanto costoro avevano agito solo per perseguire un fine proprio e non per realizzare gli scopi dell'organizzazione, non constando alcun loro contributo consapevole in tal senso, né che le stesse fossero state a disposizione dell'associazione de qua. In particolare, ciascuna di esse era a conoscenza dell'esistenza dell'organizzazione in discorso e, previo pagamento di una somma di denaro, si avvaleva dei "...servizi.." che la stessa era in grado di fornire. Non risultava, però, che l'organizzazione potesse esigere dalle maman una qualche prestazione (ospitando, ad esempio, le ragazze che l'organizzazione aveva necessità di collocare sul territorio in attesa di una loro definitiva sistemazione). Le imputate suddette, quindi, venivano mandate assolte dal reato sub A) per non aver commesso il fatto.

In definitiva, con sentenza in data 20.7.2012 la Corte di Assise di Bari dichiarava gli imputati Ogiemwanye Hacher Ekhon e Omoigui Iroghama colpevoli del reato associativo sub A), escluse le contestate aggravanti; dei reati sub B) e C), in essi assorbiti quelli di cui ai capi F) e G) ed esclusa l'aggravante ex art. 112 n. 2 c.p.; del reato sub D), in esso assorbito quello di cui al capo E) ed esclusa l'aggravante ex art. 112 n. 2 c.p.; quindi, unificati i reati sotto quello più grave di tratta sub B), li con-

dannava alla pena di anni dieci e mesi quattro di reclusione ciascuno.

Dichiarava le imputate Sunday Ayo, Iheanacho Georgina, Onyeike Goodness e Momodu Margret colpevoli dei reati di cui ai capi B) e C), in essi assorbiti quelli di cui ai capi F) e G), nonché del reato sub D), in esso assorbito quello di cui al capo E); quindi, unificati i reati sotto quello più grave di tratta sub B), le condannava alla pena di anni nove e mesi sette di reclusione ciascuna.

Dichiarava gli imputati predetti perpetuamente interdetti dai pubblici uffici e legalmente interdetti durante la pena.

Dichiarava gli imputati De Chirico Vittoriano e Mastrandrea Filippo colpevoli del reato di cui al capo J) e li condannava alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ciascuno.

Condannava in solido tutti gli indicati imputati al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, quantificandoli in euro quindicimila.

Assolveva gli imputati Omorogie Juliet e Pugliese Giuseppe dai reati loro rispettivamente ascritti, nonché le imputate Sunday Ayo, Iheanacho Georgina, Onyeike Goodness e Momodu Margret dal reato associativo sub A) per non aver commesso il fatto.

Tutti gli imputati condannati in primo grado proponevano rituale appello, invocando in via principale l'assoluzione dai reati loro rispettivamente ascritti.

Deducevano al riguardo che a loro carico non potevano ritenersi acquisiti elementi di prova certi e che in particolare, come era dato evincere dalle dichiarazioni rese in dibattimento dai verbalizzanti, le condotte in contestazione erano state solo ipotizzate sulla base di quelle che erano risultate essere delle prassi abitualmente osservate in materia. In subordine, poi, formulavano doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentando l'omessa concessione delle attenuanti generiche ed invo-

cando una rideterminazione più favorevole della sanzione.

Alcuni degli appellanti avanzavano richiesta di rinnovazione del dibattimento, chiedendo disporsi perizia fonica tesa ad accertare la paternità delle voci figuranti nelle conversazioni intercettate e procedersi all'ascolto della parte offesa Walter Linda, le cui dichiarazioni predibattimentali erano state acquisite sul presupposto (ritenuto erroneo) che la stessa fosse irreperibile.

Dopo alcuni rinvii determinati dalla mancata notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato De Chirico Vittoriano e dalla dichiarazione di astensione operata dal consigliere a latere titolare, il dibattimento aveva inizio nell'udienza del 3.6.2014 ed in quella sede, accolta la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento formulata da alcuni degli appellanti, la Corte disponeva procedersi all'esame della teste Walter Linda la quale, esaminata con le garanzie di cui all'art. 197 bis c.p.p., si avvaleva della facoltà di non rispondere.

La richiesta del P.G. di acquisire i verbali delle s.i.t. rese dalla Walter nelle date del 3, 5 e 16 luglio 2007 veniva disattesa, risultando dall'esame degli anzidetti verbali che in tali occasioni non erano stati dati gli avvisi di cui al terzo comma dell'art. 64 c.p.p. Pertanto, con ordinanza in pari data veniva dichiarata la inutilizzabilità - ai sensi del comma 3 bis dell'art. 64 innanzi citato - delle dichiarazioni della Walter che in primo grado erano state acquisite sull'erroneo presupposto della sua irreperibilità.

Il dibattimento proseguiva nell'odierna udienza ed, all'esito della discussione orale, le parti illustravano e rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte.

----- 0 ----- § ----- 0 -----

Il reato di associazione per delinquere contestato al capo A)

Premesso che con gli atti di appello proposti nell'interesse degli imputati Ogiemwanye Hacher Ekhon (detto Monday) e Omoigui Iroghama (detta Sandra) è stata contestata (ancorchè in maniera piuttosto generica) l'esistenza dell'associazione per delinquere descritta al capo A) della rubrica, trattasi di verificare se le risultanze acquisite al processo consentano di ritenere sufficientemente provata l'esistenza dell'associazione suddetta e se risulti fondata l'affermazione di penale responsabilità che - in relazione all'imputazione in esame - è già intervenuta in primo grado a carico dei citati Ogiemwanye ed Omoigui.

Ad avviso della Corte, le conclusioni cui sono pervenuti i primi devono ritenersi fondate e meritano piena condivisione.

Ed invero, dalle concordanti narrazioni delle parti offese e dall'inequivoco contenuto di molte delle conversazioni intercettate emerge pacificamente l'esistenza di una complessa struttura organizzata, la quale si occupava di reclutare in Nigeria giovani ragazze da inviare successivamente in Italia perchè fossero ivi destinate, previa loro riduzione in una condizione di totale assoggettamento, all'esercizio della prostituzione nell'interesse delle varie maman che le avevano acquistate. Emerge, altresì, che le ragazze venivano indotte a trasferirsi in Italia con l'inganno e, cioè, prospettandosi falsamente alle stesse la possibilità di ivi trovare una lecita occupazione lavorativa (sarta, parrucchiera, cameriera, ecc.) che avrebbe loro consentito di mantenere sé stesse ed i familiari rimasti in patria.

In particolare, dalle anzidette fonti è emerso che a capo dell'organizzazione vi era un uomo potente, al quale gli interlocutori si rivolgevano in modo riverente chiamandolo "Epà". Come precisato dagli stessi imputati, il termine "Epà" non corrispondeva ad un nome specifico di persona, ma era un appellativo (corrispondente allo spa-

gnolesco "don") riservato ad un soggetto autorevole e, perciò, ad un soggetto che incuteva rispetto e timore. L'imputata Omoigui ha ammesso di essersi spesso rivolta con tale appellativo al fratello dell'Ogiemwanye. Quest'ultimo, a sua volta, ha specificato che Epà era un uomo politico molto ricco ed influente.

Il suddetto Epà, ricevute le richieste di acquisto da parte delle maman che dimoravano in Italia, provvedeva a selezionare (direttamente o attraverso i suoi collaboratori) le ragazze, ovviamente indirizzando le proprie attenzioni verso le ragazze che versavano in una condizione di indigenza economica o che vivevano in zone di guerra e, quindi, verso ragazze bisognose ed in situazione di pericolo che, per tale ragione, accoglievano favorevolmente la proposta di venire in Italia per ivi svolgere un lavoro ben remunerato. La proposta fatta alle singole ragazze appariva, tra l'altro, decisamente allettante in quanto sarebbe stata l'organizzazione ad occuparsi dei documenti necessari per il viaggio (di talchè le parti offese non avrebbero dovuto interessarsi degli intralci burocratici connessi al rilascio di tali documenti) e le stesse sarebbero state accompagnate in Italia da un appartenente alla detta organizzazione (di talchè non avrebbe rappresentato un problema la loro mancata conoscenza delle lingue). Le ragazze si obbligavano unicamente a rimborsare le spese anticipate dall'organizzazione una volta che, giunte in Italia, avessero iniziato a lavorare. Anche se era stato talvolta prospettato il pagamento di una somma ingente (quarantamila/cinquantamila euro), le persone offese non erano assolutamente in grado di rendersi conto dell'entità dell'obbligo così assunto (non conoscevano, infatti, il valore dell'euro) e, quindi, accettavano ugualmente di impegnarsi a corrispondere la somma loro richiesta.

Come convenuto, Epà provvedeva ad organizzare il viaggio, acquistando i biglietti aerei e procurando i passaporti ed il visto di ingresso in Italia. Venivano utilizzati

passaporti recanti generalmente false generalità e sui quali veniva apposta di volta in volta la fotografia della ragazza da introdurre nel territorio italiano. Detto passaporto, durante il viaggio, rimaneva nella disponibilità dell'accompagnatore il quale, portata a destinazione la ragazza di turno, lo tratteneva perchè esso potesse essere riutilizzato, previa sostituzione della fotografia, per l'ingresso di altre ragazze.

Si evince dalle conversazioni intercettate che le ragazze così procurate da Epà diventavano oggetto di una vera e propria compravendita tra lo stesso Epà e le mamen che a lui si rivolgevano per avere ragazze da sfruttare attraverso l'esercizio della prostituzione.

Conclusa la compravendita e riscosso dalla mamen il relativo prezzo (mediamente seimila euro), Epà affidava la ragazza ad uno o più accompagnatori, i quali provvedevano ad accompagnarla a destinazione e trattenevano il passaporto utilizzato per l'ingresso sul territorio italiano (ciò avveniva, come innanzi spiegato, al fine di riutilizzarlo, previa sostituzione della fotografia, per l'ingresso di altre ragazze).

Una volta giunte in Italia (ove venivano a trovarsi in una condizione di clandestinità perchè prive di documenti), le ragazze venivano per lo più condotte a Torino, ove risiedeva una donna a nome Usonobun che provvedeva a smistarle sul territorio italiano in ragione delle richieste pervenute dalle varie mamen. Costei provvedeva ad informare le ragazze che sarebbero state affidate ad una mamen, la quale avrebbe avuto su di esse un potere assoluto di controllo. Le avvertiva, inoltre, che avrebbero dovuto prostituirsi e versare i relativi guadagni alla loro mamen fino ad estinguere la somma (aggirantesi normalmente sui quarantamila/cinquantamila euro) predeterminata per il riscatto della loro libertà. Faceva, infine, loro presente che, in caso di ribellione o di fuga, sarebbe stato fatto del male a loro stesse ed ai familiari rimasti in patria e che sarebbe stato attivato il sortilegio woodo. Altre volte le ragazze veniva-

no direttamente consegnate alle maman acquirenti ed erano queste ultime che provvedevano ad informarle della sorte che le attendeva.

Una volta consegnate alle maman acquirenti, le ragazze venivano ridotte in una condizione di totale assoggettamento e costrette - mediante ricorso alla violenza ed alla minaccia - a prostituirsi, nonché a consegnare i relativi proventi alle suddette maman fino ad estinguere la somma costituente il prezzo per il loro riscatto.

Premesso che del descritto modo di agire si rinviene traccia nelle narrazioni di tutte le persone offese (le quali tutte ebbero a vivere l'identica esperienza), è di palmare evidenza che l'organizzazione in esame si avvaleva della collaborazione di una fitta rete di persone che, pienamente consapevoli dell'esistenza degli altri sodali e del contributo fornito dagli stessi, si occupavano dei vari segmenti dell'intera operazione (chi provvedeva a selezionare le ragazze, chi procurava i documenti, chi accompagnava le ragazze in Italia, ecc.).

Inoltre, come è dato ricavare dal sistematico ripetersi dell'attività diretta a procacciare le ragazze che le varie maman richiedevano a fini di sfruttamento, l'organizzazione de qua era dotata di stabilità e si proponeva la realizzazione di una indeterminata serie di operazioni di ingresso nel territorio italiano di ragazze da destinare all'esercizio della prostituzione.

Pertanto, essendosi in presenza di uno stabile accordo intervenuto tra numerose persone e finalizzato alla consumazione di una serie indeterminata di delitti di tratta, appare pienamente integrata la figura criminosa di cui all'art. 416 c.p.

Del tutto corretta appare essere l'affermazione di responsabilità che - in relazione al reato sub A) - è intervenuta a carico dell'imputato Ogiemwanye Hacher Ekhon, ricavandosi agevolmente dagli atti (ed, in particolare, dal contenuto delle conversazioni intercettate) che questi era uno dei referenti di Epà sul territorio italiano. L'O-

giemwanye, infatti, aveva un rapporto diretto con Epà e rappresentava il tramite tra quest'ultimo e le varie maman che - proprio attraverso il citato imputato - facevano pervenire le richieste di acquisto al capo dell'organizzazione. A sua volta Epà, a conferma dell'inserimento dell'Ogiemwanye nella struttura associativa in esame, metteva al corrente il predetto dei problemi che potevano sorgere nell'organizzare i viaggi delle ragazze e chiedeva il suo intervento per risolverli.

Significativa è la conversazione n. 874 intercettata alle ore 09.12 del 26.8.2005 (RIT 1386/05), nel corso della quale Epà comunicò all'Ogiemwanye che *"..Chiunque vuole il lavoro può richiedere adesso, perchè l'uomo mi vuole dare dieci passaporti. Non ho fatto niente, perchè i soldi non ci sono.."*.

Parimenti significativa è la conversazione n. 1881 registrata alle ore 12.48 del 3.9.05 (RIT 1386/05), nel corso della quale Epà comunicò all'Ogiemwanye che *"..ho avuto cinque visti.."*. L'imputato, palesemente lieto per la notizia ricevuta, commentò :*"..Cinque visti? Quell'uomo ti ha aiutato molto."* ed Epà, a sua volta, soggiunse :*"..Tutte hanno sei mesi di asilo politico.."*. L'Ogiemwanye apparve quasi incredulo (*"..Hanno tutte asilo politico?.."*) ed Epà, per rassicurarlo che aveva ben compreso, ribadì :*"..Hanno tutte asilo politico per sei mesi.."*.

Come è agevole scorgere, nel corso delle richiamate conversazioni Epà informò l'Ogiemwanye che vi erano in quel momento le condizioni per poter soddisfare eventuali richieste di acquisto di ragazze da parte delle maman e, quindi, invitò il suddetto imputato ad attivarsi (*"..Chiunque vuole il lavoro, può richiedere adesso.."*). E' di tutta evidenza che un rapporto così confidenziale e - soprattutto - l'espressa sollecitazione ad attivarsi in presenza della verificatasi situazione favorevole possono spiegarsi solo ipotizzando l'inserimento dell'Ogiemwanye nella struttura associativa.

Che l'imputato Ogiemwanye, dando seguito alle sollecitazioni provenienti dal

capo dell'organizzazione, provvedesse a raccogliere ed a trasmettere ad Epà le richieste di acquisto formulate dalla varie mamam è circostanza confermata dalla conversazione n. 247, intercettata alle ore 12.35 del 6.8.2004 (RIT 720/04) ed avente ad oggetto la vicenda della coimputata Iheanacho Georgina (detta Anita).

Quest'ultima si era fatta in precedenza sfuggire tale Omorogbe Florence (che aveva in precedenza acquistato dall'organizzazione in esame) e, rimasta senza ragazze, si era rivolta all'Ogiemwanye per acquistarne un'altra. Nel corso della indicata conversazione l'Ogiemwanye, dopo aver fatto presente alla fidanzata Omoigui Irohama (detta Sandra) che non avevano più debiti con Epà, aveva con la stessa così dialogato :".**Monday** : Ora siamo nelle mani di Georgina, la signora incinta.

Sandra : E' lì che Epà ti manderà a creatore. **Monday** : Ho detto ad Epà che Georgina, se dico a lui che è Anita, cioè quella a chi ha affidato Florence, non lo farà il lavoro. Hai capito? **Sandra** : Sì. **Monday** : Non l'ho ancora detto niente, ho solamente detto che una persona vuole lasciare i soldi il venti. **Sandra** : Sì. **Monday** : Ha detto che lui sarà qui il giorno venti e ho risposto che va bene. Dirò a Georgina domani di lasciare i soldi a mamma Courage così mamma Courage può preparare per lei il passaporto, hai capito? **Sandra** : Sì. **Monday** : Quello darà coraggio a Georgina che il lavoro è già iniziato. **Sandra** : Sì. **Monday** : Ma il trucco che ho usato per Epà è che l'ho detto che la ragazza ha molti soldi e vuole lasciare i soldi il giorno venti e la ragazza ha detto che lascerà 4 e ho detto a Epà di usare tutti i suoi sforzi per iniziare il lavoro. **Sandra** : Ok, non dare uno ad Epà. **Monday** : Come? **Sandra** : Non dare a lui uno. **Monday** : No. Lo voglio convincere prima. Lui ha detto se la ragazza può lasciare 6 ma devono portarli da mamma Courage domani oppure dopodomani così mamma Courage può organizzare il passaporto per la ragazza

così il proprietario penserà che il lavoro è già iniziato e Epà è ancora qui. Epà era d'accordo e ha detto che io devo essere sicuro che d'ora in poi che qualsiasi persona che non ha almeno al di sopra di 7 non farà nessun lavoro. Ha detto di non preoccupare. **Sandra** : Quindi una persona deve lasciare? **Monday** : E' quello che ho detto. **Sandra** : Ah Epà, è meglio che viene con il fucile per rapinare l'Italia. **Monday** : Epà è diventato uomo grande/ricco adesso..”.

La conversazione innanzi esaminata si spiega agevolmente ove si consideri che l'imputata Iheanacho Georgina (comunemente conosciuta come Anita), essendosi fatta scappare la ragazza (e, cioè, Omorogbe Florence) in precedenza acquistata attraverso l'organizzazione de qua, era considerata inaffidabile dalla suddetta organizzazione, essendo evidente che la fuga della citata Omorogbe aveva rischiato di mettere in pericolo l'operatività della stessa. Pertanto, al fine di superare la ritrosia di Epà (che non avrebbe certamente dato seguito alla richiesta di acquisto ove avesse saputo che a voler comprare la ragazza era Anita), l'Ogiemwanye aveva volutamente taciuto il nome di Anita, facendo credere ad Epà che a voler acquistare la ragazza era una persona diversa. Ciò che, comunque, interessa rilevare è che, attraverso la conversazione in esame, si ha dimostrazione del ruolo svolto dall'Ogiemwanye il quale, in stretto collegamento con il capo dell'associazione, raccoglieva le richieste di acquisto provenienti dalle maman e le faceva pervenire al vertice dell'organizzazione perchè fosse dato seguito alle stesse.

Dell'attività così svolta dall'Ogiemwanye si ha conferma da altre conversazioni ed, in particolare, dalla conversazione n. 3359 intercettata alle ore 20.02 del 29.7.2005 (RIT 1128/05), nel corso della quale il predetto imputato e tale Nicolas avevano parlato di una ragazza che doveva essere trasferita dalla Nigeria in Italia e - successivamente - da quest'ultimo luogo in Spagna. L'interlocutore aveva fatto presente che

non gli interessava la somma da corrispondere purchè la ragazza arrivasse a destinazione e l'Ogiemwanye, a sua volta, lo aveva assicurato circa il buon esito dell'operazione fino all'ingresso in territorio italiano, aggiungendo che avrebbe dovuto essere il suo interlocutore ad organizzarsi per il successivo trasferimento in Spagna.

Come già evidenziato, era l'imputato Ogiemwanye che provvedeva a risolvere i problemi che potevano sorgere nell'organizzazione dei viaggi verso l'Italia e che Epà gli segnalava, provvedendo in particolare all'acquisto dei biglietti ferroviari per gli spostamenti sul territorio italiano.

Significativa in tal senso è, ad esempio, la conversazione intercettata alle ore 14.15 del 10.8.2005, nel corso della quale Epà ebbe a comunicare all'Ogiemwanye che *"..Guarda che quelle persone partiranno. Domani. Vogliono comprare il biglietto dei treni, sai quale possono comprare?.."*, di poi chiedendo *"..Una volta arrivati a Parigi dove andranno?.."*. L'Ogiemwanye, dopo avere chiesto *"..Loro verranno oggi, è domani che devono prendere l'aereo?.."* ed avere ricevuto conferma, consigliò di comprare un biglietto per Vicenza (*"..Falle comprare il biglietto per Vicenza.."*). Quindi, ad ulteriore domanda di Epà (*"..Ok, quale biglietto devono comprare, quello di giorno o quello notte?.."*), l'Ogiemwanye chiese di avvertirlo non appena partivano, soggiungendo che *"..Possono venire a Vicenza direttamente. Anche perchè Verona è molto vicina. A Vicenza. Appena partono chiamami che avviso Luis. Va bene, io ti chiamerò più tardi.."*.

Alcune di queste circostanze sono state riconosciute dallo stesso imputato, il quale ha ammesso di avere in più occasioni accompagnato in Italia Epà e di averlo in altre occasioni incontrato alla stazione ferroviaria di Milano (ove Epà giungeva in compagnia di alcune ragazze nigeriane), in dette occasioni provvedendo all'acquisto dei biglietti ferroviari necessari per gli spostamenti sul territorio italiano.

E' parimenti certo che era l'Ogiemwanye (al quale le maman si rivolgevano per l'acquisto di ragazze) a tacitare le proteste delle stesse allorquando le ragazze acquistate tardavano ad arrivare. Significativa in tal senso è la conversazione n. 1726 intercettata alle ore 18.25 dell'1.9.05 (RIT 1386/05), nel corso della quale una donna si era lamentata perchè Epà non eseguiva il lavoro richiesto e l'Ogiemwanye l'aveva rassicurata.

Infine, premesso che l'Ogiemwanye aveva costituito l'associazione denominata "La Maddalena" (la quale prevedeva, tra le sue finalità statutarie, quella di aiutare le donne vittime di tratta), le indagini svolte hanno dimostrato che l'anzidetta associazione era solo una copertura finalizzata a giustificare la movimentazione di somme di denaro sui suoi conti. A giudicare dalla conversazione n. 2119 intercettata alle ore 13.30 del 20.7.2005 (RIT 1128/05), doveva anche trattarsi di somme cospicue. Nell'occasione infatti, parlando con un dipendente della "Qui che Banca", l'imputato aveva segnalato allo stesso :*"..Eh, senti, io aspetto un bonifico dall'estero.."*, di poi aggiungendo :*"..Questo è bonifico più, più, più grande.."*. Quindi, a richiesta di specificazioni da parte del dipendente bancario (*"..Quanti soldi?.."*), l'Ogiemwanye aveva risposto *"..mhm... centomila e qualcosa.."*, di poi confermando l'importo così indicato anche a seguito di richiesta dell'interlocutore (*"..Centomila euro?.."*).

Va da ultimo evidenziato che lo stesso imputato ha confermato di avere in più occasioni riscosso del denaro per conto di Epà, seppure assumendo di sconoscerne la causale.

Lo stretto rapporto instauratosi con il capo dell'organizzazione Epà e l'attiva cooperazione nelle operazioni finalizzate a far giungere in Italia ragazze nigeriane da destinare all'esercizio della prostituzione (era, infatti, attraverso l'Ogiemwanye che le maman facevano pervenire all'organizzazione le richieste di acquisto delle ragaz-

ze) possono spiegarsi solo ipotizzando l'appartenenza dell'imputato alla suddetta organizzazione e, quindi, il suo stabile inserimento nella struttura associativa in esame.

Ne consegue che deve ritenersi fondata l'affermazione di penale responsabilità intervenuta a carico dell'Ogiemwanye in relazione al capo A) della rubrica.

Parimenti fondata è l'affermazione di responsabilità che - in relazione al reato in esame - è intervenuta a carico dell'imputata Omoigui Iroghama, evincendosi dagli atti che quest'ultima rappresentava il punto di riferimento dell'Ogiemwanye (il cui rapporto di stretta collaborazione con Epà si è già evidenziato) per la zona del barese. Era, infatti, la Omoigui che aveva il compito di raccogliere le richieste di acquisto formulate dalle maman dimoranti nella zona barese e di comunicarle all'Ogiemwanye perchè le facesse pervenire ad Epà, tanto venendo dimostrato dal fatto che era principalmente alla citata Omoigui che le maman rivolgevano le loro proteste quando le ragazze da esse acquistate tardavano ad arrivare. Trattasi di un ruolo che, lungi dal trovare semplicistica spiegazione nel rapporto sentimentale che la Omoigui aveva con l'Ogiemwanye, si spiega invece con la precisa scelta dell'organizzazione di avere dei referenti per le singole zone.

Sintomatica del ruolo di referente svolto dalla Omoigui è la conversazione n. 247 intercettata alle ore 12.35 del 6.8.2004 (RIT 720/04) ed intercorsa con l'Ogiemwanye. Premesso che questi aveva nell'occasione confidato alla Omoigui di avere tenuto nascosto ad Epà che era Anita (nome con cui era conosciuta l'imputata l'heanacho) colei che voleva acquistare una nuova ragazza (e ciò perchè la stessa era ritenuta inaffidabile, essendosi in precedenza fatta scappare la Omorogbe ed avendo così messo a repentaglio l'operatività dell'organizzazione), è di tutta evidenza che l'Ogiemwanye non avrebbe ciò rivelato alla citata Omoigui ove quest'ultima fosse stata

estranea alla compagine associativa.

Ancora più sintomatico appare quell'altro passo della stessa conversazione in cui si registra il seguente dialogo :”..**Monday** : ..Se Epà arriva oggi, e lo informo che sto venendo a Bari e se vuole venire con me, lo porterò con me. **Sandra** : Portalo con te e andate a casa di Enekpe così gli dice perchè non ha ancora fatto il lavoro per lei. **Monday** : Hai paura di Enekpe? **Sandra** : Amore, non per paura. Voglio fiducia, capisci? Voglio fiducia in qualsiasi cosa. Non è per paura. **Monday** : Mica è detto che non vuole fare il lavoro. Che razza di fiducia intendi? **Sandra** : E' fiducia e il tempo è passato..”.

Si ricava chiaramente dalla illustrata conversazione che la Omoigui, avendo appreso dall'Ogiemwanye che Epà sarebbe forse giunto in giornata, lo aveva sollecitato a condurre a Bari il suddetto Epà ed a portarlo a casa di tale Enekpe affinché fosse il medesimo Epà a spiegare a quest'ultima le ragioni per le quali non aveva ancora eseguito il “..lavoro..” che gli era stato richiesto. Da tanto deve necessariamente dedursi che la maman a nome Enekpe, avendo in precedenza indirizzato alla Omoigui una richiesta di acquisto di ragazze ed avendo constatato un ritardo nella consegna delle stesse, aveva protestato (verosimilmente in maniera piuttosto energica, non spiegandosi diversamente perchè l'Ogiemwanye avesse chiesto alla Omoigui se aveva paura di Enekpe) con la predetta Omoigui. Risulta in tal modo confermato il ruolo di collettore delle richieste di acquisto svolto dalla Omoigui (richieste che la stessa faceva poi pervenire ad Epà attraverso l'Ogiemwanye), in tal senso deponendo anche la doglianza della donna per la rilevata mancanza di “..fiducia..” (da intendersi nel senso di mancanza di tempestività nel soddisfacimento delle richieste di acquisto pervenute dalle maman).

Una ulteriore conferma del descritto ruolo è ricavabile anche dalla conversazione

n. 2868 intercettata alle ore 16.57 del 10.9.2004. Nell'occasione la Omoigui, parlando direttamente con Epà, gli si era così rivolta :*"..Epà, per quello che riguarda quell'amica mia, lei mi sta tormentando.."*. Pur avendo Epà fornito rassicurazioni (*"..Fammi arrivare prima a casa. Lo farò. L'avevo già fatto. Quando arrivo a casa sarà la prima cosa che farò.."*), la Omoigui aveva insistito (*"..Mi sta tormentando troppo.."*) ed Epà aveva così concluso :*"..Non ti preoccupare., la prima cosa che farò il lunedì è quella tua.."*.

Appare evidente l'insistenza con cui la Omoigui aveva chiesto ad Epà di dare rapida esecuzione al *"..lavoro.."* che stava a cuore ad una sua amica e ciò trova agevole spiegazione nel fatto che era proprio la suddetta Omoigui a raccogliere in zona le richieste di acquisto provenienti dalle varie mamen le quali, nel caso di ritardo nella consegna delle ragazze acquistate, a lei rivolgevano le loro proteste.

Oltre che collettore delle richieste di acquisto avanzate dalle varie mamen, la Omoigui - in perfetta sintonia con l'Ogiemwanye - interveniva per risolvere i problemi che insorgevano sul territorio barese.

Tanto si è verificato, ad esempio, nel caso della ragazza di nome Blessing che l'Ogiemwanye aveva condotto a Bari ed affidato a tale Enekmè. Sorto un problema di convivenza con la ragazza, Enekmè aveva sollecitato l'intervento dell'Ogiemwanye per la risoluzione di detto problema ed il citato Ogiemwanye, non potendo recarsi a Bari, si era rivolto alla Omoigui che, mostratasi subito disponibile, aveva accettato la richiesta di ospitare temporaneamente la ragazza.

Si evince dagli atti che la Omoigui aveva anche la funzione di contattare un legale del luogo ai fini della presentazione delle richieste di asilo politico nell'interesse delle ragazze che man mano giungevano in Italia. Come spiegato in dibattimento dai verbalizzanti, la presentazione della richiesta di asilo politico (giustificata sempre con il

riferimento strumentale ai conflitti etnici esistenti nella patria di origine) aveva un ruolo fondamentale nella strategia perseguita dalle maman e ciò perchè la documentazione rilasciata a seguito della presentazione della stessa legittimava la richiedente a circolare sul territorio italiano fino alla definizione del relativo iter burocratico e dunque, rimuovendo la condizione di clandestinità delle ragazze, impediva la loro espulsione nel caso di controllo delle forze dell'ordine.

Si ricava chiaramente dagli atti che la Omoigui si occupava degli aspetti connessi alla presentazione della richiesta di asilo politico non soltanto nell'interesse delle ragazze da lei gestite (ciò che sarebbe stato normale), ma anche nell'interesse delle ragazze gestite dalle altre maman (sintomatica in tal senso è la conversazione intercorsa con tale Mercy ed intercettata alle ore 15.48 del 2.9.2004) e tanto sta a dimostrare che nel territorio barese l'imputata rappresentava un punto di riferimento per le altre maman anche per le questioni relative alla richiesta di asilo politico.

La Omoigui, infine, era colei che aveva concordato con le altre maman le regole alle quali le ragazze dovevano rigorosamente attenersi (v. conversazione n. 602 del RIT 720/04, intercettata alle ore 17.37 dell'11.8.2004 ed intercorsa con una donna non identificata).

L'acclarato ruolo di collettore delle richieste di acquisto avanzate dalla varie maman e di punto di riferimento dell'Ogiemwanye (stretto collaboratore, a sua volta, del capo dell'organizzazione Epà) per la risoluzione dei problemi che potevano sorgere sul territorio barese è elemento che depone per l'appartenenza della Omoigui all'associazione in esame in veste di mero partecipe e che giustifica l'affermazione di responsabilità intervenuta a suo carico in primo grado.

Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, deve confermarsi l'affermazione di responsabilità che - in relazione al capo A) - è intervenuta in primo gra-

do a carico degli imputati Ogiemwanye Hacher Hekhor ed Omoigui Iroghama, rigettandosi gli appelli dagli stessi proposti sul punto.

Il delitto di tratta di persone contestato al capo B) della rubrica (in esso già assorbiti i fatti di cui ai capi F e G)

L'art. 601 c.p. contempla e sanziona condotte alternative, recitando testualmente: *"..Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito.."*

Come è agevole intendere, la condotta di tratta può innanzitutto vedere quale soggetto passivo una persona già schiavizzata ed in tal caso il fine dell'agire è in re ipsa (esercitare su tale persona i poteri corrispondenti al diritto di proprietà, costringendola a prestazioni che ne comportano lo sfruttamento).

Può anche riguardare una persona ancora libera, la quale viene indotta con l'inganno, ovvero costretta mediante violenza, minaccia, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di necessità, promessa o dazione di denaro o di altre utilità a chi ha su di essa autorità, a fare ingresso nel territorio dello Stato, a soggiornarvi, ad uscire da esso o a trasferirsi al suo interno. In tale ipotesi il fine perseguito dall'agente è quello di commettere i delitti previsti dal primo comma dell'art. 600 c.p. (e, perciò, quello di asservire il soggetto passivo a fini di sfruttamento).

La giurisprudenza, con riferimento ad una situazione simile a quella emersa nel presente processo, ha specificato che *"..Ai fini della configurabilità del delitto di tratta di persona (art. 601 c.p.), non è richiesto che il soggetto passivo si trovi già in schiavitù o condizione analoga, con la conseguenza che il delitto in questione si ravvisa anche se una persona libera sia condotta con inganno in Italia, al fine di porla nel nostro territorio in condizione analoga alla schiavitù; il reato di tratta può essere, infatti, commesso anche con induzione mediante inganno in alternativa alla costrizione con violenza o minaccia (in applicazione del principio di cui in massima la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità, in ordine al delitto di cui all'art. 601 c.p., nei confronti degli imputati, i quali avevano pubblicato su stampa in Polonia ed altri paesi dell'Est nonché via internet annunci ingannevoli di lavoro ben remunerato in Italia assicurando trasferimento, alloggio e vitto nel luogo di destinazione dove singole cellule smistavano i lavoratori nei campi e li riducevano in schiavitù).."* (cfr. Cass., Sez. V, 24.9.2010, n. 40045).

Quanto all'elemento psicologico richiesto con riguardo alla seconda delle ipotesi previste dall'art. 601 c.p., si è chiarito che *"..Ai fini della consumazione del reato di tratta di persone, con riguardo alla seconda delle ipotesi previste dall'art. 601, comma primo, cod. pen., non è necessario che venga consumato anche il reato di riduzione in schiavitù, quale previsto dalla richiamata norma, atteso che con tale richiamo si è inteso soltanto, da parte del legislatore, stabilire la necessità del dolo specifico da cui la condotta dell'agente dev'essere accompagnata, nulla rilevando, quindi, che la finalità da lui perseguita non si realizzi, **ovvero si realizzi ad opera di soggetto diverso, non necessariamente concorrente con il primo..**"* (cfr. Cass., Sez. V, 8.5.2008, n. 13368).

Infine, quanto alla situazione di necessità, si è ulteriormente specificato che *"..La situazione di necessità, il cui approfittamento costituisce condotta integrante il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, deve essere intesa come qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale atta a condizionare la volontà della vittima (art. 644, comma 5 n. 3, c.p.) e non va confusa con lo << stato di necessità >> di cui all'art. 54 c.p.."* (cfr. Cass., Sez. III, 6.5.2010, n. 21630).

In tal modo individuata e precisata la nozione di *"..tratta.."*, ritiene la Corte che - come già affermato dai primi giudici - sia nella specie ravvisabile la seconda delle ipotesi previste dall'art. 601 c.p., ricavandosi inequivocabilmente dagli atti che le parti offese si determinarono a giungere in Italia a seguito di inganno e di approfittamento della loro situazione di bisogno.

Ed invero, fatta eccezione per Omorogbe Florence ed Ehimatiomwan Peace (le quali hanno ritrattato in dibattimento - con modalità palesemente inattendibili per quello che si dirà successivamente - le dichiarazioni rese in precedenza) e ribadita la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Walter Linda, tutte le altre parti offese, dopo aver descritto la situazione di indigenza e di pericolo in cui vivevano, hanno concordemente riferito di essersi determinate a venire in Italia perchè in patria alcuni conoscenti avevano loro prospettato la possibilità di qui trovare una occupazione lavorativa lecita e ben remunerata (parrucchiera, sarta, cameriera, ecc.) che avrebbe consentito di mantenere sé stesse ed i familiari rimasti in Nigeria. Pertanto, la prospettiva di migliorare la loro condizione personale e familiare le aveva allettate e le aveva indotte ad accettare la proposta così ricevuta, la quale - tra l'altro - era apparsa conveniente e scevra da rischi. Le ragazze, infatti, non avrebbero dovuto preoccuparsi per gli aspetti burocratici connessi al rilascio dei documenti e dei visti di ingresso in quanto a tutto ciò avrebbero pensato coloro che avevano ad esse avan-

zato la proposta. Le ragazze si impegnavano solo a rimborsare - una volta che fossero giunte in Italia ed avessero iniziato a lavorare - le spese di viaggio anticipate da colui che aveva avanzato la proposta.

E' certo che le parti offese non avevano in alcun modo sospettato della sorte che le attendeva in Italia e tanto neppure di fronte alla richiesta di ingenti somme di denaro a titolo di rimborso delle spese di viaggio (quarantamila/cinquantamila euro) perchè esse non erano assolutamente in grado di rendersi conto dell'entità dell'impegno così assunto. E' parimenti certo che le ragazze ignoravano di essere divenute oggetto di una vera e propria compravendita intercorsa tra i connazionali che le avevano contattate in patria e le mamen acquirenti dimoranti in Italia.

Da quanto innanzi deve trarsi l'obbligata conclusione che l'affidamento nei confronti di coloro che si erano offerti di condurle in Italia era stato totale e che, pertanto, l'adesione alla proposta così ricevuta era stata carpita con l'inganno, detta adesione essendo stata determinata dalla falsa promessa di un onesto lavoro ben remunerato e dalla prospettiva di sottrarsi alla condizione di bisogno e di pericolo in cui le ragazze versavano. E' appena il caso di evidenziare che proprio nelle descritte condizioni di bisogno e di pericolo la falsa ed ingannevole prospettazione operata dagli autori della proposta aveva avuto modo di trovare fertile terreno.

Non sono emersi elementi per ritenere che le parti offeso avessero deciso di venire in Italia allo scopo di ivi esercitare la prostituzione ed avessero, perciò, pattuito il prezzo del trasferimento con coloro che dovevano organizzare il viaggio. Al riguardo è sufficiente osservare che le ragazze neppure conoscevano le mamen alle quali sarebbero state affidate e che le avrebbero poi asservite a loro vantaggio.

Ricorre pacificamente il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, tanto ricavandosi dalla sorte subita dalle ragazze all'atto del loro arrivo in Italia. Invero,

come concordemente narrato dalle parti offese, queste ultime, una volta consegnate alle maman acquirenti, erano state ridotte in una condizione di totale assoggettamento e costrette a prostituirsi a vantaggio delle stesse, alle quali corrispondevano tutti i proventi del meretricio fino al raggiungimento dell'ingente somma stabilita come prezzo del loro riscatto. Di tale sorte erano perfettamente al corrente coloro che in patria contattavano le ragazze e la riprova è data dal fatto che gli stessi avevano stipulato con le maman acquirenti una vera e propria compravendita avente ad oggetto le ragazze così contattate. Detti soggetti (tutti appartenenti alla organizzazione in precedenza esaminata) agivano, quindi, allo scopo di asservire le ragazze a fini di sfruttamento (e, cioè, al fine di commettere i reati previsti dal primo comma dell'art. 600 c.p.), a nulla rilevando (per le ragioni prima vista) che la riduzione delle suddette ragazze in condizione analoga alla schiavitù fosse poi avvenuta materialmente ad opera delle maman acquirenti.

Pertanto, essendo state le parti offese condotte in Italia con l'inganno, nonché approfittandosi della loro condizione di necessità, ed apparendo ravvisabile il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, deve ritenersi realizzato il delitto di tratta contestato al capo B) della rubrica, fermo restando il già operato assorbimento in esso dei fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui ai capi F) e G).

In relazione al delitto in esame è stata correttamente affermata in primo grado la responsabilità degli imputati Ogiemwanye ed Omoigui i quali, nella loro veste di appartenenti all'associazione sub A), avevano fornito un consapevole ed efficace contributo causale alla realizzazione delle varie operazioni finalizzate all'ingresso ed allo spostamento delle parti offese sul territorio italiano.

In particolare, quanto all'Ogiemwanye, è sufficiente evidenziare che il predetto ebbe ad ammettere (pur assumendo in dibattimento di non ricordare la circostanza)

di avere - su richiesta di Epà - provveduto ad accompagnare a Bari Omorogbe Florence al fine di consegnarla alla sua acquirente a nome Anita (e, cioè, ebbe ad ammettere il personale coinvolgimento in una delle operazioni di trasferimento delle parti offese).

Quanto alla Omoigui, si è in precedenza evidenziato che la stessa svolgeva nella zona del barese il ruolo di collettore delle richieste di acquisto avanzate dalle mamen residenti in tale zona e provvedeva a farle pervenire all'organizzazione attraverso l'Ogiemwanye. Particolarmente significativa appare la conversazione (già esaminata in precedenza) in cui la Omoigui sollecitò Epà a dare rapida esecuzione alla richiesta di acquisto avanzata da una sua amica perchè quest'ultima la stava "*..tormentando assai..*".

Pertanto, essendosi acquisita prova del consapevole contributo fornito dall'Ogiemwanye e dalla Omoigui alle operazioni di introduzione in Italia delle parti offese e di spostamento delle stesse sul territorio, deve tenersi ferma l'affermazione di responsabilità già intervenuta a loro carico in primo grado, rigettandosi di conseguenza gli appelli dagli stessi proposti sul punto.

Dal reato in esame, invece, le imputate Sunday Ayo, Ihenacho Georgina, Onyeike Goodness e Momodu Margret devono essere mandate assolte per le stesse ragioni per le quali esse sono state assolte dal reato associativo sub A).

Invero, l'attività tesa a contattare in Nigeria le ragazze, a prospettare loro falsamente la possibilità di qui trovare una lecita occupazione lavorativa per indurle a venire in Italia, a procurare i documenti necessari per il viaggio e ad organizzare quest'ultimo veniva materialmente posta in essere dagli appartenenti all'associazione ed in relazione a tale attività non è dato cogliere alcun contributo causale da parte delle mamen che, dimorando in Italia, avevano avanzato una richiesta di acquisto.

In particolare, fatta eccezione per Iwuoma Joy detta Fatima (l'attendibilità della cui deposizione dibattimentale sarà successivamente vagliata), tutte le altre parti offese hanno concordemente riferito di avere ricevuto la proposta di venire in Italia da connazionali conosciuti in patria e diversi dalle maman cui erano state successivamente affidate.

Orlando Vinda (le cui dichiarazioni sono state acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. perchè nelle more deceduta), nel corso della denuncia presentata in data 3.1.2005, dichiarò :"*..Appartengo ad una famiglia numerosa e molto povera. Le condizioni precarie della mia famiglia e la guerra in atto mi hanno convinta ad accettare **le offerte di un mio connazionale per andare via dalla Nigeria e di trovare un lavoro in Italia per sostenere me stessa e i miei familiari..***".

Akaned Esther (le cui dichiarazioni sono state acquisite al fascicolo per il dibattimento perchè espulsa dall'Italia), nel corso della denuncia presentata in data 4.1.2005, dichiarò :"*..Le condizioni precarie della mia famiglia e la guerra in atto mi hanno convinta ad andare via dal mio paese e per questo ho accettato **le offerte di un mio connazionale di cui non so indicare il nome per averlo visto solo un paio di volte, a emigrare in Italia..***".

Anche Omorogbe Florence, pur avendo in dibattimento ritrattato le precedenti dichiarazioni, ha ribadito di aver ricevuto la proposta di venire in Italia da un connazionale di circa cinquanta anni e non meglio identificato.

Come è agevole scorgere, a contattare le ragazze in Nigeria, ad allettarle con la prospettiva di una occupazione lavorativa ben remunerata e ad organizzare il trasferimento verso l'Italia non erano le maman acquirenti, ma gli appartenenti all'organizzazione esaminata al capo A) i quali, constatata l'esistenza di richieste di acquisto,

si attivavano per reclutare in Nigeria ed inviare in Italia le ragazze, avendo senz'altro consapevolezza del destino cui le stesse andavano incontro.

Le maman erano sicuramente al corrente dell'esistenza dell'organizzazione di qua ed erano ben disposte ad avvalersi, previa corresponsione di un prezzo (la compravendita posta in essere con gli appartenenti all'associazione), dei *"..servizi."* che la stessa era in grado di assicurare. Una tale consapevolezza e la formulazione di una richiesta di acquisto (costituente solo l'occasione che dava modo agli appartenenti all'associazione di attivarsi) non appaiono tuttavia sufficienti ad integrare un contributo causale alla realizzazione della condotta di tratta e ciò per le stesse ragioni evidenziate dai primi giudici in ordine al delitto associativo, in relazione al quale si è correttamente osservato che *"..Ogni maman perciò agiva per perseguire i propri fini, mentre non consta che ciascuna di esse abbia agito per il perseguimento dei fini dell'associazione e/o che abbia dato un contributo concreto in tal senso, ovvero che sia stata a disposizione della stessa. Ognuna sapeva dell'esistenza dell'organizzazione e si avvaleva, dietro pagamento di una somma di denaro, dei << servizi >> che la medesima poteva fornire. Ma non risulta che l'organizzazione potesse esigere dalle maman una qualche prestazione. Non consta per esempio che esse fossero a disposizione dell'organizzazione per ricevere e ospitare le ragazze che la stessa organizzazione aveva necessità di collocare sul territorio in attesa di una definitiva sistemazione.."* (v. fl. 158 della impugnata sentenza).

In definitiva, quindi, deve in questa sede confermarsi l'affermazione di responsabilità intervenuta a carico degli imputati Ogiemwanye ed Omoigui in relazione al capo B) della rubrica e da detto reato, invece, le coimputate Sunday Ayo, Iheanacho Georgina, Onyeike Goodness e Momodu Margret devono essere mandate assolte per non aver commesso il fatto.

I reati di riduzione in schiavitù (in esso assorbiti i fatti di cui ai capi F e G) e di induzione e sfruttamento della prostituzione (in esso assorbito il fatto di cui al capo E) contestati ai capi C) e D) della rubrica

Le risultanze acquisite al processo forniscono dimostrazione dell'avvenuta realizzazione di condotte sicuramente riconducibili alla previsione di cui all'art. 600 c.p., da esse ricavandosi che le ragazze acquistate dalle varie mamen venivano sistematicamente ridotte in una condizione di totale assoggettamento e costrette, mediante ricorso all'impiego di violenze e di minacce, a prostituirsi a vantaggio delle stesse.

Al riguardo appare di assorbente rilievo la circostanza che le ragazze venivano fatte oggetto di una vera e propria compravendita intervenuta tra gli appartenenti all'organizzazione che le reclutavano in Nigeria e le mamen che, qui dimorando, le acquistavano, detta circostanza consentendo di immediatamente cogliere l'atteggiamento che le mamen assumevano nei confronti della parti offese. Ed invero, avendole acquistate alla stregua di una qualsiasi merce, è di tutta evidenza che le mamen non consideravano le ragazze come persone libere e dotate di propria dignità, ma solo come una cosa capace di produrre utilità. Di conseguenza, le mamen assumevano nei confronti delle ragazze il tipico atteggiamento che il padrone ha nei confronti di uno schiavo ed un tale dato (reso palese dall'accertata esistenza di compravendite aventi ad oggetto le suddette ragazze) conferisce sicura credibilità ai racconti delle parti offese, la cui attendibilità è ulteriormente evidenziata dal fatto che le stesse neppure si sono costituite parti civili nei confronti degli odierni imputati.

In particolare, dalle concordanti narrazioni delle parti offese si evince che queste ultime, appena arrivate a destinazione, venivano private del documento utilizzato per l'ingresso in Italia (detto documento, infatti, veniva trattenuto dall'accompagnatore per essere riutilizzato, previa sostituzione della fotografia, per l'ingresso di altre

ragazze) e, quindi, venivano a trovarsi in una condizione di clandestinità. Al fine di procurarsi un documento atto a legittimare la presenza delle ragazze sul territorio italiano, veniva avanzata (quasi sempre con l'assistenza dello stesso legale) richiesta di asilo politico (una richiesta strumentalmente giustificata con il riferimento ai conflitti etnici in atto in Nigeria) e l'originale della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda de qua (documento che legittimava la richiedente a spostarsi sul territorio italiano fino all'esito della definizione della pratica) veniva sistematicamente trattenuto dalla maman.

In altri termini, le ragazze venivano da subito private dei documenti e ciò consentiva alle maman di controllare agevolmente i loro movimenti, la mancanza di documenti non consentendo alle parti offese di allontanarsi per altro luogo (ed, in particolare, di fare ritorno in patria).

Dalle risultanze in atti si evince che le ragazze, non appena venivano affidate alle maman acquirenti, venivano rese edotte dell'attività che le attendeva, in tal modo apprendendo che avrebbero dovuto prostituirsi e corrispondere i relativi proventi alle maman fino al raggiungimento della somma ingente (quarantamila/cinquantamila euro) costituente il prezzo per il loro riscatto.

Le ragazze non avevano in concreto la possibilità di sottrarsi a tale imposizione in quanto alle difficoltà oggettive, rivenienti dal fatto di trovarsi in un paese straniero di cui neppure conoscevano la lingua e di non avere rapporti con persone diverse dalle maman e dalle loro colleghe di sventura (le quali ultime spesso sconsigliavano ogni forma di ribellione, avendo personalmente già sperimentato l'inutilità della stessa), si aggiungevano le condotte violente e minacciose poste in essere ai loro danni dalle maman. Ed infatti, allorquando le ragazze provavano a ribellarsi, le maman minacciavano di fare del male a loro ed ai familiari rimasti in patria, le picchiavano in modo

violento (procurando loro anche delle lesioni) ed esercitavano su di esse una forte pressione psicologica attraverso la minaccia di attivare il sortilegio woodo.

Le ragazze erano, quindi, costrette a subire l'imposizione di prostituirsi ed, anzi, cercavano di lavorare alacremente al fine di estinguere il prima possibile l'ingente credito che le maman assumevano di avere nei loro confronti. Anche le maman, a loro volta, avevano interesse ad acquisire quanto prima il denaro che reclamavano, stante il rischio che la presentata richiesta di asilo politico fosse rigettata e che la ragazza venisse espulsa. Per tale ragione veniva vietato alle ragazze di inviare denaro in patria, le predette ciò potendo fare solo con l'autorizzazione della maman.

Le ragazze dimoravano nelle abitazioni (per lo più fatiscenti) predisposte dalle loro maman e dovevano contribuire alla loro gestione. Infatti, oltre a corrispondere periodicamente quanto dovuto fino al raggiungimento della somma stabilita per il loro riscatto ed oltre a pagare la postazione di lavoro occupata, le ragazze erano tenute a versare ulteriori somme per vitto ed alloggio.

Le parti offese non avevano libertà di movimento, potendo allontanarsi dalle abitazioni in cui dimoravano solo per recarsi al lavoro. Esse, inoltre, erano sottoposte ad un costante controllo da parte delle maman che, personalmente o telefonicamente ovvero mediante altre persone, verificavano la corretta osservanza - da parte delle stesse - dell'orario iniziale e finale dell'attività lavorativa.

Al riguardo deve osservarsi che a nulla rileva la circostanza (enfaticamente dalle difese) che talvolta veniva concesso alle ragazze di recarsi presso il negozio di prodotti etnici gestito dall'imputata Momodu (risultato essere un luogo di abituale ritrovo per gli appartenenti alla comunità nigeriana), ovvero di recarsi a fare la spesa.

Si è, infatti, chiarito dalla giurisprudenza che *"..Ai fini della configurabilità del delitto di riduzione in schiavitù (art. 600 cod. pen.) non è necessaria un'integrale nega-*

zione della libertà personale ma è sufficiente una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della persona, idonea a configurare lo stato di soggezione rilevante ai fini dell'integrazione della norma incriminatrice.." (cfr. Cass., Sez. V, 18.11.2010, n. 2775).

Va a ciò aggiunto che, come emerso dall'esame della conversazioni intercettate, tra le mamen vigeva una efficiente rete di vigilanza giacchè ogni mamen segnalava alle altre le eventuali violazioni in cui erano incorse le loro ragazze. Significativa in tal senso è la conversazione n. 1037 intercettata alle ore 22.03 del 17.8.2004 (RIT 720/04). Nell'occasione la Omoigui (la quale si trovava a Napoli) aveva chiesto alla ragazza a nome Peace dove si trovasse Ebiwa ed, avendole risposto la suddetta Peace che Ebiwa "*..sta per prendere una macchina..*" (e, cioè, stava per accompagnarsi ad un cliente), la Omoigui l'aveva rimproverata, accusandola di averle raccontato una bugia il giorno precedente (allorquando le aveva falsamente detto che Ebiwa era al lavoro). La conversazione era allora proseguita con tale Eneken (che trovavasi in compagnia di Peace), registrandosi il seguente dialogo :"**Sandra** : *Ho visto Osagioduwa oggi e mi ha detto che non ha visto Peace e le altre ragazze a lavoro e le ho riferito che loro sono andati via da casa dicendo che andavano a lavoro e non so che altro posto sono andate.* **Eneken** : *Ho chiamato poco fa Osagioduwa e le altre e mi hanno detto che non sono andati a lavoro oggi quando ho chiesto da loro dove stanno ma non so se sono venuti ieri a lavoro perchè tu lo sai che io stesso non sono venuta ieri.* **Sandra** : *Ho visto loro stamattina quando stavo per prendere il pullman. Le ho detto che non è andata a lavoro ieri ma mi ha detto che è andata e poi le ho chiesto di Peace e le altre. Ha detto che loro non sono andati e io ho detto ma loro sono uscite di casa e non so se sono andate ad un'altra parte.* **Eneken** : *Quando stavi prendendo il pullman dove hanno detto che stavano an-*

dando? **Sandra** : *Mi hanno detto che stavano andando dalle parti di Jhonny. Enekpen* : *Non ho visto loro e non so se sono venuti a lavoro ieri. Chiamerò loro dopo perchè voglio chiederle se sono venute ieri oppure no a lavoro..”*

Si ricava, quindi, dalla richiamata conversazione che la Omoigui, avendo appreso da tale Osagioduwa che le sue ragazze (Peace e le altre) il giorno precedente non erano andate a lavorare, aveva cercato di avere di ciò conferma da Enekpen, da ciò deducendosi che tra le maman esisteva una forte solidarietà giacchè ciascuna di esse vigilava anche sul comportamento tenuto dalle ragazze gestite dalle altre maman. Una ulteriore conferma è desumibile dalla conversazione n. 434 intercettata alle ore 22.03 del 9.8.2001, da essa evincendosi che una donna aveva provveduto ad informare la Omoigui del fatto che una delle sue ragazze (Ebiwa) il giorno precedente non si era recata al lavoro, la predetta Ebiwa essendo stata incontrata dall'informatrice in un orario in cui avrebbe dovuto trovarsi sul luogo di lavoro.

Le maman, avendo un evidente interesse ad evitare eventuali gravidanze delle ragazze da loro gestite, vigilavano anche sull'uso dei profilattici e, quando l'evento si verificava, intervenivano per procurare l'aborto con modalità che potevano essere pericolose per la salute delle stesse (come avvenuto nel caso della ragazza a nome Peace gestita dalla Omoigui).

Quanto innanzi evidenziato dimostra che il controllo esercitato sulle ragazze era totale e mirava, altresì, ad evitare che le stesse frequentassero persone estranee all'ambiente.

Emerge, infine, dalle risultanze in atti che, quando le ragazze estinguevano il loro debito o erano a ciò prossime, le maman provvedevano ad acquistare nuove ragazze per rimpiazzarle.

Orbene, la sistematica reiterazione delle illustrate condotte nei confronti delle pro-

prie ragazze e la loro sostituzione con altre nel caso di avvenuta estinzione del debito (o di loro fuga) comprovano - come correttamente osservato dai primi giudici - che gli imputati avevano scelto un tale meccanismo come sistema idoneo ad assicurare cospicui vantaggi. Se ne deve dedurre che le condotte degli imputati erano sorrette dalla cosciente volontà di ridurre la vittima al rango di una *"..res.."* e, quindi, dalla volontà di trarre profitto dalla sua persona, considerata come una cosa capace di produrre utilità.

La condotta così ricostruita appare senz'altro riconducibile alla previsione di cui all'art. 600 c.p., il quale punisce *"..chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero.. riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.."*

Il secondo comma dello stesso articolo, a sua volta, specifica le modalità attraverso cui si realizza la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione, stabilendo che *"..La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.."*

Con riguardo alla fattispecie in esame la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che *"..La previsione di cui all'art. 600 cod. pen. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) configura un delitto a fattispecie plurima, integrato alternativamente dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario o dalla condotta di colui che riduce o mantiene una persona*

in stato di soggezione continuativa costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o, comunque, a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. Quest'ultima fattispecie configura un reato a forma vincolata in cui l'evento, consistente nello stato di soggezione continuativa in cui la vittima è costretta a svolgere date prestazioni, deve essere ottenuto dall'agente alternativamente, tra l'altro, mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità ovvero approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità. Ne deriva che, perchè sussista la costrizione a prestazioni (nella specie sessuali) - in presenza dello stato di necessità che è un presupposto della condotta approfittatrice dell'agente e che deve essere inteso come situazione di debolezza o mancanza materiale o morale atta a condizionare la volontà della persona - è sufficiente l'approfittamento di tale situazione da parte dell'autore, mentre la costrizione alla prestazione deve essere esercitata con violenza o minaccia, inganno o abuso di autorità nei confronti di colui che non si trovi in una situazione di inferiorità fisica o psichica o di necessità.." (cfr. Cass., Sez. V, 15.12.2005, n. 4012).

Nella specie, come desumibile dalla circostanza che le ragazze formavano oggetto di una vera e propria compravendita, appare addirittura ravvisabile l'ipotesi di cui alla prima parte dell'art. 600 c.p., apparendo evidente che gli imputati consideravano le parti offese alla stregua di una *res* di cui liberamente disporre e dalla quale trarre vantaggi ed utilità.

Appare, comunque, ricorrere una situazione di grave inferiorità fisica e psichica e di necessità di cui gli imputati avevano consapevolmente approfittato, ravvisandosi in ogni caso l'ipotesi della riduzione e del mantenimento in una situazione di soggezione continuativa.

Nessun dubbio poi sussiste in ordine alla ricorrenza del reato di cui al capo D) della rubrica, risultando pacificamente dagli atti che le parti offese erano state costrette a prostituirsi ed a corrispondere i relativi proventi alle loro mamen.

Tanto premesso in ordine alla sussistenza dei reati contestati ai capi C) e D) della rubrica, osserva la Corte che, fatta eccezione per l'imputata Onyeike Goodness, in relazione ai suddetti reati deve essere tenuta ferma l'affermazione di responsabilità intervenuta a carico degli imputati Ogiemwanye Hacher Hekhor, Omoigui Iroghama, Sunday Ayo, Iheanacho Georgina e Momodu Margret.

1. Quanto all'imputata Omoigui, la difesa ha valorizzato la edulcorata versione resa in dibattimento dalla parte offesa Ehimationwan Peace. Costei ha riferito che, partita dalla Nigeria nel 2004 a bordo di una imbarcazione, era giunta in un luogo che non sapeva indicare e, salita su di un treno senza essere munita del relativo biglietto, era stata costretta a scendere a Bari. Qui aveva incontrato una connazionale a nome Sandra (espressamente riconosciuta per l'imputata Omoigui), la quale si era offerta di ospitarla nella propria abitazione. Aveva confidato a Sandra di non avere documenti con sé e la stessa l'aveva indirizzata verso l'avvocato *"..Graziano.."* perchè l'assistesse nella presentazione della richiesta di asilo politico. Era stata ospitata gratuitamente da Sandra fino all'anno 2006, allorquando aveva preso un'abitazione per proprio conto. Nel 2008, infine, si era trasferita a Roma, qui sposandosi con un cittadino italiano ed in tal modo regolarizzando la sua presenza in Italia. La Ehimationwan ha escluso di essersi prostituita (ed, in particolare, di avere ciò fatto a vantaggio di Sandra), assumendo che si era all'epoca fidanzata con un cittadino italiano a nome Michele e che questi l'aiutava economicamente.

Che si tratti di una versione edulcorata e mirante ad agevolare la posizione della Omoigui è ampiamente provato dal fatto che quest'ultima nel corso dell'interrogato-

rio reso al P.M. in data 8.4.2008, dopo aver fatto presente di non conoscere le modalità con cui la Ehimationwan era giunta in Italia, aveva ammesso che la stessa si prostituiva.

L'imputata, a sua volta, si è limitata a negare gli addebiti e, pur ammettendo di avere ospitato nella sua abitazione tre ragazze (Peace, Ebiwa e Beauty), due delle quali (Peace ed Ebiwa) erano sicuramente dedite all'esercizio della prostituzione, ha asserito che le stesse agivano in piena autonomia e per loro libera scelta. In particolare, ha negato di avere tratto vantaggio dall'attività svolta dalle ragazze da lei ospitate, assumendo di essersi fatto rimborsare solo il prezzo dei vestiti acquistati nell'interesse delle stesse.

Le dichiarazioni così rese dall'imputata Omoigui sono prive di credibilità in quanto nettamente smentite dal contenuto delle conversazioni intercettate.

Va innanzitutto osservato che anche altre parti offese (come Akaned Esther e Josep Ann), nel riferirsi alla Omoigui, l'hanno espressamente qualificata come una "maman". Quest'ultimo termine ha un preciso significato nel linguaggio adoperato dalle parti offese, esso indicando una donna che sfrutta a proprio vantaggio l'attività di prostituzione di ragazze su cui ha un dominio assoluto.

Ciò premesso, va rilevato che, essendo emerso dall'ascolto di alcune conversazioni che si stava per procurare l'aborto ad una delle ragazze ospitate nell'abitazione della Omoigui (ragazza risultata poi essere la Ehimationwan); gli inquirenti, simulando una richiesta di intervento per rissa, eseguirono un controllo presso l'abitazione di via Ravanas che era nella disponibilità della citata Omoigui. Ivi rinvennero diverse ragazze che, come accertato nel corso delle indagini, erano sicuramente dedite all'esercizio della prostituzione.

Una di tali ragazze era Ehimationwan Peace e non vi è dubbio che essa si prosti-

tuisse, trattandosi di una circostanza riferita dalla stessa imputata.

Nella stessa abitazione venne trovata una ragazza a nome Ebiwa ed è certo che anche quest'ultima era dedita all'esercizio della prostituzione, una tale circostanza emergendo pacificamente dalle conversazioni (già esaminate in precedenza) attraverso cui la Omoigui venne ad apprendere da altra maman che la Ebiwa, unitamente a Peace, il giorno prima non si era recata a lavorare.

Nella detta abitazione venne rinvenuta una ragazza a nome Beauty (identificata per tale John Beatrice) ed, in relazione a quest'ultima, appare rilevante la conversazione n. 544 intercettata alle ore 14.50 del 10.8.2004 ed intercorsa tra la Omoigui e tale Tina. Premesso che costei era un'amica di vecchia data della Omoigui e viveva in Spagna, nell'occasione venne registrato il seguente dialogo :
..**Tina** : Come ha fatto Beauty ad arrivare? **Sandra** : Beauty è arrivata direttamente. E' stata portata qui da qualcuno. **Tina** : Hai pagato a chi l'ha portata? **Sandra** : Sì l'ho pagata?
Tina : Voglio dire ha pagato madame. **Sandra** : No, sono io che l'ho portato. **Tina** : Non mi hai capito. Se è arrivata via terra oppure via aereo con visto? **Sandra** : Sì con visto, sì con visto e perfino Ibiuwa è venuta con il visto. **Tina** : Ah, quella è molto difficile. **Sandra** : Sì è difficile. Qualcuno le ha dato il visto e noi abbiamo pagato la persona che l'ha portata qui. **Tina** : Ah, sì. **Sandra** : Sì. **Tina** : Chi sono queste persone? **Sandra** : Come? **Tina** : Chi sono queste persone? **Sandra** : Sono stata aiutata da fratello maggiore di mio fidanzato..”

Si ricava dalla conversazione innanzi esaminata che era stata la stessa imputata a far portare in Italia Beauty ed a pagare il visto. Come è dato evincere dal riferimento fatto al “..fratello maggiore di mio fidanzato..” (e, cioè, al fratello dell'imputato Ogiemwanye, al quale l'imputata - per sua stessa ammissione - si rivolgeva con l'appellativo di “Epà”), il trasferimento in Italia di Beauty era palesemente finalizzato

all'esercizio coatto della prostituzione. Tanto, oltre a legittimare perplessità in ordine all'affermazione dell'imputata secondo cui Beauty era sua sorella, dimostra che la suddetta Beauty era dedita all'esercizio della prostituzione (o, quanto meno, lo era stato in precedenza).

Quanto alle altre ragazze di cui si ha notizia attraverso le intercettazioni (Blessing e Loveth), l'appartenenza di Blessing all'imputata Omoigui emerge dalla conversazione in cui un uomo aveva chiesto all'imputata se la suddetta Blessing "*..fosse andata al lavoro..*" (conversazione n. 630 intercettata alle ore 09.23 del 12.8.2004).

Per la ragazza a nome Loveth, infine, rileva la conversazione in cui era stata la stessa Loveth a chiamare la Omoigui ed a fissare con quest'ultima un appuntamento per la consegna del denaro dovuto.

E', quindi, certo che le ragazze rinvenute nell'abitazione di via Ravanas (ed anche le altre ragazze che, come evincesi dalle conversazioni registrate, avevano rapporti con l'imputata) erano dedite all'esercizio della prostituzione. Né può rilevare il fatto (valorizzato nell'atto di appello) che gli inquirenti, in occasione del controllo eseguito presso l'abitazione di via Ravanas, non avevano lì rinvenuto la Omoigui e ciò perchè la circostanza che quell'abitazione fosse nella disponibilità della citata Omoigui deve ritenersi pacifica per essere stata dalla stessa ammessa.

Premesso dunque che le ragazze dimoranti nell'abitazione della Omoigui erano dedite all'esercizio della prostituzione, appare smentita l'affermazione dell'imputata di non avere tratto vantaggio da tale attività, ricavandosi dalle conversazioni intercettate che le ragazze così ospitate erano tenute a corrisponderle periodicamente rilevanti somme di denaro.

Significativa è la conversazione n. 602 intercettata alle ore 17.37 dell'11.8.2004 ed intercorsa tra la Omoigui ed una donna non identificata (RIT 720/04). Nell'occa-

sione l'imputata, premesso che era in procinto di partire per Torino, aveva fatto presente alla sua interlocutrice che non aveva con sé il denaro perchè Peace ed Ebiwa non le avevano ancora corrisposto le somme al cui pagamento erano tenute (".**Sandra** : Magari stava Peace. **Donna** : Non ti ha ancora dato i soldi? **Sandra** : No. **Donna** : E Ibiuwa? Ti ha già dato? **Sandra** : Neanche lei. **Donna** : Eh, io ho detto a tutti di fissare la data per il dieci di ogni mese. **Sandra** : Ogni dieci? **Donna** : Sì ogni dieci per tutti quanti. Hai capito? **Sandra** : Sì..").

Si evince, dunque, dalla conversazione innanzi esaminata che il pagamento delle somme dovute dalla ragazze avveniva con una cadenza che - a seguito di accordo intercorso tra le maman - era uguale per tutte (il giorno 10 di ogni mese). Ciò esclude la fondatezza dell'affermazione fatta dalla Omoigui con riguardo alle somme ricevute dalle ragazze ospitate in casa, stando alla quale si trattava solo di un rimborso di somme da lei anticipate per acquisto di vestiti nell'interesse delle stesse (la data così fissata, infatti, interessava tutte le maman e tutte le ragazze). Viceversa, la periodicità delle corrisposizioni è circostanza che rinvia di per sé ad una condotta di appropriazione dei proventi dell'attività di prostituzione svolta dalle ragazze.

Numerose sono le conversazioni intercettate aventi ad oggetto richieste di pagamento di somme dovute dalle ragazze e minacce di ritorsioni per la ritardata o mancata corrisposizione delle stesse. Pertanto, alla luce delle risultanze così acquisite, appare provato che la Omoigui, al pari delle altre maman, faceva propri i proventi dell'attività di meretricio svolta dalle ragazze da lei gestite.

Dagli atti si trae prova anche del serrato controllo che l'imputata esercitava sulle ragazze da lei ospitate.

In particolare, si evince dall'esame delle intercettazioni che la Omoigui, specie quando si allontanava da Bari, telefonava in continuazione alle ragazze dimoranti

nell'abitazione di via Ravanas al fine di sapere cosa stessero in quel momento facendo e, quindi, all'evidente fine di verificare il rispetto dell'orario iniziale e finale della loro attività lavorativa.

Si è in precedenza evidenziato che tra le varie maman vigeva una efficiente rete di vigilanza (ciascuna di esse, infatti, segnalava alle altre le violazioni in cui incorrevano le loro ragazze) e dimostrative in tal senso sono le conversazioni attraverso cui la Omoigui venne a sapere da altra maman che Peace ed Ebiwa il giorno prima non si erano recate sul luogo di lavoro.

Indicativa dell'invasivo controllo esercitato sulle ragazze è la vicenda riguardante l'aborto procurato alla ragazza a nome Peace. Le maman, infatti, avevano interesse ad evitare che le ragazze avessero delle gravidanze e per tale ragione vigilavano attentamente sull'uso di profilattici durante le prestazioni sessuali.

Nel corso della conversazione n. 2533, intercettata alle ore 14.17 del 7.9.2004, la Omoigui informò l'Ogiemwanye che la ragazza a nome Paece era verosimilmente rimasta incinta (si era, infatti, verificato un ritardo nel ciclo di mestruazione) e nell'occasione venne registrato il seguente dialogo :".**Sandra** : *Ti voglio dire una cosa.*
Monday : *Dimmi adesso.* **Sandra** : *Te lo dirò dopo.* **Monday** : *Dimmelo adesso.*
Sandra : *No, sta la gente qui.* **Monday** : *Vai via da dove stanno.* **Sandra** : *Ok, aspetta che mi allontanano loro (Inc. - 03,55 frasi incomprensibili 4.10) abbiamo un problema qui.* **Monday** : *Che cosa è successo?* **Sandra** : *Tua figlia è rimasta incinta. Si è rotto il preservativo.* **Monday** : *Non è quando era incinta l'altra volta?* **Sandra** : *No, dopo ha avuto la sua mestruazione. Quell'uomo bianco le ha dato € 500 per abortire e ho chiesto a lei se è sicura che è incinta per quell'uomo bianco e mi ha detto di no ma ha solo detto a lui che si è rotto il preservativo.* **Monday** : *E' an-*

data a fare sesso a nudo con quell'uomo bianco durante le ferie. E' la mestruazione di questo mese che non è ancora arrivata? **Sandra** : Sì. **Monday** : Che cosa dovrete fare adesso? **Sandra** : Non lo so. **Monday** : Come? **Sandra** : Non lo so. **Monday** : Non hai chiesto a lei se ha fatto sesso con l'uomo bianco senza protezione? **Sandra** : Le ho chiesto e mi ha detto di no. Quella è la prima cosa che io raccomando a lei. Non lo so perchè. Se vogliamo andare a Napoli adesso quella cifra non ci basta. **Monday** : Che Napoli, farla mangiare.. (incomp.)? **Quella più efficace e dolorosa così la prossima volta non ci prova.** **Sandra** : Lei che è così piccola può resistere? Così spartiamo le € 500 tra di noi. **Monday** : Hai detto? **Sandra** : Faremo 50, 50. **Monday** : Io e te oppure con..? **Sandra** : Che cosa è io e te? Io e lei.

Monday : Che cosa è 50, 50. In questo caso mica le ha detto quanto costa la medicina; le hai detto quanto hai speso per comprare la medicina?... **Sandra** : Ho detto che se funzionerà, delle 500,00 io prenderò 305,00. **Monday** : Funzionerà, perchè non deve funzionare? La deve somministrare la medicina con gin locale. **Sandra** : Che cosa ho usato io quel giorno per prendere la medicina? Penso che ho usato la star. **Monday** : Non la devi usare, usi gin locale, è gin locale che è più forte. **Sandra** : Ah, sì. **Monday** : Non hai round light? **Sandra** : Che cosa è round light? **Monday** : Come dicevo, quanto sarà la mia parte? **Sandra** : Io e te divideremo insieme la mia parte. Non ti preoccupare..".

Come evincesi dalle conversazioni intercettate nei giorni successivi, la ragazza aveva bevuto la "...medicina.." e la situazione si era risolta ("...**Sandra** : No è finito. Sì solo ieri, oggi non è venuta più (la emorragia : ndr)..").

Si ricava, dunque, dal complesso delle conversazioni innanzi esaminate che l'O-giemwanye, appreso dalla Omoigui che la ragazza a nome Peace era verosimilmen-

te rimasta incinta a seguito di un rapporto avuto con un cliente bianco ed aveva da questi ricevuto la somma di cinquecento euro per abortire e dopo aver considerato con la sua interlocutrice che l'anzidetta somma non sarebbe stata sufficiente per un aborto clandestino in condizioni di sicurezza (*"..Se vogliamo andare a Napoli adesso quella cifra non ci basta.."*), aveva suggerito di somministrare alla stessa una miscela di farmaci e di alcool al fine di provocarle una emorragia (e, quindi, l'aborto). Pur essendosi inizialmente fatta prendere dal timore che tanto avrebbe potuto creare dei problemi per la salute della ragazza (*"..Lei che è così piccola può resistere?.."*), la Omoigui aveva finito per aderire alla proposta avanzata dall'Ogiemwanye, attratta dalla prospettiva di poter ripartire con quest'ultimo la somma che la ragazza aveva ricevuto dal cliente bianco (somma che non sarebbe più stata adoperata per un aborto clandestino in condizioni di sicurezza).

Significativa appare essere la spiegazione con cui l'Ogiemwanye aveva giustificato le decisioni di somministrare alla ragazza una pericolosa miscela di farmaci ed alcool, detta decisione essendo stata motivata con la considerazione che l'operazione a farsi, proprio perchè dolorosa e pericolosa, avrebbe rappresentato un deterrente per il futuro (*"..Quella più efficace e dolorosa così la prossima volta non ci prova.."*). Proprio la spregiudicatezza della motivazione così adottata è indicativa di un controllo estremamente invasivo operato sulle ragazze.

Pertanto, dimostrando le risultanze in atti che l'imputata Omoigui gestiva con fare padronale le ragazze ospitate nella sua abitazione e faceva propri i proventi del loro meretricio, appare ampiamente provata la qualifica di *"..maman.."* attribuitale dalle varie parti offese ed, alla luce di tanto, deve confermarsi l'affermazione di responsabilità intervenuta a sua carico in relazione ai reati di cui ai capi C) e D) della rubrica.

2. Parimenti fondata appare essere l'affermazione di responsabilità intervenuta a

carico dell'Ogiemwanye in relazione agli stessi reati.

Ed invero, come già evidenziato poco prima, per la gestione delle ragazze la Omoigui si avvaleva dell'assistenza a distanza dell'Ogiemwanye, ricavandosi dal tenore delle numerose conversazioni intercettate che questi veniva messo al corrente di ogni aspetto della vita delle ragazze e dei problemi che insorgevano per la loro gestione. L'imputato, a sua volta, si informava costantemente delle ragazze appartenenti alla Omoigui ed interveniva in tutte le decisioni rilevanti (come dimostrato dalla vicenda riguardante l'aborto provocato alla ragazza a nome Peace).

Tanto è indicativa di una piena e fattiva partecipazione dell'Ogiemwanye alle illecite attività della Omoigui e, dunque, giustifica l'affermazione di colpevolezza intervenuta a suo carico in ordine ai reati di cui ai capi C) e D).

3. Numerosi sono gli elementi di prova acquisiti a carico dell'imputata Sunday Ayo detta "Tessy" e che dimostrano il suo pieno coinvolgimento nelle condotte delittuose contestate ai capi C) e D) della rubrica.

Rilevano innanzitutto le dichiarazioni rese da Akaned Esther e Orlando Vinda (dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. in quanto la prima era stata espulsa e la seconda era nelle more deceduta), le quali hanno riferito dell'imputata per conoscenza diretta e l'hanno concordemente indicata come la loro maman.

La Akaned, dopo aver premesso che le precarie condizioni economiche della sua famiglia e la guerra in atto nel suo paese l'avevano spinta ad accettare la proposta fattale da un suo connazionale di venire in Italia per ivi svolgere una lecita attività lavorativa ben remunerata (detto uomo, in particolare, le aveva prospettato che in Italia avrebbe trovato un lavoro come domestica con l'aiuto di una certa Tessy), così descrisse il rapporto avuto con l'odierna imputata: *"..Nel mese di novembre dell'anno 2001, insieme all'uomo che mi aveva contattata e che si è occupato di tutte le*

spese di viaggio, ho raggiunto la Libia a bordo di un'autovettura da dove mi sono imbarcata su una nave per raggiungere Palermo, in Sicilia. Da qui ho preso contatti con una mia connazionale di Benin City che ha chiamato telefonicamente Tessy al numero di cellulare che mi aveva dato l'uomo. Quindi è arrivata a prendermi una donna di Benin City, della quale sconosco il nome, che mi ha portato fino a Brescia in treno, pagando anche il biglietto. A Brescia mi raggiunse Tessy, che invece di parlarmi del lavoro di domestica che avrei dovuto fare mi ha consegnato un profilattico e mi ha accompagnato sulla strada dicendomi che da quel momento avrei dovuto prostituirmi per racimolare la somma di 28.000,00 euro che serviva a pagare il mio riscatto per riacquistare la libertà. Mi sono ribellata ma Tessy mi ha minacciato dicendomi che se non lavoravo sulla strada avrebbe fatto uccidere la mia famiglia. Così, non avendo altre possibilità ho iniziato a prostituirmi insieme ad altre ragazze. Tessy veniva a Brescia una volta al mese per prendersi i soldi che guadagnavo sulla strada. A Brescia sono rimasta circa un anno, cioè fino all'inizio del 2003, poi Tessy non era soddisfatta di quanto guadagnavo e mi ha fatto venire a Bari a vivere con lei così poteva tenermi sotto controllo. A Bari ho abitato in via Nicolai nr. 193, e mi sono prostituita in località San Giorgio. Poi a causa dei continui litigi con Tessy, che non faceva altro che picchiarmi perchè voleva che guadagnassi sempre di più, mi sono trasferita in via Dante nr. 360, nella casa di Orlando Vinda una mia connazionale, anche lei una ragazza sfruttata da Tessy, che ho conosciuto quando lavoravo a San Giorgio. Durante la mia permanenza a Bari ho dovuto subire continui maltrattamenti da parte di Tessy, soprattutto quando non stavo bene e non volevo andare sulla strada. Tessy controllava sia me che Vinda, venendoci a trovare quando lavoravamo sulla strada. Il giorno 12.11.2003 ho finito di pagare il mio riscatto a

Tessy, consegnandole 28.000,00 euro e non ho più lavorato sulla strada. Da questo giorno in poi ho lavorato aiutando Vinda Orlando come parrucchiera. Pensavo di essere finalmente libera, ma come già successo con Vinda, dopo aver pagato il riscatto Tessy si fece di nuovo viva dicendomi che avrei dovuto lavorare nuovamente per lei sulla strada, perchè le due ragazze che aveva erano scappate. Mi disse anche che se non tornavo a lavorare avrebbe ucciso i miei familiari e me. Naturalmente mi rifiutai e Tessy da quel momento in poi iniziò a minacciarmi e a picchiarmi. La stessa cosa faceva con Vinda dopo che anche lei aveva pagato il riscatto. Le minacce sono continuate fino a ieri quando Tessy senza un motivo alcuno ha iniziato a stratonare Vinda cercando un pretesto per litigare. In sostanza, nella giornata di ieri, io e Vinda dopo essere tornate da Napoli, dove eravamo andate a lavorare come parrucchiere, verso le ore 17.30 siamo andate in via Crisanzio per telefonare in Nigeria. Abbiamo percorso via Nicolai dove abbiamo incrociato Tessy, che vedendoci ha iniziato a spintonare Vinda e a tirarle i capelli. Vinda non ha reagito e abbiamo continuato a camminare. Tessy invece è rientrata a casa sua e poi è uscita nuovamente con un uomo nigeriano, un certo Osaghe Amadin, che ho visto altre volte in casa di Tessy. I due ci hanno raggiunti e hanno iniziato picchiarci. Osaghe Amadin aveva una cintura in mano e con quella mi ha colpito alla testa, mentre Tessy picchiava Vinda. Sono riuscita a scappare e a chiamare la polizia e nel frattempo vedevo che i due si accanivano contro Vinda fino a lasciarla per terra. Spaventata ho chiesto aiuto a un ragazzo italiano che conosco, il quale mi ha accompagnato in ospedale dove ho trovato a Vinda che i dottori stavano medicando. In seguito all'aggressione sono rimasta ferita dietro la testa, dove i dottori mi hanno messo dei punti di sutura e mi hanno dato tre giorni di guarigione. Sono in grado di riconoscere sia Tessy che Osaghe qualora li rivedessi anche in foto.." (v. dichiarazioni rese alla Squadra

Mobile il 4.1.05).

Di uguale tenore è la narrazione fatta da Orlando Vinda la quale, dopo aver premesso di avere accettato la proposta fattale da un connazionale (il quale le aveva prospettato che in Italia avrebbe trovato un lavoro in fabbrica con l'aiuto di una certa Tessy) a causa della situazione di bisogno della propria famiglia e della guerra in atto nel suo paese, dichiarò :"*..Così nel mese di giugno dell'anno 2001, a bordo di un camion, ho raggiunto il Marocco da dove mi sono imbarcata su un peschereccio per raggiungere la Spagna. Da qui ho preso contatti con un mio connazionale di Benin City, di cui non so il nome, che mi aspettava al porto, che a bordo di un'autovettura mi ha portato fino a Torino. A Torino una donna nigeriana mi ha detto che avrei dovuto pagare a Tessy 25.000,00 euro di riscatto per riacquistare la libertà e quei soldi dovevo guadagnarmeli facendo la prostituta. Con questa donna sono arrivata a Napoli in treno, dove ho trovato ad aspettarmi un'altra donna, che mi ha confermato il tipo di lavoro che dovevo fare, cioè la prostituta. Ho provato a ribellarmi ma altre ragazze che erano a Napoli e che già facevano le prostitute me lo hanno sconsigliato dicendomi che quella donna avrebbe potuto uccidermi. In quella occasione mi hanno detto che ero la ragazza di Tessy e che dovevo rispondere solo a lei, nel senso che avrei dovuto dare a lei i soldi guadagnati sulla strada. Così quella donna mi ha dato dei vestiti e mi ha affidato ad un'altra ragazza che già si prostituiva e che aveva il compito di farmi vedere come dovevo comportarmi con i clienti. Una volta al mese Tessy veniva da Torino a prendersi i soldi da me guadagnati. Durante la mia permanenza a Napoli ho conosciuto un ragazzo italiano di nome Luca, che mi ha aiutato a racimolare parte dei soldi del riscatto. Poi per mia scelta non l'ho più frequentato. A Napoli sono rimasta 5 - 6 mesi, poi Tessy mi ha detto che dovevo lavo-*

rare a Bari perchè lei abitava in questa città, in via Nicolai nr. 193, e così in treno ho raggiunto questo indirizzo, in cui ho vissuto i primi tempi. Mentre ero a casa di Tessy ho conosciuto Esther Akaned, un'altra ragazza nigeriana che come me lavorava per Tessy. Dopo sono andata ad abitare in un'altra casa, in via Dante 360, dove abito tuttora e dove mi ha raggiunto Esther stanca di essere maltrattata da Tessy. A Bari mi prostituivo in località San Giorgio insieme ad Esther, dove lavoravamo solo di sera. Durante la mia permanenza a Bari, ho dovuto subire continui maltrattamenti da parte di Tessy, soprattutto quando non volevo andare sulla strada perchè stanca o ammalata. Tessy controllava sia me che Esther venendoci a trovare sulla strada. Nel mese di settembre '02 ho finito di pagare il mio riscatto a Tessy, consegnandole ~~25.000,00 euro come concordato.~~ Pensavo di essere finalmente libera, tant'è che smisi subito di lavorare sulla strada e iniziai a fare la parrucchiera recandomi a Napoli dove c'è più richiesta per fare le treccine, ma all'inizio dell'anno '03, Tessy si fece di nuovo viva dicendomi che avrei dovuto lavorare nuovamente per lei sulla strada, insieme ad Esther, che doveva ancora finire di pagarsi il riscatto. Tessy voleva farmi lavorare anche perchè le due ragazze che aveva erano scappate. Naturalmente mi rifiutai e Tessy da quel momento in poi iniziò a minacciarmi e a picchiarmi. Una volta, credo nel mese di luglio '04 mi ferì al sopracciglio dell'occhio sinistro con un coltello tanto da mandarmi in ospedale per ricucire la ferita. Naturalmente in quella occasione non dissi ai dottori che era stata Tessy a ferirmi. In un'altra occasione Tessy mi ha colpito alla mano sinistra con un bastone fratturandomi il mignolo. Comunque in quel periodo trovai lavoro come fioraia da una certa Papaioannou Marianna, che vendeva fiori in via Giulio Petroni. E sempre attraverso questa donna feci domanda di legalizzazione di lavoro irregolare per extracomunitari approfittando della legge Bossi-Fini del 2002. Naturalmente fui ingannata perchè mi fecero crede-

re che avrei ottenuto il permesso di soggiorno a fronte del versamento di una somma di 3.500,00 euro da consegnare ad un avvocato di Bitonto, una certa Morrone Rosa. In seguito Tessy iniziò a minacciare anche Esther che nel frattempo, e cioè il giorno 12.11.2003, aveva finito di pagare il suo riscatto. Voleva che entrambe lavorassimo per lei.." (v. dichiarazioni rese alla Squadra Mobile il 3.1.2005). Anche Orlando Vinda confermò l'episodio (l'aggressione subita in via Crisanzio) descritto nella sua denuncia dalla Akaned.

La Orlando procedette anche ad una individuazione fotografica, riconoscendo la maman a nome Tessy nella persona effigiata sulla fotografia n. 1 (fotografia effettivamente ritraente l'imputata Sunday Ayo). Nell'occasione riconobbe anche nelle fotografie n. 2 e 3 le due ragazze di Tessy (Lovina e Loreta) che erano scappate.

Ha parlato direttamente dell'imputata Sunday anche la parte offesa Ojebe Lovina. Costei, premesso che nell'anno 2001 un connazionale a nome Scif le aveva proposto di venire in Italia e che aveva accettato tale proposta a causa della condizione di bisogno della sua famiglia, riferì in dibattimento che era stata accompagnata in Italia da un africano di lingua francofona, il quale aveva provveduto a pagarle il biglietto di viaggio. Giunta a destinazione, l'accompagnatore l'aveva consegnata ad una donna di nome Tessy, la quale l'aveva ospitata nella sua abitazione. Precisò che in patria aveva assunto l'impegno di obbedire alla donna cui sarebbe stata affidata, di non fuggire, di non creare problemi e di corrispondere alla stessa la somma di cinquantamila euro, essendole stato prospettato da colui che l'aveva contattata che - in caso contrario - sarebbe stata sottoposta al rito woodo. Soggiunse che, non sospettando in alcun modo della sorte che l'attendeva e non avendo la minima idea dell'entità della somma che le era stata richiesta, aveva accettato. Aveva viaggiato con un passaporto che le era stato procurato dall'organizzatore del viaggio e sul quale,

oltre alla sua fotografia, erano riportate delle generalità diverse dalle sue (su tale documento, infatti, le era stato attribuito il nome di Abina). L'anzidetto documento era sempre rimasto nella disponibilità dell'accompagnatore, il quale lo aveva trattenuto al termine del viaggio. Riferì ancora che la donna a nome Tessy l'aveva affidata ad un avvocato e che quest'ultimo l'aveva accompagnata in Questura per presentare richiesta di asilo politico. L'avvocato l'aveva ammaestrata in ordine a quanto avrebbe dovuto riferire in Questura (motivando, cioè, la richiesta di asilo politico con la guerra in corso nel paese di origine) e le aveva, altresì, raccomandato di fornire le generalità che erano indicate sul passaporto. Ai fini della presentazione della richiesta di asilo aveva dovuto indicare un domicilio fittizio di Acquaviva delle Fonti (domicilio in cui non aveva mai vissuto, avendo sempre abitato nella casa di Tessy sita in Bari alla via Nicolai) ed aveva dovuto versare del denaro per ottenere un falso contratto di locazione relativo a tale domicilio. Dopo la presentazione della richiesta di asilo le era stato rilasciato un documento, il cui originale era sempre rimasto nelle mani di Tessy (sulla ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di asilo figurava il nome Aebn e, cioè, un nome corrispondente a quello figurante sul passaporto utilizzato per venire in Italia).

Soggiunse che Tessy, dopo averle consegnato degli abiti succinti di colore rosso, le aveva spiegato che avrebbe dovuto prostituirsi ed avrebbe dovuto versarle il ricavato del meretricio. Si era ribellata, ma Tessy l'aveva minacciata, dicendole che la sua famiglia rimasta in Nigeria avrebbe avuto problemi ove si fosse rifiutata. Non avendo scelta, aveva dovuto subire ed aveva iniziato a prostituirsi. La mattina (dalla ore 07.00 e fino alle ore 18.00/19.00) lavorava nelle campagne di Altamura, mentre la sera si prostituiva (fino all'una di notte circa) sul lungomare di San Giorgio. Per le prestazioni con i clienti utilizzava i profilattici consegnatili da Tessy ed a quest'ulti-

ma consegnava il ricavato della sua attività. Lavorava tutti i giorni anche quando non stava bene (dopo aver preso i farmaci datile dalla donna) ed, anzi, la donna pretendeva che lavorasse anche quando aveva il ciclo (in tal caso, per evitare litigi, usciva ugualmente di casa e faceva finta di recarsi al lavoro). Durante il periodo di permanenza presso Tessy aveva a quest'ultima corrisposto la complessiva somma di ventimila euro circa, oltre alle somme pretese per vitto ed alloggio.

Fece presente che in casa di Tessy era successivamente arrivata un'altra ragazza nigeriana di nome Loreta o Loretta e che anche quest'ultima si prostituiva, pur se non sapeva quali accordi la stessa avesse con Tessy. Specificò che l'imputata picchiava selvaggiamente lei e Loreta allorquando non le consegnavano il denaro e che, stanche di subire i continui maltrattamenti, lei e Loreta avevano deciso di scappare e si erano dirette a Reggio Emilia. Qui erano state notate da un'altra maman, la quale aveva provveduto ad informare di ciò Tessy. Quest'ultima, quindi, le aveva raggiunte a Reggio Emilia e, fermatele per la strada, aveva loro ingiunto di fare ritorno a Bari, minacciando altrimenti di fare del male a loro ed alle loro famiglie. Esse avevano rifiutato di tornare a prostituirsi e si erano anche dichiarate disponibili a completare il pagamento delle somme dovute per il loro riscatto. Tessy, invece, aveva insistito perchè tornassero a Bari e ne era derivato un *"..parapiglia.."*, tant'è che erano intervenuti dei passanti a loro difesa e Tessy aveva dovuto allontanarsi.

Riferì in ultimo che avevano ricevuto aiuto da una donna bianca, la quale le aveva condotte presso un centro sociale di Parma. A quel punto lei si era separata da Loreta e, mentre trovavasi a Parma, aveva ricevuto numerose telefonate da parte di Tessy, la quale aveva minacciato di fare del male alla sua famiglia rimasta in patria. Quindi, intimorita da tali minacce e con l'aiuto della donna bianca, aveva sporto a Parma denuncia contro Tessy (denuncia acquisita agli atti).

La teste, nel descrivere la sua maman a nome Tessy, precisò che la stessa aveva dei piccoli punti sul viso e la foto effigiante l'imputata Sunday fornisce piena conferma della caratteristica così indicata.

A parlare direttamente dell'imputata Sunday è stata anche tale Josep Ann. Costei, sentita in dibattimento, riferì che nel febbraio 2002 era stata contattata in patria da un connazionale il quale, senza chiederle nulla in cambio, si era offerto di farla giungere in Italia con la promessa che lì avrebbe trovato occupazione come cameriera in un ristorante. In patria era anche stata sottoposta ad un rito woodo che, secondo quanto dettò dall'autore della proposta, aveva lo scopo di proteggerla in terra straniera. Quindi, in compagnia dell'indicato uomo, aveva dapprima raggiunto in aereo Parigi e successivamente era giunta in treno a Bari. Aveva viaggiato con un passaporto procuratole dal descritto connazionale e sul quale, oltre alla sua fotografia, erano riportate delle generalità non veritiere. Tale passaporto, consegnatole prima della partenza, era poi stato trattenuto dall'accompagnatore una volta giunti a destinazione. A Bari l'uomo l'aveva accompagnata a casa di una donna a nome Tessy e le aveva detto che avrebbe dovuto corrispondere a quest'ultima la somma di ottanta milioni di lire, rappresentandole che in caso contrario il rito woodo praticato in Nigeria avrebbe prodotto i suoi effetti malefici (e, cioè, avrebbe procurato guai a lei e alla sua famiglia). Premesso che l'abitazione di Tessy era situata vicino ad un negozio per la vendita di vino e di bibite, precisò la Joepet che era rimasta in quell'abitazione fino al 2004 e che in essa si trovavano altre ragazze sottoposte alla sua stessa sorte.

Riferì che, immediatamente dopo il suo arrivo, Tessy le aveva comunicato che avrebbe dovuto prostituirsi ed avrebbe dovuto a lei consegnare il relativo ricavato fino ad estinguere il debito assunto nei suoi confronti. Pur avendo provato a ribellar-

si, intimorita però dalle minacce di un male ingiusto per lei e per i propri familiari e fiaccata dai pestaggi subiti (Tessy, infatti, la picchiava e le tirava i capelli), aveva dovuto cedere. Pertanto, unitamente alle altre ragazze e munita dei profilattici consegnatili da Tessy, aveva preso a prostituirsi nei pressi dello stadio San Nicola, qualunque tempo facesse ed anche quando non si sentiva bene. Durante l'attività lavorativa veniva controllata da Tessy (la quale la contattava ripetutamente con il telefono per accertarsi che si trovasse effettivamente sul luogo di lavoro) e, tornata a casa, consegnava alla suddetta Tessy i proventi realizzati (tra i trecento ed i cinquecento euro). Alla maman, inoltre, corrispondeva altre somme per vitto ed alloggio.

Specificò che aveva smesso di lavorare per Tessy nel 2004 (benchè non avesse ~~finito di estinguere il suo debito~~) e che, ~~non tollerando più la condizione in cui versa-~~va, aveva lasciato l'abitazione della sua maman. Aveva cercato di mantenersi con dei lavoretti saltuari finchè non aveva trovato lavoro come inserviente presso una famiglia dimorante in via Napoli. Nel frattempo, unitamente ad un'amica, si era trasferita in una casa sita in via Abate Gimma ed in seguito aveva lavorato in un negozio che vendeva prodotti africani. Infine aveva dovuto riprendere a prostituirsi ed era stata fermata dalla Polizia che, accertata la sua condizione di clandestina, l'aveva collocata presso il CTP di Ponte Galeria in Roma. Qui aveva raccontata la sua vicenda ed, accolta in una casa protetta, aveva ottenuto il permesso di soggiorno, dedicandosi ad una attività lavorativa lecita.

La Josep fece in ultimo riferimento alle altre ragazze gestite da Tessy, menzionando Ojebe Lovina (da lei personalmente conosciuta) e tale Loreta (di cui aveva solo sentito il nome).

In sede di controesame la difesa aveva evidenziato che la Josep, sentita dagli inquirenti nelle date del 15 e del 28 giugno 2007, aveva asserito di essere giunta a

Bari in compagnia del suo fidanzato e di essere stata da quest'ultimo “..abbandonata..” nella mani di Tessy. La Josep, pur non negando di aver reso dichiarazioni in quel di Roma e di avere firmato dei “..fogli..”, aveva ribadito la versione riferita in dibattimento. Tale discrasia è stata, quindi, valorizzata dalla difesa appellante per incrinare l'attendibilità della parte offesa.

Al riguardo, però, deve innanzitutto considerarsi quanto specificato dalla teste Di Liso Angela che, in qualità di coordinatrice della Casa Rifugio gestita dall'associazione “*Giraffa*”, aveva accolto alcune delle parti offese ed aveva avuto modo di interagire con le stesse.

Evidenziò la Di Liso che dai colloqui con le parti offese emergeva chiaramente la difficoltà delle stesse a riferire compiutamente i fatti in cui erano state coinvolte. Ciò dipendeva da diverse ragioni ed, in primo luogo, dalla loro difficoltà a riconoscersi vittime di quei fatti, essendo molto forti in esse il senso di colpa per il tipo di attività svolta (ancorchè per effetto di una costrizione) e la mancanza di autostima. Vi era poi una scarsa fiducia nella forze dell'ordine (le ragazze, infatti, provenivano da una nazione in cui la corruzione delle forze dell'ordine era molto diffusa) e - più in generale - in chiunque si offrisse di aiutarle, esse non avendo fino a quel momento trovato persone che agissero disinteressatamente. Infine, era forte il timore che, in conseguenza del rito woodo al quale erano state sottoposte, trovassero attuazione le minacce ai danni propri e delle loro famiglie. Questi elementi sortivano un immediato effetto sulle prime dichiarazioni rese dalle persone offese, le quali inconsapevolmente tendevano per lo più a ridimensionare i fatti. Solo il supporto fornito dagli psicologi portava con il tempo a modificare l'approccio delle persone offese e solo in quel momento queste ultime riuscivano a riferire compiutamente quanto perpetrato ai loro danni. Il carattere più sfumato delle prime dichiarazioni trova, quindi, una logica

spiegazione in quanto evidenziato dalla teste Di Liso.

Ciò premesso, deve rilevarsi che la discrepanza valorizzata dalla difesa non attiene al nucleo essenziale del racconto operato dalla Josep (le condotte poste in essere a suo danno dall'imputata Sunday). Essa, quindi, non inficia l'attendibilità della teste e ciò specie se si ha riguardo al contesto in cui intervennero le prime dichiarazioni (con la prospettiva di una espulsione che rappresentava la vanificazione degli sforzi fatti dalla Josep per assicurarsi un avvenire migliore).

Le dichiarazioni delle numerose persone offese innanzi esaminate devono ritenersi pienamente attendibili in quanto, oltre ad apparire precise e coerenti, da esse non emerge alcuna animosità nei confronti dell'imputata (nessuna delle ragazze, infatti, ha inteso costituirsi parte civile).

Le dichiarazioni in esame, inoltre, appaiono del tutto convergenti (e, perciò, si riscontrano reciprocamente), non essendovi elementi per ipotizzare che le denunciati abbiano potuto concordare versioni coincidenti in danno dell'imputata (non risulta, infatti, che le stesse abbiano avuto modo di incontrarsi preventivamente al fine di predeterminare il contenuto delle loro dichiarazioni che - tra l'altro - vennero rese in momenti diversi). A tale riguardo appare significativa la circostanza concordemente riferita dalla parti offese Akaned ed Orlando, secondo cui Tessy era tornata alla carica (ed aveva loro ingiunto di tornare a prostituirsi nel suo interesse) perchè le due ragazze che gestiva all'epoca erano entrambe scappate. Trattasi, infatti, di una circostanza veritiera, essendosi prima evidenziato che Ojebe Lovina e tale Loreta erano scappate e si erano rifugiate a Reggio Emilia.

Pertanto, non essendovi dubbi in ordine alla identificazione dell'imputata con la maman a nome Tessy e militando a suo carico numerose dichiarazioni accusatorie pienamente attendibili e convergenti, deve qui confermarsi l'affermazione di respon-

sabilità intervenuta a carico di Sunday Ayo per i reati contestatili ai capi C) e D) della rubrica, rigettandosi l'appello dalla stessa proposto sul punto.

Ricorrono, inoltre, le condizioni per revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso alla Sunday con sentenza del Tribunale di Napoli in data 14.7.2008, irrevocabile il 27.1.2009.

4. Quanto all'imputata Iheanacho Georgina, la difesa ha innanzitutto valorizzato la versione riferita in dibattimento dalla parte offesa Omorogbe Florence, la quale ha in tale sede praticamente ritrattato le dichiarazioni intervenute nella fase delle indagini.

Infatti, esaminata in dibattimento, la Omorgbe ha riferito che nel dicembre 2003 (quando ancora trovavasi in Nigeria), tramite una conoscente, aveva preso contatti con un connazionale di circa cinquanta anni, il quale le aveva proposto di venire in Italia e le aveva promesso che qui avrebbe trovato una occupazione lavorativa di parrucchiera ben remunerata. Detto uomo aveva anticipato il denaro per l'acquisto del biglietto aereo ed ella si era impegnata a restituire detta somma una volta che, giunta a destinazione, avesse iniziato a lavorare. Pertanto, nella primavera del 2004 era giunta in aereo in Francia ed all'aeroporto aveva trovato ad attenderla tale Saturday, il quale l'aveva messa su di un treno diretto a Verona. Qui aveva incontrato una donna che l'aveva ospitata per circa una settimana e, poiché non le piaceva il lavoro che le era stato proposto, era andata via. Aveva dapprima raggiunto una cittadina sita nelle vicinanze di Milano e successivamente aveva preso un treno diretto a Bari. Ivi giunta, aveva incontrato nella stazione una donna nigeriana di nome Anita che, vedendola in difficoltà, si era offerta di aiutarla, dandole ospitalità. La predetta Anita aveva tuttavia voluto sapere se ella avesse con sé i documenti ed, alla sua risposta negativa, le aveva fatto presente che non avrebbe potuto ospitarla in tali con-

dizioni. Pertanto, le aveva suggerito di recarsi presso la Questura per “..mettersi in regola..”, avvalendosi dell'opera di qualche legale che avrebbe li incontrato. Stando all'assunto della teste, Anita non le aveva indicato il nome di uno specifico avvocato, né le aveva raccomandato di non fare mai il nome dello stesso. Recatasi in Questura, aveva ivi incontrato un avvocato e, con l'assistenza del medesimo, aveva avanzato richiesta di asilo politico, venendole nell'occasione rilasciata una ricevuta attestante l'avvenuta presentazione di tale richiesta.

Premesso di essere stata ospitata gratuitamente da Anita, ha soggiunto la Omorogbe che aveva necessità di lavorare al fine di restituire il denaro all'uomo nigeriano che aveva anticipato le spese di viaggio nel suo interesse, avendo appreso che detto uomo stava minacciando la sua famiglia. Pertanto, nonostante Anita l'avesse sconsigliata dicendole che non era cosa da farsi, aveva deciso di prostituirsi. La Omorogbe, quindi, ha negato di essere stata costretta da Anita a prostituirsi (ed, in particolare, di avere ciò fatto a vantaggio della stessa), ribadendo di avere maturato autonomamente la decisione di prostituirsi al fine di procurarsi il denaro da restituire all'uomo nigeriano che l'aveva aiutata a venire in Italia. Parimenti, ha negato di essere stata sottoposta a condotte violente e minacciose da parte di Anita, escludendo nel contempo che la predetta Anita avesse delle ragazze che si prostituivano per lei e tuttavia confermando che l'utenza 329/5819358 trovata memorizzata sul suo cellulare si apparteneva alla citata Anita (la quale la chiamava spesso al solo scopo di informarsi delle sue condizioni, e non già di controllarla).

Ha da ultimo fatto presente che aveva conosciuto un ragazzo bianco, il quale si era dichiarato disponibile ad aiutarla (procurandole un lavoro e facendole ottenere il permesso di soggiorno) a condizione che avesse denunciato i suoi sfruttatori. Pertanto, accettata la proposta, quando era stata fermata dalla Polizia aveva denuncia-

to l'uomo nigeriano che l'aveva aiutata a venire in Italia.

Come è agevole scorgere, la Omorogbe ha descritto la donna a nome Anita come una benefattrice, avendo asserito che la stessa, lungi dal costringerla a prostituirsi nel suo interesse, aveva addirittura cercato di distoglierla dall'intraprendere l'attività di meretricio.

La versione fornita in dibattimento dalla Omorogbe non merita alcun credito, essa nettamente contrastando con le dichiarazioni rese nella fase delle indagini e non essendo stata fornita alcuna credibile spiegazione del contrasto così registrato.

Sentita dagli inquirenti, la Omorogbe aveva tra l'altro dichiarato :"*..Il giorno 8 aprile senza dirmi nulla, Anita ha preteso che andassi con lei. Ci siamo dirette con l'autostop sulla statale cento nei pressi dello svincolo di Capurso. Una volta arrivate mi ha detto che avrei dovuto prostituirmi. A nulla sono valse le mie proteste perchè Anita è passata alle minacce e mi ha fatto capire che altro non potevo fare che prostituirmi per dare a lei la somma di 50 mila euro quale riscatto per la mia libertà. Questo solo la mattina, perchè la sera mi prostituivo da sola in località San Giorgio. Quando mi prostituivo a San Giorgio Anita mi faceva controllare da una ragazza che già si prostituiva sul posto, mentre Anita mi controllava chiamandomi spesso volte sul cellulare... il numero di Anita è 329/5819358. Un giorno provai a ribellarmi perchè non volevo più fare quella vita e scappai per le campagne vicine. Subito però mi rincorse, mi riprese Sandra, la ragazza messa da Anita a controllarmi. Quella volta mi feci male a una gamba e nonostante il dolore Anita mi costrinse a prostituirmi.."*

Come è agevole scorgere, le dichiarazioni intervenute nella fase delle indagini risultano essere precise e circostanziate ed, alla luce di ciò, la ritrattazione intervenuta in dibattimento (e palesemente finalizzata a favorire la posizione dell'imputata) appare del tutto immotivata.

In ogni capo, poi, la inattendibilità della versione fornita in dibattimento dalla Omorogbe emerge con chiarezza dal fatto che il coimputato Ogiemwanye, sentito dal P.M., dichiarò espressamente che Giorgina *“..aveva una piccola, l'ha portata qua uno, **si chiama Florence**... Epà l'ha portata qua e l'ho portata io... perchè Epà disse : << Per cortesia, accompagna Florence a Bari >>..”*, ulteriormente specificando che la ragazza a nome Florence *“..lavorava..”* per Giorgina. In altri termini, dalle dichiarazioni dell'Ogiemwanye si ricava che Giorgina aveva acquistato Florence (e, cioè, la Omorogbe) da Epà per farla prostituire a suo vantaggio.

Una ulteriore dimostrazione è ricavabile dalla conversazione n. 247 intercettata alle ore 12.35 del 6.8.2004 ed intercorsa tra la Omoigui ed il suo fidanzato Ogiemwanye (RIT 720/04). Da essa si ricava che la Iheanacho, rimasta senza ragazze perchè quella prima affidatale (e, cioè, la Omorogbe) era scappata, si era rivolta all'Ogiemwanye per acquistare una nuova ragazza e che il suddetto Ogiemwanye aveva usato l'accortezza di tenere nascosto ad Epà che a voler acquistare la ragazza era Anita (nome con il quale era conosciuta colei che aveva in precedenza acquistato la Omorogbe) perchè, ove ciò avesse saputo, il citato Epà non avrebbe dato seguito alla richiesta di acquisto (Anita infatti, essendosi fatta scappare una ragazza, veniva ritenuta inaffidabile dall'organizzazione).

Pertanto, emergendo dagli elementi innanzi evidenziati che Anita aveva acquistato la Omorogbe da Epà al fine di costringerla a prostituirsi a suo vantaggio e che la stessa era particolarmente attiva in tale settore (tanto da proporsi di acquistare una nuova ragazza a seguito della fuga della Omorogbe), deve ritenersi ampiamente dimostrata la totale inattendibilità delle versione riferita in dibattimento dalla parte offesa Omorogbe Florence.

Tanto premesso, va rilevato che la tesi difensiva sostenuta con l'atto di appello si

sostanza nella negazione di essere conosciuta con il nome di Anita (ha, infatti, sostenuto l'imputata di essere conosciuta solo con il suo vero nome di Georgina), nonché nell'assunto secondo cui non si apparteneva a lei l'utenza 320/5337006 (che, sottoposta ad intercettazione, ha consentito di acquisire elementi a suo carico).

La Iheanacho è stata interrogata dal GIP in data 21.1.2008 ed, oltre a negare di essere chiamata Anita, fece presente che quest'ultimo nome era molto diffuso tra le donne nigeriane (e, dunque, non era affatto individualizzante). Negò di conoscere la Omoigui e di aver parlato a telefono con quest'ultima. Parimenti negò di conoscere la Omorogbe e di avere avuto la disponibilità di utenze Vodafone. Ammise, invece, di conoscere la coimputata Momodu Margret in quanto si era più volte recata nel negozio dalla stessa gestito per acquistare cibo africano. Successivamente l'aveva denunciata perchè, mentre era intenta a prostituirsi sulla SS. 100, era stata aggredita dalla predetta Momodu, la quale rivendicava la proprietà della postazione da lei utilizzata per l'esercizio della prostituzione.

La Iheanacho venne nuovamente interrogata dal P.M. in data 3.3.2008 (e su richiesta della difesa) ed in quella sede articolò una ricostruzione più complessa. Affermò, infatti, che Anita era la donna che nel 2003 l'aveva portata in Italia e che era diventata la sua maman. La suddetta Anita l'aveva costretta a prostituirsi, esigendo il pagamento della somma di quarantamila euro per il riscatto della sua libertà ed esercitando su di lei un controllo assoluto (tanto da impedirle persino di inviare del denaro ai familiari rimasti in patria). Fece presente che fino al 2005 si era prostituita sulla strada Putignano/Conversano, in un posto che riteneva libero, tanto da non pagare alcuna somma ad altri per la sua occupazione. Tuttavia nel 2004 la coimputata Momodu, assumendo di essere la proprietaria della postazione da lei occupata, l'aveva aggredita insieme ad altre persone e nell'occasione ella aveva presentato una

denuncia contro la stessa. Aveva, quindi, continuato a prostituirsi nell'indicato posto fino a quando non aveva lasciato la strada per aver estinto il proprio debito. Negò di aver acquistato ragazze da avviare alla prostituzione e di averle sfruttate, essendo ella stessa una vittima di tale sistema. Continuò a negare di aver conosciuto la Omorogbe e di avere avuto con tale Sandra (e, cioè, con l'imputata Omoigui) conversazioni telefoniche finalizzate all'acquisto di ragazze. Fece presente che aveva avuto un cellulare quando si prostituiva e che aveva perduto lo stesso in occasione dell'aggressione subita ad opera della Momodu. Pertanto, dovendo indicare nella denuncia presentata a carico della Momodu una utenza cellulare sulla quale potesse essere reperibile, aveva indicato quella appartenentesi alla sua maman Anita (320/5337006), previo permesso da parte di quest'ultima. Di conseguenza negò che le conversazioni intercettate sull'indicata utenza fossero a lei riferibili.

La versione così fornita dall'imputata è da ritenersi del tutto inattendibile. Essa è innanzitutto smentita dalla circostanza che i coimputati Omoigui e Ogiemwanye, nell'ammettere di conoscere l'odierna imputata, hanno nel contempo specificato che la stessa era comunemente nota con il nome di Anita. In particolare, nel corso dell'interrogatorio reso l'8.4.2008 ed a specifica domanda (*"..Sa come si chiama tra di voi Georgina, se la chiamano anche con un altro nome, se in particolare la chiamano Anita?.."*), la Omoigui così rispose : *"..Anita, in quel tempo qualche volta la chiamavano Anita.."*

Nessun credito merita l'affermazione dell'imputata secondo cui l'utenza cellulare indicata nella denuncia proposta contro la Momodu si apparteneva alla sua presunta maman e ad essa aveva fatto ricorso solo perchè aveva perduto il proprio cellulare in occasione della aggressione patita ad opera della citata Momodu. Ed invero, non è dato comprendere perchè una tale circostanza fosse stata taciuta in occasio-

ne del primo interrogatorio reso al GIP, trattandosi all'evidenza di una circostanza fondamentale ai fini della posizione della Iheanacho. E ciò anche a voler prescindere dalla considerazione che, ove fosse veramente appartenuta ad una maman, difficilmente l'imputata avrebbe subito una aggressione ad opera di altra maman.

L'affermazione di avere avuto la disponibilità dell'utenza 320/5337006 solo successivamente alla denuncia presentata contro la Momodu è smentita dalla considerazione che l'anzidetta aggressione ebbe a verificarsi nel dicembre 2004 e le conversazioni intercettate sull'utenza de qua risalgono, invece, all'ottobre dello stesso anno (e, perciò, ad epoca anteriore rispetto alla denunciata aggressione).

Va a ciò aggiunto che, come accertato dagli inquirenti, l'utenza 320/5337006 era nella disponibilità di una stessa donna (come era dato evincere dal timbro della voce) che a volte si faceva chiamare Georgina ed a volte veniva chiamata con il nome di Anita. In particolare, va al riguardo richiamato l'accertamento svolto dal consulente del P.M. Giovanni Leo il quale, ascoltate le conversazioni attribuite alla Iheanacho, pervenne alla conclusione che *"..l'interlocutore indicato nelle trascrizioni della P.G. come << donna >> (nella registrazione n.ro 0434) e come << Anita >> (nella registrazione n.ro 0434) siano tra loro coincidenti; tra la voce di tale anonimo interlocutore e quella dell'indagata Iheanacho Georgina sussista similitudine con una percentuale superiore al 70%.."*. Ne consegue che la deduzione tratta dagli inquirenti dall'ascolto della voce di colei che utilizzava l'utenza 320/5337006 trova un preciso conforto tecnico nell'accertamento innanzi richiamato.

Rilevante altresì è quanto specificato in dibattimento dall'Ispettore Romita il quale, a domanda del P.M. (*"..Veniamo ora ad Iheanacho Georgina, detta Anita. Avete individuato innanzitutto se facesse uso di una utenza cellulare, quale e se vi sono dei RIT con cui è stata sottoposta ad intercettazioni le sue utenze?.."*), così

rispose :”..Devo fare una premessa, nel senso.. No sulla Iheanacho Georgina l'abbiamo incrociata quando si è rivolta a Sandra affinché intercedesse con Monday per avere una ragazza, per la quale lei aveva già anticipato dei soldi. La ragazza non arrivava e quindi era un po' arrabbiata. Poi è accaduto che quando è venuta in Questura a denunciare l'aggressione da parte di Momodu Margaret, per sicurezza le abbiamo chiesto l'utenza cellulare, utenza cellulare che lei ha fornito **e che era la stessa confrontata di quell'utenza che in precedenza aveva chiamato Sandra per avere delle ragazze. Quindi abbiamo capito che la persona che si rivolgeva a Sandra e che chiedeva le ragazze era la Iheanacho Georgina..**” (v. fl. 39 verbale di udienza del 14.2.2011).

Non è poi fuori luogo richiamare la conversazione n. 307 intercettata alle ore 10.02 del 19.10.2004 ed intercorsa tra una donna ed un soggetto a nome Salvatore. Nell'occasione il soggetto a nome Salvatore, oltre a chiamare la sua interlocutrice con il nome di Anita, le chiese se il civico della sua abitazione fosse il 359 e se sul citofono dello stabile figurasse il nome “Anita”, ricevendo conferma al riguardo. E' appena il caso di rammentare che la stessa Iheanacho ha ammesso di avere abitato in quel periodo al civico 359 di via Calefati (indirizzo che, tra l'altro, era stato indicato nella denuncia presentata a carico della Momodu).

Pertanto, alla stregua dei numerosi elementi sopra evidenziati, deve ritenersi con certezza provato che l'utenza 320/5337006 era nella materiale disponibilità dell'imputata Iheanacho e che quest'ultima veniva indifferentemente chiamata con i nomi di Georgina e di Anita.

Ciò chiarito, le risultanze in atti dimostrano che l'imputata era attiva nel campo dello sfruttamento di giovani nigeriane che venivano da lei acquistate per il tramite

dell'organizzazione capeggiata da Epà.

Tanto è innanzitutto ricavabile dalle dichiarazioni rese dal coimputato Ogiemwanye (il quale ammise di avere, su richiesta di Epà, portato la Omorogbe a Bari al fine di consegnarla a Giorgina) e da quella conversazione (n. 247 del RIT 720/04) in cui il predetto Ogiemwanye ebbe a confidare alla Omoigui di aver taciuto ad Epà che a voler acquistare una ragazza era la Iheanacho proprio per evitare che il suddetto Epà, ciò appreso, non desse seguito alla richiesta di acquisto.

Un ulteriore elemento di prova è desumibile dalle dichiarazioni rese dalla parte offesa Josep Ann, la quale indicò inequivocabilmente la Iheanacho come una maman.

Chiaro è, infine, il contenuto delle conversazioni intercettate, da esse emergendo il coinvolgimento dell'odierna imputata nell'acquisto di giovani nigeriane da avviare alla prostituzione a proprio vantaggio.

Pertanto, identificandosi la Iheanacho con la maman a nome Anita di cui hanno riferito le varie persone offese ed essendosi acquisita prova del coinvolgimento della stessa nelle illecite condotte descritte ai capi C) e D) della rubrica, deve in questa sede confermarsi l'affermazione di responsabilità intervenuta a suo carico in reazione agli indicati capi, rigettandosi l'appello proposto sul punto.

5. Passando poi ad esaminare la posizione dell'imputata Momodu Margret, risulta con certezza provato che essa sia da identificare con la maman a nome *Meggie* di cui hanno riferito le parti offese.

Al riguardo va rilevato che, nell'ambito della più vasta operazione denominata *Vie Libere*, gli inquirenti eseguirono un controllo presso l'abitazione sita al civico 217 di via Benedetto Croce, avendo appreso che lì dimoravano giovani ragazze nigeriane costrette ad esercitare l'attività di prostituzione. Ed in effetti, fatto ingresso all'interno dell'abitazione, gli inquirenti ivi rinvennero ed identificarono varie ragazze di nazio-

nalità nigeriana. Nell'occasione una di esse, nascostasi furtivamente nel bagno, contattò tale Meggie, chiamandola su di una utenza cellulare che era in quel momento sottoposta ad intercettazione ed informandola di quanto stava accadendo. In particolare, riferì a Meggie che *"..Le forze d'ordine stanno qui e ci vogliono portare via perchè hanno detto che siamo senza documenti.."*, ulteriormente specificando che gli agenti *"..stanno a casa nostra.."*. Meggie chiese alla ragazza dove fosse sua sorella e la ragazza le rispose *"..Tutti loro stanno qui. Sono entrata nel bagno per avvisarti sottovoce.."*. Meggie, quindi, fece presente che sarebbe arrivata senza indugio (*"..Vengo, sto venendo adesso.."*) e chiese alla ragazza se voleva che le portasse il suo documento. Le ragazze vennero condotte in Questura e subito dopo li giunse l'imputata Momodu Margret al fine evidente di interessarsi della sorte delle suddette ragazze.

Premesso che le ragazze rinvenute nell'abitazione di via Benedetto Croce risultarono tutte dedite all'esercizio della prostituzione, dalle richiamate risultanze deve trarsi la conclusione che era l'imputata Momodu Margret la donna a nome Meggie chiamata dalla ragazza nascostasi nel bagno e che, in particolare, era la suddetta Momodu colei che aveva la disponibilità di quell'abitazione e gestiva le ragazze ivi dimoranti.

Va, altresì, evidenziato che l'imputata Momodu gestiva al civico 21 di via Abbrescia un negozio per la vendita di prodotti africani. Detto negozio era comunemente frequentato dagli appartenenti alla comunità nigeriana, che ivi si recavano per acquistare cibo africano o per acconciarsi i capelli secondo il modello africano. Ciò sta a significare che l'imputata Momodu era una persona molto nota nell'ambito della comunità nigeriana e non vi è dubbio che ciò rilevi ai fini dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dalle varie persone offese ed - in particolare - delle individuazioni foto-

grafiche dalle stesse operate.

Ciò chiarito, rilevanti appaiono essere le dichiarazioni rese da tale Amionkhabor Zara (dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento a causa dell'accertata irreperibilità della stessa) che, come emerge dalle dichiarazioni della teste Di Liso (la quale l'aveva accolta nella Casa Rifugio gestita dall'associazione "Giraffa"), era stata costretta a prostituirsi a vantaggio di una maman a nome Jessica (e, perciò, di una manan diversa dalla Momodu). La teste quindi, essendo inserita nell'ambiente delle ragazze costrette a prostituirsi, ha potuto riferire dei fatti con cognizione di causa e - tra l'altro - senza avere interessi contrapposti a quelli degli odierni imputati, non rientrando tra di essi la maman da cui era stata sfruttata.

La Amionkhabor, visionato un album composto da diciassette fotografie, ebbe a riconoscere nelle foto n. 17 l'imputata Momodu, al riguardo specificando che *"..Prima lavoravano per lei più di quattro ragazze, dopo due sono scappate ed adesso sono rimaste in quattro. Meggie compra le ragazze in Nigeria dove opera una persona di sesso maschile alla quale si rivolge la stessa Meggie.."*

Nella stessa occasione la Amionkhabor riconobbe tali Josep Adenike (foto n. 1) e Olowofela Iyabo (foto n. 3), indicandole come ragazze che *"..lavoravano.."* per la Momodu e venivano dalla stessa sfruttate. Orbene, entrambe le ragazze così riconosciute vennero trovate dagli inquirenti nell'abitazione di via Benedetto Croce.

La teste riconobbe nella foto n. 6 *"..la sorella di Margaret, che unitamente a Margaret, venne arrestata in Spagna, perchè picchiavano e sfruttavano alcune ragazze che chiamarono la polizia. Conosco questa persona come Tina ed anche a Bari, unitamente alla sorella Margaret, controlla il lavoro di alcune ragazze che si prostituiscono per lei e sua sorella Margaret. Abita in via Benedetto Croce.."* Nella foto n. 16 riconobbe poi *"..un'altra sorella di Margaret, di nome Bose, che, dopo aver parto-*

rito una bambina, è stata mandata da Margaret nuovamente a prostituirsi. Questa ragazza della foto n. 16 lavorava vicino Sovereto, laddove lavoro io..”.

Le fotografie così indicate ritraevano effettivamente le sorelle dell'imputata Momodu Justina (corrispondente alla donna indicata come Tina) e Momodu Bose che, come accertato dagli inquirenti, abitavano anch'esse in via Benedetto Croce.

Nella foto n. 4 la Amionkhabor riconobbe una ragazza che abitava in via De Berbardis n. 42, specificando che *“..in quell'appartamento, originariamente preso in locazione dalla madame per la quale lavorava la persona della foto n. 4, quella madame lasciò stare alcune ragazze che lavoravano per lei, scegliendo come propria abitazione un'altra casa..”.*

Inoltre, consultando una agendina che le era stata in precedenza sequestrata dai Carabinieri, la teste indicò l'utenza n. 329/1426951 come appartenente a tale Naomi *“..una ragazza che viveva a casa di Meggie e lavorava per la stessa, fino a quando, dopo essere stata picchiata da Meggie, è andata a vivere per conto suo, anche se continua a lavorare per Meggie..”.*

Le due fotografie così indicate ritraevano tali Akugbe Gina e Ogbeide Naomi e, nel corso del controllo effettuato il 20.11.2004 nell'ambito della più generale operazione *Vie Libere*, gli inquirenti accertarono che nei pressi dell'abitazione sita al civico 217 di via Benedetto Croce (abitazione facente capo alla Momodu e nella quale erano state rintracciate le ragazze costrette a prostituirsi per la stessa) erano presenti anche le citate Akugbe Gina e Ogbeide Naomi.

Come è agevole scorgere, le individuazioni fotografiche operate dalla teste Amionkhabor hanno trovato dei riscontri specifici e tanto depone di per sé per la piena attendibilità delle dichiarazioni rese dalla predetta teste in ordine alle illecite attività poste in essere dall'imputata Momodu.

In particolare, si ricava dalle dichiarazioni della Amionkhabor che l'imputata Momodu acquistava delle ragazze in Nigeria e le costringeva a prostituirsi a suo vantaggio, pretendendo da ciascuna di esse una somma ingente per poter riscattare la propria libertà. Le ragazze erano numerose ed alcune di esse vivevano con le sorelle dell'imputata nell'abitazione di via Benedetto Croce. Nella gestione della prostituzione delle ragazze l'imputata si faceva coadiuvare dalla sorella Tina.

Significative sono anche le dichiarazioni rese da Iwoma Fatima la quale, incontrandosi con le ragazze gestite dalla Momodu a bordo dell'autobus che prendeva per raggiungere la postazione di lavoro, ne aveva raccolto le confidenze in ordine ai maltrattamenti che esse subivano ad opera della loro maman.

Parimenti indicativo del pieno coinvolgimento della Momodu nello sfruttamento
violento della prostituzione di giovani nigeriane è la denuncia presentata nei suoi confronti dalla coimputata Iheanacho, da essa ricavandosi che la Momodu era anche proprietaria di postazioni lavorative che locava dietro versamento di un canone.

Numerosissime sono le conversazioni intercettate dalle quali si trae conferma delle illecite condotte attribuite alla Momodu.

Significativa, ad esempio, è la conversazione n. 86 intercettata alle ore 23.11 dell'1.11.2004, nel corso della quale l'imputata, parlando con un uomo che trovavasi in Nigeria, aveva manifestato la volontà di acquistare una ragazza (*"..Io voglio portare qualcuna per me.."*). L'interlocutore le aveva risposto che era la benvenuta ed i due avevano concordato di risentirsi solo dopo che l'uomo, fatto il giro degli aspiranti acquirenti, fosse stato in grado di capire come muoversi.

Dimostrativo del trattamento riservato alle ragazze è la conversazione n. 119 intercettata alle ore 21.09 del 3.11.2004, nel corso della quale la Momodu aveva raccontato alla sua interlocutrice un episodio di violenza posto in essere ai danni di una

sua ragazza (*"..Quella mi dice sempre che non c'è lavoro. Quella ragazza prepara tutte le notti riso delizioso e porta a lavoro di mattina per sedersi a mangiare e poi torna per dirmi che non c'è lavoro. Una cosa del genere non può accadere. Già dall'altra settimana ho iniziato a seguire i suoi passi e poi mi sono recata a suo posto di lavoro solo per trovarle tutte sedute. Le ho detto che non si siede ma stare in piedi se vogliono lavorare. Lei mi ha risposto se riferivo a lei? E ho risposto di sì. Ho trovato lei seduta, la tua seduta e l'altra seduta, e quindi ho detto che riferivo a lei malgrado avevo già parlato con lei prima ma non vuole sentire e perchè mi sfidava con gli occhi davanti alle mie figlie. A quel punto le ho tirato i capelli verso di me per darle un pugno leggero, una cosa inutile. Se ci prova a farsi trovare davanti a me se ne pentirà solamente, mica può fare ciò che mi ha fatto alla sorella 100 volte che mi fa arrabbiare.."*).

Rilevanti, infine, sono le varie conversazioni intervenute con altre mamman ed aventi ad oggetto il mancato tempestivo pagamento del canone dovuto per la locazione delle postazioni lavorative.

Come è agevole scorgere, l'imputata Momodu risulta attinta da un quadro probatorio ampio e coerente che ben giustifica l'affermazione di penale responsabilità intervenuta in primo grado.

Ne consegue che deve qui confermarsi l'affermazione di colpevolezza intervenuta a carico della Momodu per i capi C) e D) della rubrica, rigettandosi l'appello sul punto proposto dalla stessa.

6. A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi nei confronti dell'imputata Onyeike Goodness, la quale ha anch'essa riportato in primo grado condanna per i reati di cui ai capi C) e D) della rubrica. Gli elementi di prova a suo carico, infatti, rivengono unicamente dalle dichiarazioni della parte offesa Iwoma Joy detta Fatima,

la cui attendibilità appare tuttavia dubbia.

Tanto è da dirsi innanzitutto con riferimento all'individuazione delle ragioni che avevano spinto la Iwoma a venire in Italia. La parte offesa, premesso che in patria svolgeva l'attività di sarta, ha riferito che una sua connazionale a nome Anita e residente in Italia (poi individuata fotograficamente per l'imputata Onyeike Goodness), trovandosi in Nigeria, le aveva chiesto di confezionarle dei vestiti. Nell'occasione la stessa le aveva proposto di venire in Italia, rappresentandole che l'attività di sarta da lei svolta le avrebbe consentito di guadagnare molto denaro. Si erano, quindi, scambiati i numeri telefonici ed avevano avuto ripetuti contatti. Successivamente l'anzidetta donna le aveva inviato il biglietto aereo.

La difesa, attraverso numerose domande rivolte alla teste, ha cercato di comprendere a quale epoca risaliva la conoscenza con la donna a nome Anita e la Iwoma è apparsa sul punto estremamente sfuggente giacchè, a specifica domanda (*"..rispetto a quando sei venuta in Italia, quanto tempo prima avevi parlato con Anita?.."*), si è limitata ad asserire testualmente :*"..Tanto, perchè... perchè tanto tempo parliamo al telefono, così.."* (v. fl. 43 verbale udienza del 9.7.2012).

La circostanza è rilevante perchè l'imputata ha affermato (senza che nulla contrasti tale affermazione) che era andata via dalla Nigeria nel 1998 e che da quel momento non vi aveva più fatto ritorno.

Premesso che la Iwoma - per sua stessa ammissione - è giunta in Italia nel 2004, a voler attribuire credito alle sue dichiarazioni dovrebbe concludersi che erano occorsi sei lunghi anni per dare pratico seguito alla proposta giuntale dall'odierna imputata e non v'è chi non scorga l'inverosimiglianza di tale circostanza!

Uguali perplessità sussistono in ordine alle modalità con cui la parte offesa giunse in Italia. Ha riferito la Iwoma che un fratello di Anita, consegnatole il biglietto ae-

reo, l'aveva messa su di un pullman diretto in Togo e che da quest'ultimo paese ella aveva preso un aereo diretto in Francia. In particolare, ha specificato testualmente :*"..Io sono scesa in Francia. Quando sono scesa in Francia mi ha scritto Torino, mi ha detto : << Devi prendere un altro treno che parte dalla Francia e viene in Italia. Devi scendere a Torino >>. Allora sono scesa a Torino e il suo fidanzato (e, cioè, il fidanzato dell'imputata : ndr) è venuto per prendermi.."* (v. fl. 7 verbale udienza del 9.7.2012).

In altri termini, si ricava dalle richiamate dichiarazioni che il suo era stato un viaggio pianificato nei minimi particolari e ciò nel senso che, fin dal momento della partenza, ella era in possesso di tutte le informazioni che le avrebbero consentito di muoversi autonomamente.

Ben diversa, invece, è la ricostruzione fatta alla difesa giacchè, a seguito di domanda di quest'ultima (*"..E in Francia ricordi il nome della persona che hai trovato in Francia a accoglierti, a trovarti per accompagnarti?.."*), la Iwoma ha dichiarato :*"..No, no, non mi ricordo.. no, là.. dove c'è in Francia una.. c'è un albergo di là.. mamma mia, ho dimenticato il nome, magari loro vogliono partire anche, loro vanno in Nigeria, allora io ho chiesto un favore a loro, per usare il loro cellulare, perchè quello al momento io non so come si mette il credito sul cellulare. Ha capito? Perchè quando sono andata via da Togo, noi non riusciamo a contattare più, ho chiesto a quei due ragazzi : << Per favore, mi dai il telefono? >>, allora ho messo il numero di Goodness, ho chiamato e mi ha spiegato come dovevo arrivare a prendere il pullman, a prendere il treno di.. perchè ho preso un treno di notte, così, anche parlato con uno di quei ragazzi che mi ha aiutato anche a comprare il biglietto e basta.."* v. fl. 44 - 45 verbale di udienza innanzi richiamato).

In altri termini, si ricava da quest'ultima risposta che la Iwoma, giunta in Francia, non sapeva cosa fare tant'è che aveva dovuto fare ricorso all'aiuto di alcuni connazionali lì incontrati per contattare l'imputata ed avere istruzioni dalla stessa.

Ha soggiunto la Iwoma che, accolta alla stazione di Torino dal fidanzato dell'imputata (soggetto della cui identità nulla è dato sapere), unitamente allo stesso aveva preso un treno ed era stata condotta in una abitazione di Modugno. Ha asserito di avere sempre soggiornato nell'abitazione di Modugno ed in particolare, a domanda della Corte, ha escluso che i suoi bagagli fossero stati portati - in tutto o in parte - presso una diversa abitazione.

Orbene, non è stato acquisito alcun elemento di prova in ordine all'abitazione asseritamente esistente in Modugno ed, invece, è ragionevolmente certo che la Iwoma risiedeva nell'abitazione sita al civico 226 della via Melo in Bari che - tra l'altro - era situata in uno stabile decente e non era certo adibita allo svolgimento dell'attività di prostituzione. Infatti, a seguito della presentazione della denuncia, gli inquirenti ebbero ad accompagnare la parte offesa presso l'anzidetta abitazione di via Melo per recuperare i suoi effetti personali ed una tale circostanza porta ragionevolmente a concludere che in tale abitazione la parte offesa dimorava, risultando così inattendibile la sua affermazione di avere sempre soggiornato in una non meglio specificata abitazione di Modugno.

Quanto alle modalità con cui era stata costretta ad intraprendere l'esercizio dell'attività di prostituzione, la Iwoma ha riferito che il giorno successivo al suo arrivo l'imputata l'aveva condotta sulla strada per Taranto, al riguardo specificando : *"..ho visto tutte le parti, non c'è casa, non c'è niente, ho chiesto : << Che cosa devo fare qua? >>, mi ha detto : << Tu devi fare la prostituta. Qua si fa solo la prostituta >>, mi ha detto così. Allora io mi sono rifiutata. Quando siamo scese dal passaggio mi*

ha detto.. una macchina è entrata, mi ha detto : << Tu devi prendere questa macchina >>. Io ho detto : << Come devo fare questa macchina qua? >>, mi ha detto : << lo devo insegnare >>, e mi ha insegnato. Io ho detto : << Non posso fare questo, perchè non è quello che io e te abbiamo d'accordo >>, sono scappata. Sono scappata e sono andata dentro la campagna, seduta di là, ho cominciato a piangere, perchè non conosco nessuno. Dopo è venuta di là, ha parlato con me, mi ha detto : << Va bene, andiamo a casa >>. Siamo arrivate a casa, ho passato, glielo giuro con mio padre, l'inferno. Mi ha tirato un cucchiaino da cucina, mi ha tirato la faccia, mi ha detto anche che se io non pago, lei mi uccide..” (v. fl. 12 - 13 verbale udienza del 9.7.2012).

Orbene, riesce difficile attribuire credito all'ingenuità di cui ha fatto mostra la parte offesa e ciò perchè, atteso il contesto in cui era venuta a trovarsi (era stata condotta in abiti succinti in un luogo fuori della città, dove transitavano numerose autovetture), non avrebbe dovuto tardare a comprendere ciò che le si chiedeva.

La parte offesa, infine, ha descritto la condotta vessatoria ed il stringente controllo cui veniva sottoposta da parte dell'imputata. Risulta, però, provato con certezza che l'imputata svolgeva l'attività di badante presso famiglie di Bari ed, alla luce di ciò, non è dato comprendere in quale momento la stessa avrebbe potuto esercitare l'asfissiante controllo (anche fisico) di cui ha parlato la teste.

Come è agevole intendere, le dichiarazioni della Iwoma presentano non pochi profili di dubbia attendibilità che non consentono di ritenere raggiunta la prova certa in ordine al delitto contestato al capo C) della rubrica. Ne consegue che la Onyeike, seppure ai sensi del capoverso dell'art. 530 c.p.p., deve essere mandata assolta dal delitto di riduzione in condizione analoga alla schiavitù.

Il dato certo è rappresentato dal fatto che la Iwoma, per sua stessa ammissione,

si prostituiva. L'altro dato certo è costituito dal fatto che la Iwoma era ospitata nell'abitazione di via Melo che la Onyeike aveva preso in locazione, anche se aveva fatto figurare come intestatario del relativo contratto un soggetto diverso (e, cioè, il coimputato e suo conoscente Mastrandrea Filippo).

Non vi sono dubbi sul punto che l'effettiva locataria dell'immobile di via Melo era l'imputata Onyeike, la quale quell'appartamento non aveva preso per sé (abitava, infatti, nel quartiere di San Girolamo). L'anzidetto immobile, quindi, veniva utilizzato solo per ospitare la Iwoma.

Non essendo ragionevole ipotizzare che la Onyeike, oltre ad ospitare gratuitamente la Iwoma, avesse a tal fine addirittura preso in locazione un appartamento (sito - tra l'altro - in una zona centrale della città), se ne deve logicamente dedurre che l'onere sopportato dall'imputata veniva compensato da un qualche vantaggio che la parte offesa era in grado di assicurarle. Una tale considerazione, quindi, depone per la fondatezza dell'accusa di agevolazione e sfruttamento della prostituzione contestata all'imputata al capo D) della rubrica.

Ciò premesso, deve tuttavia essere esclusa l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di più persone, non risultando provato che l'imputata avesse sfruttato la prostituzione di altre ragazze oltre alla Iwoma. In particolare, non risulta acquisito alcun concreto elemento di prova in ordine alla ragazza a nome Sandra che, stando all'assunto accusatorio, avrebbe dimorato anch'essa nell'abitazione di via Melo. Ovviamente, esclusa la contestata aggravante, il reato di cui al capo D) deve ritenersi punito solo con la reclusione da due a sei anni, oltre multa.

Va soggiunto che la condotta delittuosa in esame ebbe sicuramente a cessare in epoca anteriore al 10.12.2004 giacchè in quest'ultima data la Iwoma ebbe a rendere dichiarazioni al P.M. a seguito della proposta denuncia.

Pertanto, esclusa l'aggravante contestata e ritenuta cessata la condotta delittuosa in epoca anteriore al 10.12.2004, deve riconoscersi che il termine prescrizione (non superiore nella specie ad anni sette e mesi sei) si è già maturato.

In definitiva, quindi, l'imputata Onyeike deve essere mandata assolta dal delitto di cui al capo C) e deve dichiararsi non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al delitto di cui al capo D), esclusa la contestata aggravante e ritenuta la condotta delittuosa cessata in epoca anteriore al 10.12.2004, perchè lo stesso è estinto per prescrizione. Conseguentemente, altresì, la revoca delle statuizioni civili adottate con l'impugnata sentenza a carico dell'imputata.

La posizione di Mastrandrea Filippo

Mastrandrea Filippo è stato riconosciuto colpevole del reato di cui al capo J) della rubrica, limitatamente "*..alla condotta di organizzare l'alloggio di colei che esercitava la prostituzione così favorendo lo sfruttamento da parte dell'imputata Onyeike..*", e condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione.

Con l'atto di appello si è invocata in via principale l'assoluzione dell'imputato, deducendosi dalla difesa l'assenza di elementi di prova sufficienti a carico del medesimo. In subordine, poi, si è eccepita l'avvenuta prescrizione del reato in contestazione ed, in via ancora più gradata, si è formulata doglianza in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, chiedendosi che - previa concessione di queste ultime - il trattamento sanzionatorio fosse rideterminato in senso più favorevole.

Osserva la Corte che l'eccezione di avvenuta prescrizione formulata con l'atto di appello è fondata e merita accoglimento.

Il Mastrandrea è stato chiamato a rispondere, in concorso con i coimputati De

Chirico Vittoriano e Pugliese Giuseppe (quest'ultimo già assolto in primo grado), del reato di cui agli articoli "*..110 c.p., art. 3 n. 8 L. 75/58 per aver favorito le attività di cui al capo D), organizzando l'alloggio ed il trasporto sul luogo di svolgimento dell'attività di meretricio delle ragazze nigeriane di cui ai capi che precedono, e proteggendo le stesse dai malintenzionati. Con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di più persone. In Bari da epoca imprecisata dell'anno 2004 fino alla data di esecuzione del provvedimento cautelare..*".

Richiamato quanto già specificato dai primi giudici in ordine alla effettiva estensione della contestazione così formulata (ritenendosi, quindi, che la condotta favoreggiatrice ascritta al Mastrandrea ha riferimento solo all'attività di prostituzione svolta dalle ragazze sfruttate dall'imputata Onyeike Goodness), va rilevato che con l'imputata sentenza è stato inequivocabilmente accertato che la condotta delittuosa addebitata al Mastrandrea ebbe a cessare a cavallo tra i mesi di luglio ed agosto 2004. In tale periodo, infatti, l'imputato ebbe a trasferirsi definitivamente nel Salento, qui contraendo matrimonio con una ragazza del luogo e da quel momento recidendo ogni rapporto con il territorio barese (e, perciò, con gli imputati che in quest'ultimo territorio operavano).

Pertanto, deve considerarsi come un dato pacificamente accertato quello per il quale la condotta illecita contestata al Mastrandrea ebbe definitivamente a cessare nell'agosto del 2004.

Deve, poi, essere esclusa l'aggravante di cui all'art. 4 n. 7 legge n. 75/58 (fatto commesso in danno di più persone) che, come è noto, comporta il raddoppio delle pene previste dall'art. 3 della stessa legge. Sono, infatti, stati gli stessi primi giudici a sottolineare che la contestazione mossa al Mastrandrea doveva ritenersi limitata "*..alla condotta di organizzare l'alloggio di colei che esercitava la prostituzione*

così favorendo lo sfruttamento da parte dell'imputata Onyeike..”, in tal modo facendo chiaro riferimento all'attività di sfruttamento della prostituzione di una sola persona. Anche il procedimento di determinazione della sanzione irrogata in primo grado conferma che i primi giudici ebbero ad escludere l'aggravante in esame in quanto, premesso che non vennero riconosciute all'imputato le attenuanti generiche, essa venne determinata nella misura di anni due e mesi quattro di reclusione (laddove, nel caso di operatività dell'aggravante ex art. 4 legge n. 75/58, essa non avrebbe potuto essere inferiore ad anni quattro di reclusione).

Consegue da quanto sopra che al Mastrandrea risulta essere stato contestato il reato non aggravato di cui all'art. 3 n. 8 legge n. 75/58 che, come è noto, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 258 a 10.329 euro.

Ciò chiarito, va rilevato che, ai sensi dell'art. 157 c.p., il reato così contestato si prescrive “*..decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge..*” e, perciò, nel termine di anni sei. Essendo la condotta delittuosa cessata nell'agosto del 2004, ne consegue che l'effetto prescrittivo si è già maturato alla data dell'agosto 2010 e, cioè, in epoca addirittura anteriore alla data della impugnata sentenza.

Anche a voler tenere conto dell'effetto interruttivo ricollegabile ad uno degli atti previsti dal secondo comma dell'art. 160 c.p., la prescrizione del reato risulterebbe ugualmente maturata giacchè, ai sensi del secondo comma dell'art. 161 c.p., il tempo necessario a prescrivere non può nella specie superare il termine di anni sette e mesi sei e quest'ultimo termine, avuto riguardo alla data di cessazione della contestata condotta delittuosa, risulta ampiamente decorso.

Ne consegue che, dato atto della cessazione della delittuosa condotta alla data dell'agosto 2004 e ritenuta già esclusa l'aggravante di cui all'art. 4 n. 7 legge n.

75/58, deve dichiararsi non doversi procedere nei confronti del Mastrandrea in ordine al reato ascrittogli perchè lo stesso è estinto per intervenuta prescrizione, in tali sensi riformandosi nei suoi confronti l'impugnata decisione.

Non può, invece, emettersi nei confronti del Mastrandrea una pronuncia assolutoria ai sensi del secondo comma dell'art. 129 c.p.p.

Ed invero, il Mastrandrea è risultato essere l'intestatario del contratto di locazione relativo all'immobile di via Melo che l'imputata Onyeike aveva preso in fitto al fine di ivi alloggiare la ragazza (Iwoma Fatima) la cui attività di prostituzione sfruttava. Non apparendo ragionevole ipotizzare che il Mastrandrea tale ultima circostanza ignorasse e ciò in considerazione del rapporto instauratosi con la Onyeike (in particolare, aveva inizialmente accettato addirittura la proposta della Onyeike di contrarre - previa corresponsione di una somma di denaro notevole - un fittizio matrimonio con una ragazza nigeriana al fine di procurare alla stessa un titolo che legittimasse la sua permanenza sul territorio italiano), se ne deve dedurre che il predetto era perfettamente consapevole del fatto di aiutare in tal modo la Onyeike a realizzare la condotta delittuosa contestatale al capo D) della rubrica. Anche per il Mastrandrea vanno ovviamente revocate le statuizioni civili emesse a suo carico in primo grado.

La posizione di De Chirico Vittoriano

De Chirico Vittoriano è stato riconosciuto colpevole del reato di cui al capo J) della rubrica (favoreggiamento della prostituzione per avere accompagnato sul luogo di esercizio del meretricio le ragazze gestite dalla coimputata Omoigui) e condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione.

Con l'atto di appello si è invocata in via principale l'assoluzione, deducendosi la mancata acquisizione di elementi di prova sufficienti. In subordine, poi, si è formula-

to doglianza in ordine al trattamento sanzionatorio, invocandosi la concessione delle attenuanti generiche e la rideterminazione in senso più favorevole della sanzione. Il P.G. a sua volta, ritenuta fondata la richiesta avanzata in via principale con l'atto di gravame, ha chiesto assolversi l'imputato.

Osserva la Corte che la richiesta di assoluzione avanzata concordemente dalle parti è fondata e merita accoglimento.

Invero, gli elementi di prova adottati a carico del De Chirico sono stati così indicati dall'ispettore Romita Luigi, coordinatore delle indagini :"*..Di Chirico compare le prime volte sempre dall'ascolto perchè veniva indicato come il fidanzato di Beauty. Dopodichè ci siamo imbattuti in altre conversazioni, in cui il Vittoriano si prodigava più di quello che avrebbe potuto, dovuto, con dei documenti amministrativi: potevano essere richieste, documentazioni da portare in Questura o altro materiale. Era sempre presente quando si trattava di documentazione contabile mi pare di ricordare. Quindi è come se seguiva gli affari di Sandra. In più abbiamo captato quando accompagnava comunque qualche ragazza sul posto di lavoro, sul luogo dove si prostituivano, oppure passava, controllava se erano lì, se fossero a casa. **P.M.** : Queste sono verifiche che avete fatto attraverso l'ascolto dei telefoni? **Isp. Romita** : Sì. **P.M.** : O anche attraverso verifiche de visu, andando sui luoghi dove le ragazze venivano condotte a prostituirsi? **Isp. Romita** : Vittoriano non l'abbiamo mai intercettato sul posto dove le ragazze si prostituivano, l'abbiamo appreso dall'ascolto e da altre vicende che riguardano poi Momodu Margaret, perchè Vittoriano era anche vicino a Margaret. Da noi è stato fermato una volta all'interno del negozio con le ragazze Beauty e Peace e dichiarò di non conoscerle in questa circostanza, quando invece noi sapevamo perfettamente che le conosceva, con ognuna di loro aveva*

anche una relazione, non so in cosa consisteva questa relazione amorosa. Quindi diciamo non disse la verità quando effettuammo il controllo nel negozio di Momodu Margaret. Comunque era soggetto sempre vicino a Sandra e Meggie..” (v. fl. 49 verbale di udienza del 14.2.2011).

Come è agevole scorgere, il primo elemento valorizzato dall'accusa è costituito dal fatto che l'imputato De Chirico si recava presso il negozio gestito in via Abbrescia dall'imputata Momodu (ed al cui interno lavoravano Beauty e Peace, due delle ragazze dimoranti in via Ravanas e gestite dalla Omoigui), gli inquirenti avendo avuto modo di notarlo spesso nel corso degli appostamenti eseguiti presso l'indicato negozio ed in una occasione avendolo anche controllato al suo interno.

Una tale circostanza, però, è priva di rilievo in quanto è emerso dal dibattimento che il De Chirico svolge l'attività di commercialista (dove l'appellativo “*il ragioniere*”) ed in tale veste assisteva la Momodu e la Omoigui, entrambe titolari di una licenza commerciale. Atteso il rapporto professionale instaurato con la Momodu (la cui attività commerciale l'imputato seguiva sotto l'aspetto fiscale ed amministrativo), la circostanza valorizzata dall'accusa non può essere motivo di sospetto ed ancor meno può essere dimostrativa di una partecipazione del De Chirico alle illecite attività attribuite alla Momodu ed alla coimputata Omoigui.

L'opposta conclusione non può essere semplicisticamente desunta dal fatto che il De Chirico, controllato all'interno del negozio gestito dalla Momodu, negò di conoscere le ragazze a nome Beauty e Peace (da lui, invece, sicuramente conosciute), essendo di agevole spiegazione la non veritiera affermazione nella specie fatta. Invero, l'imputato (uomo avanti negli anni, regolarmente sposato, con figli e nipoti) aveva allacciato una relazione sentimentale con la ragazza nigeriana a nome Beauty ed, alla luce di ciò, ben si spiega il suo ingenuo tentativo di evitare che venisse a

conoscenza dei suoi congiunti una circostanza che questi ultimi non avrebbero certamente apprezzato.

Premesso dunque che alcun rilievo sintomatico può ricollegarsi alla circostanza della frequentazione del negozio gestito dalla Momodu, l'altro elemento indicato dall'accusa è costituito dal contenuto delle conversazioni intercettate, gli inquirenti avendo ritenuto di poter desumere dalle stesse che il De Chirico - d'intesa con la Omoigui - aveva in più occasioni accompagnato sul luogo di esercizio del meretricio le ragazze gestite dalla predetta Omoigui.

Al riguardo deve innanzitutto evidenziarsi che mai gli inquirenti hanno avuto modo di notare il De Chirico nell'atto di accompagnare sul luogo di esercizio del meretricio le ragazze gestite dall'imputata Omoigui. Infatti, a specifica domanda della difesa (*"..Per quanto concerne, lei ha detto che il De Chirico oltre a quella attività contabile, svolgeva anche una attività di accompagnamento delle ragazze sul posto, tra virgolette, di lavoro. Desidero sapere, e credo che desideri saperlo anche l'eccellentissima Corte di Assise, i modi, i tempi, e soprattutto chi erano queste ragazze che venivano accompagnate sul posto di lavoro.."*), l'isp. Romita ebbe così a rispondere :*"..Dalla attività di ascolto l'abbiamo ricavato, le ragazze erano sempre Bauty e Peace. Però diretto riscontro, anche perchè non conoscevamo gli orari, i luoghi, non l'abbiamo mai riscontrato, ma sappiamo anche che a volte lui quando passava da quei luoghi chiamava e diceva : << Oggi non vi ho visto, perchè non state lì a lavorare? >>.."* (v. fl. 80 verbale udienza del 14.2.2011).

Ciò chiarito, va rilevato che gli inquirenti ebbero a trarre l'indicata deduzione unicamente dall'ascolto di alcune telefonate, tra loro collegate, intercettate nella serata del 24.8.2004.

Alle ore 20.20 la Omoigui contattò telefonicamente una sua ragazza a nome Gift

e, conversando con quest'ultima e tale Ewiba, le rimproverò perchè a quell'ora non si erano ancora recate al lavoro. Nell'occasione Ewiba informò la Omoigui che aveva già chiamato Beauty per chiedere alla stessa di poter essere accompagnate sul luogo di lavoro dal di lei fidanzato Vito (*"..Bauty ha già chiamato Vito così ci porta fino a lavoro.."* : v. conversazione n. 1573 del RIT 720/04).

Alle successive ore 20.50 la Omoigui tornò a chiamare Gift per sapere se si fossero già recate al lavoro e nella circostanza la predetta Gift le aveva chiesto :*"..Dove è Beauty adesso? Stiamo provando la sua linea per sapere se Vito ci può venire a prendere.."*: v. conversazione n. 1574 del medesimo RIT).

Quindi, alle ore 20.53, fu la Omoigui a chiamare Beauty, registrandosi il seguente colloquio :*"..Sandra : Gift e la altre ti stanno aspettando a casa. Hanno detto che ha detto che porterai loro a lavoro. Beauty : Non è vero, mi ha chiamato poco fa per dirmi se Vito può accompagnarle a lavoro e ho risposto che lui non può perchè Vito è già andato via.."* : v. conversazione n. 1576 dell'indicato RIT).

Immediatamente dopo (ore 20.53) la Omoigui richiamò Gift per comunicarle quanto saputo dal Beauty (*"..Beauty ha detto che non ha potuto venirti a prendere.."*) e la suddetta Gift ebbe a risponderle :*"..Ok. Siamo quasi per prendere il pullman ora. Stiamo aspettando il pullman.."* (v. conversazione n. 1576 stesso RIT).

Dal susseguirsi delle indicate conversazioni si evince chiaramente che Gift ed Ebiwa, essendo amiche di Beauty e ben sapendo della relazione sentimentale esistente tra quest'ultima e l'imputato De Chirico, l'avevano contattata perchè chiedesse al suo fidanzato il favore di accompagnarle al lavoro. Deve, quindi, escludersi che Gift ed Ebiwa fossero in attesa dell'arrivo del De Chirico perchè questi era preposto al compito di accompagnarle sul luogo di lavoro, essendosi invece in presenza di un mero favore che le stesse intendevano chiedere al citato De Chirico per il

tramite della di lui fidanzata Beauty.

E', certo, che nessun seguito venne dall'imputato dato alla richiesta di favore in questione, risultando dalle stesse conversazioni che il medesimo era già andato via e ciò legittimando addirittura la conclusione che di tale richiesta il De Chirico probabilmente non era stato neppure informato (nella conversazione delle ore 20.53, infatti, Beauty fece presente alla Omoigui di avere già spiegato a Gift di non poter chiedere a Vito il favore richiestole perchè questi era già andato via). Non vi sono, quindi, dubbi sul punto che la sera del 24.8.2004 l'imputato De Chirico non ebbe ad accompagnare sul luogo di esercizio del meretricio nessuna delle ragazze gestite dall'imputata Omoigui.

Da nessuna delle altre conversazioni intercettate emerge che il De Chirico aveva in altre occasioni provveduto ad accompagnare sul luogo di lavoro le ragazze dimoranti nell'abitazione di via Ravanas ed, in particolare, la prova della condotta contestata all'imputato non può essere semplicisticamente desunta dal tono amichevole con il quale Gift ed Ebiwa avevano rivolto la loro richiesta a Beauty, tale tono spiegandosi agevolmente con il rapporto intercorrente tra le anzidette richiedenti e la citata Beauty.

Pertanto, non risultando in alcun modo provata l'accusa di avere accompagnato sul luogo di esercizio del meretricio le ragazze gestite dalla Omoigui e stante l'irrelevanza della frequentazione del negozio della Momodu, appare fondata la richiesta di assoluzione avanzata in via principale e, per l'effetto, il De Chirico deve essere mandato assolto dal reato ascrittogli al capo J) della rubrica, in tali sensi riformandosi nei suoi confronti l'impugnata decisione.

Il trattamento sanzionatorio

In questa sede è stata confermata l'affermazione di responsabilità intervenuta a carico degli imputati Ogiemwanye Hacher Ekhon ed Omoigui Iroghama in relazione a tutti i reati loro ascritti.

Non si ravvisano le condizioni per la concessione delle invocate attenuanti generiche, avuto riguardo al ruolo di rilievo svolto dai predetti imputati (ritenuti partecipi di una organizzazione dedita all'odiosa attività di tratta delle persone e direttamente coinvolti negli acquisti di ragazze da avviare forzatamente all'attività di prostituzione), nonché al loro comportamento processuale (sostanziatosi nella negazione anche dell'evidenza).

Ne consegue che deve integralmente confermarsi l'impugnata sentenza nei confronti dei citati Ogiemwanye ed Omoigui.

Quanto alle imputate Sunday Ayo, Iheanacho Georgina e Monmodu Margret, esse sono state in questa sede assolte dal delitto di tratta sub B), confermandosi invece l'affermazione di responsabilità già intervenuta in relazione ai reati di cui ai capi C) e D). Ferma restando la unificazione per continuazione già ritenuta in primo grado, i reati sub C) e D) devono essere unificati ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p. sotto quello più grave di riduzione in schiavitù di cui al capo C).

Avuto riguardo al loro ruolo di minor rilievo, possono concedersi alle suddette imputate le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, peraltro contenendosi la relativa riduzione in considerazione del carattere piuttosto odioso delle condotte in contestazione.

Pertanto, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 133 c.p., per il più grave delitto sub C) può irrogarsi la pena base (già considerata dai primi giudici) di anni otto di reclusione, la stessa riducendosi ad anni sei e mesi sei per le concesse attenuanti generiche prevalenti. Su detta sanzione va operato l'aumento per il concorrente reato

sub D) e, ritenuto equo detto aumento quantificare nella misura di mesi sei, la pena complessiva da irrogare alle imputate predette va determinata in anni sette di reclusione. Attesa l'entità della pena come innanzi rideterminata, vanno tenute ferme le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante la pena.

Gli imputati Ogiemwaye, Omoigui, Sunday, Iheanacho e Momodu, essendo stata in questa sede confermata (in tutto o in parte) la loro responsabilità, vanno altresì condannati in solido a rifondere alla costituita parte civile le spese dalla stessa sostenute nel presente grado di giudizio e liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte di Assise di Appello di Bari, letto l'art. 605 c.p.p., in parziale riforma della sentenza della Corte di Assise di Bari in data 20.7.2012, appellata da OGIEMWAYE Hacher Hekhor, OMOIGUI Iroghama, SUNDAY Ayo, IHEANACHO Georgina, ONYEIKE Goodness, MOMODU Margret, DE CHIRICO Vittoriano e MASTRANDREA Filippo, così provvede:

1. assolve De Chirico dall'imputazione ascrittagli per non aver commesso il fatto;
2. esclusa l'aggravante contestata, dichiara non doversi procedere nei confronti di Mastrandrea in ordine al reato ascrittogli perchè estinto per prescrizione e revoca le statuizioni civili a suo carico;
3. assolve Onyeike Goodness dalle imputazioni di cui ai capi B) e C) per non aver commesso il fatto ed, esclusa l'aggravante contestata al capo D), dichiara non doversi procedere per tale reato perchè estinto per prescrizione; revoca le statuizioni civili a suo carico;
4. assolve Sunday Ayo, Iheanacho Georgina e Momodu Margret dall'imputazio-

ne di cui al capo B) per non aver commesso il fatto; previa concessione di attenuanti generiche, prevalenti sulle aggravanti, riduce la pena inflitta a ciascuna a quella di anni sette di reclusione. Revoca la pena sospesa concessa a Sunday con sentenza Trib. Napoli 14.7.2008, definitiva il 27.1.2009;

5. conferma nel resto e condanna le imputate di cui al punto 4), in solido con Ogiemwanye Hacher Ekhon e Omoigui Iroghama, a rifondere alla costituita parte civile le ulteriori spese processuali, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre a IVA, CAP e rimborso forfettario;
6. condanna Ogiemwanye e Omoigui a pagare allo Stato le ulteriori spese processuali;
7. indica il termine di giorni quaranta per il deposito della motivazione.

Bari, 10 giugno 2014



Il Presidente est.

Roberto Di Vico